

XVIII legislatura

A.S. 2332:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2021

n. 231



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2332: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL231, luglio 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE.....	1
PARTE I GOVERNANCE PER IL PNRR	2
TITOLO I SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR.....	2
Articolo 1 (<i>Principi, finalità e definizioni</i>).....	2
Articolo 2 (<i>Cabina di regia</i>)	2
Articolo 3 (<i>Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale</i>).....	6
Articolo 4 (<i>Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	7
Articolo 4-bis (<i>Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR</i>)	8
Articolo 5 (<i>Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione</i>)	11
Articolo 6 (<i>Monitoraggio e rendicontazione del PNRR</i>)	12
Articolo 6-bis (<i>Piano nazionale dei dragaggi sostenibili</i>).....	15
Articolo 7 (<i>Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza</i>).....	15
Articolo 8 (<i>Coordinamento della fase attuativa</i>)	20
Articolo 8-bis (<i>Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo</i>)	24
Articolo 9 (<i>Attuazione degli interventi del PNRR</i>)	25
Articolo 10 (<i>Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici</i>)	26
Articolo 11 (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti</i>) ...	27
Articolo 11-bis (<i>Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR</i>) ...	28
TITOLO II POTERI SOSTITUTIVI, SUPERAMENTO DEL DISSENSO E PROCEDURE FINANZIARIE	30
Articolo 12 (<i>Poteri sostitutivi</i>)	30
Articolo 13 (<i>Superamento del dissenso</i>)	31
Articolo 14 (<i>Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare</i>)	32
Articolo 14-bis (<i>Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016</i>)	34
Articolo 15 (<i>Procedure finanziarie e contabili</i>)	34
Articolo 15-bis (<i>Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per l'anno 2020</i>)	35
Articolo 16 (<i>Norma finanziaria</i>)	36
PARTE II DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	38
TITOLO I TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO	38

Capo I VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE	38
Articolo 17 (<i>Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC</i>).....	38
Articolo 18 (<i>Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC</i>)	41
Articolo 18-bis (<i>Intesa delle Regioni</i>)	42
Articolo 19 (<i>Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva</i>).....	42
Articolo 20 (<i>Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC</i>).....	43
Articolo 21 (<i>Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico</i>)	47
Articolo 22 (<i>Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale</i>).....	48
Articolo 22-bis (<i>Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica</i>)	48
Capo II VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE	50
Articolo 23 (<i>Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale</i>).....	50
Articolo 24 (<i>Provvedimento autorizzatorio unico regionale</i>)	51
Articolo 24-bis (<i>Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche</i>)	52
Capo III COMPETENZA IN MATERIA DI VIA, MONITORAGGIO E INTERPELLO AMBIENTALE	52
Articolo 25 (<i>Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto</i>)	52
Articolo 26 (<i>Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA</i>).....	53
Articolo 27 (<i>Interpello ambientale</i>).....	53
Capo IV VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	55
Articolo 28 (<i>Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica</i>)	55
Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA	56
Articolo 29 (<i>Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR</i>)	56
Capo VI ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI	59
Articolo 30 (<i>Interventi localizzati in aree contermini</i>).....	59
Articolo 31 (<i>Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna</i>)	60
Articolo 31-bis (<i>Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano</i>) ..	62
Articolo 31-ter (<i>Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas</i>)	63
Articolo 31-quater (<i>Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico</i>).....	63
Articolo 31-quinquies (<i>Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere</i>).....	64
Articolo 32 (<i>Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering</i>)	64

Articolo 32-bis (<i>Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni</i>).....	65
Articolo 32-ter (<i>Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica</i>).....	65
Articolo 32-quater (<i>Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori</i>).....	66
Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA.....	66
Articolo 33 (<i>Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana</i>).....	66
Articolo 33, commi 3 e 4 (<i>Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana</i>).....	73
Articolo 33-bis (<i>Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34</i>).....	73
Articolo 33-ter (<i>Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema</i>).....	74
Capo VIII SEMPLIFICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO.....	75
Articolo 34 (<i>Cessazione della qualifica di rifiuto</i>).....	75
Articolo 35 (<i>Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare</i>).....	76
Articolo 35-bis (<i>Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno</i>).....	79
Articolo 36 (<i>Semplificazioni in materia di economia montana e forestale</i>).....	79
Articolo 36-bis (<i>Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria</i>).....	80
Articolo 36-ter (<i>Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico</i>).....	81
Articolo 37 (<i>Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali</i>).....	82
Articolo 37-bis (<i>Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo</i>).....	84
Articolo 37-ter (<i>Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali</i>).....	85
Articolo 37-quater (<i>Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi</i>).....	85
TITOLO II TRANSIZIONE DIGITALE.....	85
Articolo 38 (<i>Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale</i>).....	85
Articolo 38-bis (<i>Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni</i>).....	88
Articolo 38-ter (<i>Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali</i>).....	90
Articolo 38-quater (<i>Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352</i>).....	90
Articolo 39 (<i>Semplificazione di dati pubblici</i>).....	91
Articolo 39-bis (<i>Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari</i>).....	94
Articolo 39-ter (<i>Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica</i>).....	95

Articolo 39-quater (<i>Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all'autorità di pubblica sicurezza</i>).....	95
Articolo 39-quinquies (<i>Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore</i>)	96
Articolo 39-sexies (<i>Modifiche all'articolo 234 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</i>).....	98
Articolo 39-septies (<i>Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative</i>)...98	
Articolo 40 (<i>Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari</i>).....	99
Articolo 41 (<i>Violazione degli obblighi di transizione digitale</i>).....	101
Articolo 42 (<i>Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19</i>).....	104
Articolo 42-bis (<i>Disposizioni in materia sanitaria</i>)	109
Articolo 43 (<i>Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili</i>)	110
TITOLO III PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR. 112	
Articolo 44 (<i>Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto</i>)	112
Articolo 45 (<i>Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici</i>).....	115
Articolo 46 (<i>Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico</i>)	121
TITOLO IV CONTRATTI PUBBLICI 122	
Articolo 47 (<i>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC</i>).....	122
Articolo 47-bis (<i>Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto</i>)125	
Articolo 47-ter (<i>Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari</i>).....	125
Articolo 47-quater (<i>Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici PNRR e PNC</i>)	126
Articolo 48 (<i>Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC</i>).....	126
Articolo 49 (<i>Modifiche alla disciplina del subappalto</i>)	127
Articolo 50 (<i>Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC</i>).....	129
Articolo 51 (<i>Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76</i>)	130
Articolo 52 (<i>Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti</i>)	132
Articolo 53 (<i>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici</i>).....	133
Articolo 54 (<i>Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo</i>)	136

Articolo 55 (<i>Misure di semplificazione in materia di istruzione</i>).....	138
Articolo 55-bis (<i>Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale</i>)	141
Articolo 55-ter (<i>Semplificazione in materia di incasso degli assegni</i>).....	141
Articolo 56 (<i>Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>).....	141
Articolo 56-bis (<i>Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL</i>).....	142
Articolo 56-ter (<i>Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca</i>).....	143
Articolo 56-quater (<i>Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30</i>).....	143
TITOLO V SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	144
Articolo 57 (<i>Zone Economiche Speciali</i>).....	144
Articolo 57, comma 1, lett. b), n. 4 (<i>Credito di imposta ZES</i>).....	147
Articolo 58 (<i>Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne</i>).....	149
Articolo 59 (<i>Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale</i>).....	149
Articolo 60 (<i>Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale</i>).....	150
Articolo 60-bis (<i>Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie</i>)	150
TITOLO VI MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.....	151
Articolo 61 (<i>Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo</i>).....	151
Articolo 62 (<i>Modifiche alla disciplina del silenzio assenso</i>).....	152
Articolo 63 (<i>Annullamento d'ufficio</i>).....	152
Articolo 63-bis (<i>Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico</i>).....	152
TITOLO VII ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	153
Articolo 64 (<i>Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca</i>).....	153
Articolo 64-bis (<i>Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica</i>).....	161
Articolo 64-ter (<i>Proroga degli organi degli Enti parco nazionali</i>).....	162
Articolo 64-quater (<i>Fruizione delle aree naturali protette</i>).....	162
Articolo 64-quinquies (<i>Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica</i>).....	162
Articolo 65 (<i>Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali</i>).....	163
Articolo 65-bis (<i>Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno</i>).....	164
Articolo 66 (<i>Disposizioni urgenti in materia politiche sociali</i>).....	165
Articolo 66-bis (<i>Modifiche a disposizioni legislative</i>).....	166
Articolo 66-ter (<i>Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare</i>).....	169
Articolo 66-quater (<i>Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità</i>).....	169

<i>Articolo 66-quinquies (Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalità di protezione civile)</i>	<i>170</i>
<i>Articolo 66-sexies (Clausola di salvaguardia).....</i>	<i>170</i>

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

I commi 1 e 8, già presenti nel testo iniziale, dispongono rispettivamente la conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con le modifiche approvate e l'entrata in vigore della legge di conversione il giorno successivo della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

I commi da 2 a 7 sono stati inseriti durante l'esame in prima lettura.

Il comma 2 prevede che il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59.

Il comma 3 stabilisce che il Governo fornisca altresì alle Commissioni parlamentari competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere eventuali criticità relative all'attuazione del PNRR.

Il comma 4 dispone che il Governo trasmetta, inoltre, alle Commissioni parlamentari competenti i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR.

Il comma 5 prevede che sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese di cui al comma 1-septies, le Commissioni parlamentari competenti: a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani; b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

Il comma 6 stabilisce che le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS».

Il comma 7 prevede che i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.

Al riguardo, andrebbe confermato che la stipula del protocollo d'intesa da parte del Parlamento con le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1-*sexies*, potrà essere effettuata senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, potendo a tal fine avvalersi le Amministrazioni interessate delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

PARTE I

GOVERNANCE PER IL PNRR

TITOLO I

SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR

Articolo 1

(Principi, finalità e definizioni)

L'articolo definisce le finalità del decreto-legge, precisando le definizioni utilizzate nel testo del provvedimento e chiarisce che le disposizioni in esso contenute sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di "rapporti dello Stato con l'Unione europea" (ai sensi dell'art.117, comma 2, lett. *a*), della Costituzione) e definizione dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione).

La RT ribadisce che la disposizione individua i principi e le finalità del decreto-legge e chiarisce i significati dei termini utilizzati nel presente decreto-legge ai fini di una chiara ed univoca lettura delle disposizioni ivi contenute.

Evidenzia che la norma riveste carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico dello Stato.

Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Cabina di regia)

L'articolo disciplina la Cabina di regia preposta all'indirizzo, impulso e coordinamento della fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 1 prevede che essa sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, e che vi partecipino i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. Con un'integrazione approvata in prima lettura, è previsto che in relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che determinano il rientro del personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.

Il comma 2, alle lettere a)-l), fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce gli ambiti e le attività su cui la Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. E' stabilito che il

Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività¹.

Il comma 3, nel testo modificato in prima lettura², afferma che alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome, ovvero, il Presidente dell'ANCI e il Presidente dell'UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri e che possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, anche i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.

Il comma 4 dispone che il Comitato interministeriale per la transizione digitale e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica, svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di loro rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno del Comitato interministeriale.

Il comma 5, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura³, prevede che negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, con la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, è stabilito che ai predetti Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il comma 6 aggiorna l'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rivedendo la composizione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, onde prevedere che di esso facciano parte due (non già uno, come attualmente previsto) rappresentanti della Presidenza del Consiglio, uno dei quali sia nominato dal Ministro per gli affari regionali e le

¹ In particolare, i campi di azione della Cabina di regia sono i seguenti: a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR; b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi; c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione; e) trasmette con cadenza semestrale alle Camere, alla Conferenza unificata e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti; f) aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR; g) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone l'attivazione dei poteri sostitutivi; i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all'articolo 3; l) promuove attività di informazione e comunicazione.

² Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 luglio 2021, pagina 5.

³ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 luglio 2021, pagina 5.

autonomie. Rimane invariata la restante articolazione di tale Comitato, composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali; partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Il comma *6-bis*, anch' esso inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁴, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri possa deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. È previsto che le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8, assicurino che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.

La RT certifica che la norma attribuisce alla Cabina di regia poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR, di ricognizione periodica e aggiornamento alla Presidenza del consiglio dei Ministri sullo stato di avanzamento del piano in base all'attività di monitoraggio svolta dal Servizio Centrale per il PNRR.

Certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, vi si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le integrazioni apportate ai commi 1 e 3 e l'aggiunta del comma *6-bis* sono al momento sprovvisti di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sull'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Cabina di regia per l'attuazione degli interventi del PNRR disciplinata dai commi 1-5, posto che la RT si limita ad assicurare che le relative attività potranno essere svolte nell'ambito delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente a valere degli stanziamenti iscritti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbero richiesti dati e gli elementi dimostrativi dell'effettiva idoneità delle risorse, ad assicurare il funzionamento e l'operatività della Cabina di regia.

Sul punto, pur considerando la segreteria tecnica istituita dall'articolo 4 e pur prendendo atto della conferma dell'invarianza intervenuta da parte del Governo nel corso dell'esame in prima lettura⁵, andrebbero richiesti elementi informativi più precisi in merito ai capitoli interessati e agli stanziamenti già previsti ai sensi della

⁴ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 luglio 2021, pagina 5.

⁵ A tale proposito, il ministero dell'economia e delle finanze, nel corso dell'esame in prima lettura, si è limitato a confermare " la neutralità finanziaria della disposizione in esame ". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, *Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo*, 29 giugno 2021, pagina 2, in Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti.

legislazione vigente, nonché le valutazioni in merito alla rimodulabilità delle relative dotazioni al fine di assicurare la copertura dei nuovi fabbisogni di spesa riconducibili all'attivazione e al funzionamento del nuovo organismo in parola, di cui andrebbero peraltro circostanziati gli oneri.

A tal fine, andrebbe perciò valutato l'inserimento di una specifica clausola di neutralità, che va da sé dovrebbe essere accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità.

Sul comma 6, in riferimento all'ampliamento (da uno a due membri) ivi disposto della rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri presso il Comitato tecnico di supporto al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), premesso che il comma 7 dell'articolo 57-*bis*, del D. Lgs. n. 152/2006 esclude il riconoscimento di qualsiasi emolumento e rimborso spese ai componenti del comitato tecnico per la partecipazione ai suoi lavori, nulla da osservare.

Nulla avendo da rilevare circa le integrazioni di cui ai commi, 3 e 5 approvate in prima lettura, occorre soffermarsi sulle integrazioni apportate al comma 1 e sul comma 6-*bis*, inserite in prima lettura.

In merito all'integrazione al comma 1, dal momento che la disposizione ivi aggiunta prevede che, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, resti sospesa l'applicazione di disposizioni che determinano il rientro del personale presso l'amministrazione statale di "provenienza", nei casi in cui questo presti la propria attività in amministrazioni interessate dagli interventi del PNRR, ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari, fermo restando la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito al numero del personale delle Amministrazioni centrali in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni al fine di consentire una valutazione dell'impatto della norma, atteso che ai richiamati istituti si associano come noto diversi effetti finanziari per le diverse amministrazioni interessate⁶.

Sul comma 6-*bis* andrebbero infine richiesti documentate chiarificazioni in merito alla compatibilità della clausola ivi prevista con la gamma degli interventi già stabiliti nel PNRR e approvati dalla Commissione UE, nonché rassicurazioni in merito alla effettiva possibilità che il monitoraggio ivi previsto da parte del Dipartimento delle Politiche di coesione possa essere effettuato, potendo lo stesso organismo avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono per esso già previste dalla legislazione vigente.

⁶ Sul punto, si evidenzia che ciò potrebbe determinare effetti di maggior onere. Ciò, da un lato, per le amministrazioni destinatarie del personale, qualora le risorse eventualmente stanziati per far fronte alla corresponsione di eventuali oneri retributivi accessori in favore del personale interessato non dovessero risultare più sufficienti a garantire la prosecuzione del servizio in esterno da parte del medesimo personale, dall'altro, per le amministrazioni statali di provenienza, qualora il differimento del rientro rispetto ai termini inizialmente previsti si rilevi idoneo a determinare un fabbisogno di sostituzioni nelle posizioni interessate, inizialmente non previsto.

Sul punto, andrebbe valutato l'inserimento di una specifica clausola di invarianza.

Articolo 3

(Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)

L'articolo prevede l'istituzione di un nuovo Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, con funzioni consultive.

In particolare, il comma 1, come modificato in prima lettura⁷, stabilisce che tale organo è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi nonché di Roma capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. Ai componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo. È previsto che i componenti siano individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività e che agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2 dispone che il Tavolo permanente svolga funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. È espressamente previsto che il Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

La RT ribadisce che la norma prevede l'istituzione con decreto del Consiglio dei ministri, di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale a cui partecipano i rappresentanti dei diversi livelli di governo centrale e territoriale e dei rispettivi organismi associativi, i rappresentanti delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università della ricerca e della società civile-

I componenti dell'istituendo tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale sono individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Alla disposizione vi si provvede, pertanto, con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

Le modifiche al comma 1 apportate nel corso dell'esame in prima lettura non sono accompagnate da **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT si limita ad assicurare che le attività del Tavolo permanente potranno essere svolte nell'ambito delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente a valere degli stanziamenti iscritti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, considerando anche che la norma

⁷ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 luglio 2021, pag.

esclude espressamente la corresponsione di qualsiasi emolumento e rimborso spese ai relativi componenti e tenuto conto di quanto previsto anche dall'articolo 4, andrebbero comunque richiesti i dati e gli elementi che si presentino idonei a comprovare l'effettiva congruità delle predette risorse, nei termini adeguati ad assicurare il funzionamento e l'operatività del Comitato.

Sul punto, pur considerando la segreteria tecnica istituita dall'articolo 4, andrebbero richiesti puntuali elementi informativi in merito ai capitoli interessati del bilancio della presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le valutazioni del Governo in merito alla rimodulabilità delle relative dotazioni, al fine di assicurare la copertura dei nuovi fabbisogni di spesa, di cui andrebbero peraltro definiti gli oneri in connessione alle risorse umane e strumentali indispensabili al suo funzionamento.

Quanto alle modifiche e integrazioni apportate in prima lettura al comma 1, ritenendo il lo rilievo meramente ordinamentale, nulla da osservare.

Articolo 4

(Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'articolo prevede l'istituzione di una Segreteria tecnica, collocata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente.

In particolare, il comma 1 stabilisce che tale Segreteria sia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. È previsto che la Segreteria tecnica operi in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo.

Il comma 2 stabilisce nel dettaglio i compiti di tale Ufficio: *a)* supporto alla Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni; *b)* elaborazione di periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; *c)* individuazione e segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia; *d)* acquisizione dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi; *e)* ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12; *f)* istruzione dei procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo. 30 luglio 1999, n. 30, prevedendo che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

La RT certifica che la disposizione prevede la istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto

alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente previsti dagli articoli 2 e 3 del provvedimento.

Ribadisce che la disposizione prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente previsti dagli articoli 2 e 3 del provvedimento. Il comma 3 autorizza la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere del bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Co.3	s	c	0,20	0,4	0-4	0,4	0,20	0,4	0-4	0,4	0,20	0,4	0-4	0,4

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sebbene sia previsto che l'istituzione della Segreteria tecnica avverrà nell'ambito dell'autonomia della Presidenza del Consiglio dei ministri (come noto disciplinata dall'art. 7 del D.lgs. n. 303/1999) e che l'autorizzazione di spesa indicata al comma 3 risulta chiaramente predisposta come limite massimo di spesa, si rende indispensabile l'acquisizione dei dati e degli elementi che sono stati adottati nella quantificazione del relativo onere al fine ultimo di consentire una valutazione in merito alla della previsione di spesa rispetto alle finalità indicate della norma.

Ciò detto, considerando peraltro che la RT non fornisce elementi informativi in ordine all'inquadramento del personale che sarà chiamato ad operare presso la struttura tecnica, i cui profili non sono circostanziati nemmeno dalla norma.

Per i profili di copertura, si rinvia all'articolo 16.

Articolo 4-bis

(Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁸, prevede al comma 1 che al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce struttura di "missione" della PCM ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo

⁸ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 luglio 2021.

che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Il comma 2 stabilisce che per le finalità di cui al comma 1, il contingente di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999⁹. Il contingente può essere composto altresì da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

Il comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste.

Il comma 4 dispone che gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.

Il comma 5 prevede che per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo è stato inserito nel corso della prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma di cui al comma 5 reca una autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa per il biennio 2022-2023 e per il triennio 2024-2026, va considerato che il dispositivo di cui ai commi 1-4 si prevede *in primis* la proroga della Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità sino al completamento del PNRR nel 2026, presenta molteplici aspetti meritevoli di approfondimento.

⁹ In particolare, ivi si prevede che il personale dipendente del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.

In tal senso, in aggiunta ai presumibili oneri da considerare per il funzionamento dell'organismo (uffici, dotazioni informatiche etc.), il comma 2 prevede che a tale ufficio sia assegnato un contingente di esperti formato da personale non dirigenziale, in numero non superiore a quindici.

Per i profili di interesse, ne consegue che la dimostrazione della compatibilità di un meccanismo di limite massimo di spesa, a fronte di un onere di personale che è rimodulabile nei limiti di una platea massima di unità determinata dalla norma (fino a n. 15 unità), andrebbe suffragata alla luce di una RT, che evidenzia in dettaglio i criteri considerati per la stima delle spese, in dipendenza del relativo bacino di reclutamento espressamente considerato dalla norma, e considerando anche che lo stanziamento dovrà con ogni probabilità provvedere altresì a coprire pure i fabbisogni di funzionamento della Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

A ben vedere, ciò si rende indispensabile al fine di consentire una prima valutazione del grado di congruità delle risorse ivi stanziare, per cui andrebbero richiesti i dati ed i criteri considerati nella quantificazione degli oneri previsti per ciascuna annualità del biennio 2022/2023 e per le annualità del triennio 2024/2026.

Inoltre, andrebbero chiariti gli effetti finanziari della proroga *ex lege* fino al 2026 degli incarichi già conferiti prevista dal comma 4.

Quanto poi ai profili di copertura finanziaria, va evidenziato che la formula di copertura indicata al comma 6, dal momento che si limita a porre l'onere a carico del bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri, si pone in esplicita violazione della legge di contabilità, pone nuovi e maggiori oneri puntualmente determinati in una autorizzazione di spesa a carico di risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Sul punto, pur considerando che la citata struttura della Segreteria tecnica, già costituita presso la soppressa struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, è stata da ultimo prorogata fino al 2023 dell'articolo 367 della legge di bilancio 2021¹⁰, anche in tal caso con oneri a valere del bilancio della Presidenza, andrebbero chiarite le modalità attraverso cui si creerebbero in bilancio i necessari margini di disponibilità, fornendosi evidenza delle coordinate contabili interessate dalla rimodulazione delle risorse che si renderà necessario effettuare ai fini della copertura del nuovo onere in questione¹¹.

¹⁰ La RT finale annessa alla legge di bilancio 2021 ha riferito che " La disposizione proroga fino al 31/12/2023 la segreteria tecnica costituita presso la struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità successivamente sostituita, a far data dal 1° gennaio 2020, dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. Gli oneri relativi ai compensi degli esperti della Segreteria tecnica, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sono posti a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, le spese da sostenere per i suddetti compensi troveranno la loro copertura finanziaria tramite le risorse allocate sull'apposito capitolo di spesa "839-Spesa per gli esperti della Segreteria tecnica di supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" iscritto nel CRI "Segretariato generale".Cfr. RT finale annessa all'A.S. 2054.

¹¹ Sul punto, si rinvia alla riflessione già formulata a suo tempo. Cfr. Nota di Lettura n. 198, pagina 186-187.

Articolo 5

(Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione)

L'articolo istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. Inoltre, reca disposizioni relative al funzionamento dell'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica, chiamato ad operare in raccordo con la suddetta Unità per la regolazione.

In particolare, il comma 1 prevede che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.

Il comma 2 colloca l'Unità nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, stabilendone la durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, e fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. E' stabilito che all'Unità è assegnato un contingente di personale nei limiti delle risorse di cui al comma 4, e che l'Unità operi in raccordo con il gruppo di lavoro sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 3, alle lettere a)- e) assegna all'organismo neo istituito i seguenti compiti: a) individuazione, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, degli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi; b) coordinamento, anche sulla base delle verifiche d'impatto della regolamentazione curate dalle amministrazioni, nonché l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione; c) elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa; d) promozione e potenziamento di iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale; e) recezione e formulazione di ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

Il comma 4 autorizza la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, stabilendo che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell'articolo 16.

Il comma 5, alle lettere a)-e), individua gli ambiti in cui l'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opererà in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.¹²

La RT ribadisce che la disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione *ad hoc* alla cui attuazione si provvede mediante autorizzazione della spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e 400.000 euro per gli anni dal 2022 al 2026 aggiunti rispetto agli ulteriori stanziamenti che verranno definiti a

¹² I due uffici opereranno in raccordo nello svolgimento dei seguenti compiti: a) promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR; b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR; c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese; d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.

valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del d.lgs. 303/1999.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Sul comma 5, assicura che le misure recate, di carattere ordinamentale, non introducono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si declinano le competenze dell'Ufficio per la semplificazione in termini coerenti a quelli individuati dal Piano.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
C.1-3	S	C	0,20	0,4	0,4	0,4	0,20	0,4	0,4	0,4	0,20	0,4	0,4	0,4

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma reca un'autorizzazione di spesa riferita all' articolo nel suo complesso (al comma 4, euro 200.000 per il 2021 ed euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) e non esclusivamente per gli oneri correlati all'istituzione dell'Unità di missione prevista dal comma 1, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione anche in merito agli ipotizzabili effetti d'oneri correlati all'attuazione del comma 5.

Si evidenzia che la RT non fornisce alcun elemento di informazione circa il numero e i costi del personale che sarà assegnato all'Unità di missione. Pertanto, andrebbero richiesti i dati e gli elementi di quantificazione considerati nella stima degli oneri relativi al personale che verrà assegnato a tale Unità.

Inoltre, il comma 5 dispone che l'Unità neo istituita in raccordo con il già esistente Ufficio per la semplificazione presso la presidenza del consiglio saranno chiamati a promuovere e coordinare la gestione delle complesse procedure relative al PNRR anche attraverso “le *task force* di esperti multidisciplinari previste dal medesimo PNRR”.

Pertanto, andrebbero richiesti elementi di valutazione idonei a comprovare la neutralità finanziaria delle nuove funzioni assegnate all'Ufficio per la semplificazione di cui al comma 5, ovvero, alla stima del relativo nuovo onere, con particolare riguardo all'impiego delle summenzionate *task force*.

Articolo 6 **(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)**

L'articolo istituisce presso il MEF - Dipartimento RGS - un ufficio centrale di livello dirigenziale generale denominato "*Servizio centrale per il PNRR*" avente compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, articolato in n.6 uffici di livello dirigenziale non generale. Inoltre, istituisce presso il medesimo dipartimento cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti).

In particolare, il comma 1 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. È stabilito che il Servizio operi altresì nella gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Si prevede che il Servizio si articola in n. 6 uffici di livello dirigenziale non generali e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9.

Il comma 2 specifica che per lo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della RGS. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.5 posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere dall'anno 2022, prevedendo che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

La RT certifica sul comma 1, che la norma istituisce presso il ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato "Servizio centrale per il PNRR", con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale.

In merito al comma 2, conferma che la norma istituisce presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti, ai fini del raccordo del "Servizio Centrale per il PNRR" con l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria Generale dello Stato.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 a decorrere dal 2022.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della disposizione sono illustrati nella tabella seguente:

		2021 (6 mesi)	2022 a decorrere
Comma 1	1 DG PNRR	130.077	260.154
	6 II fascia	435.897	871.794
Comma 2	5 II fascia CSR RGS	363.248	726.495
TOTALE		929.222	1.858.443

In dettaglio, gli oneri in ragione annuo sono i seguenti:

Qualifica	Retribuzione pro capite (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP complessivi	Retribuzione pro capite (lordo Stato)	Unità da assumere	Onere a regime (dall'anno 2022)
Dirigente generale	188.000	72.154	260.154	1	260.154
Dirigente di seconda fascia	105.000	40.299	145.299	11	1.598.289

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggio entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Co. 1	S	C	0,13	0,26	0,26	0,26	0,13	0,26	0,26	0,26	0,13	0,26	0,26	0,26
Co. 1	E	T/C					0,04	0,13	0,13	0,13	0,04	0,13	0,13	0,13
Co. 1	S	C	0,44	0,87	0,87	0,87	0,44	0,87	0,87	0,87	0,44	0,87	0,87	0,87
Co. 1	E	T/C					0,21	0,42	0,42	0,42	0,21	0,42	0,42	0,42
Co. 3	S	C	0,36	0,73	0,73	0,73	0,36	0,73	0,73	0,73	0,36	0,73	0,73	0,73
Co. 3	E	T/C					0,18	0,35	0,35	0,35	0,18	0,35	0,35	0,35

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, posto che la determinazione della autorizzazione di spesa recata dalla norma (euro 930.000 per il 2021 ed euro 1.859.000 a decorrere dal 2022) si presenta coerente con i dati e gli elementi di valutazione forniti dalla RT e che questi ultimi sono prudenzialmente conformi ai dati retributivi medi riportati dal conto annuale della R.G.S.¹³, non ci sono osservazioni.

In relazione al profilo cronologico degli oneri ivi complessivamente stimati dalla RT a regime, pur essendo limitata al 2026 la durata del PNRR, prendendo atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura¹⁴, in ordine alla circostanza rilevata in detta sede, per cui l'autorizzazione di spesa è ivi disposta in via permanente, nonostante l'operatività limitata nel tempo di altri organismi istituiti dal

¹³ In proposito, i dati relativi al Conto Annuale della R.G.S., aggiornati però al 2019, indicano in corrispondenza della posizione dirigenziale di livello generale presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un costo medio annuo lordo pari a 214.357 euro annui, comprensivi di 64.727 euro di componenti fondamentali (stipendio, Indennità integrativa speciale (I.I.S.); R.I.A. e 13° mensilità) e 149.630 di componenti indennitarie e accessorie. Per le posizioni dirigenziali di livello non generale il costo medio annuo è indicato in 133.573 euro annui, di cui 46.544 di trattamento "fondamentale" e 87.029 euro di componenti "accessorie". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2019, sul sito *internet* del dicastero.

¹⁴ In particolare il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che " il Servizio centrale per il PNRR svolge le attività attribuite dall'articolo 6 del d.l. 77/2021 anche in relazione agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legge 59/2021 cofinanziati da risorse PNRR e risorse nazionali, si conferma il carattere permanente della struttura. Le funzioni assegnate al Servizio Centrale per il PNRR, difatti, non si esauriscono nelle attività inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma comprendono anche quelle concernenti l'iniziativa Next Generation EU e dovranno necessariamente protrarsi oltre il completamento del PNRR stesso, tenuto anche conto del carattere permanente delle riforme da avviare e agli investimenti previsti dal PNRR". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, *Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo*, 29 giugno 2021, pagina 2, in Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti.

provvedimento in esame (la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 e le Unità di missione di cui all'articolo 8), nulla da osservare.

Quanto ai profili di copertura, si rinvia all'articolo 16.

Articolo 6-bis **(Piano nazionale dei dragaggi sostenibili)**

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, istituisce il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici.

In particolare si prevede l'approvazione di un decreto interministeriale riguardante il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili.

Si attribuisce alle attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere, la qualifica di interventi di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Tali interventi costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

Si prevede che l'autorizzazione alle attività di dragaggio venga rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241/1990.

Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur in considerazione della presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria e atteso che la norma attribuisce una serie di attività e compiti alle amministrazioni interessate, nonché fissa dei termini precisi per la conclusione del procedimento unico, appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa l'effettiva sostenibilità delle predette funzioni innovative nell'ambito delle risorse presenti a legislazione vigente.

Articolo 7 **(Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)**

L'articolo delinea il meccanismo dei controlli sull'attuazione del PNRR mediante la creazione di un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di *audit* presso il Dipartimento della RGS - IGRUE.

In particolare, il comma 1 istituisce presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. E' stabilito che l'ufficio operi in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR

avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Il comma 2 stabilisce che l'Unità di missione del PNRR istituita *ad hoc* presso il Dipartimento della R.G.S. di cui all'articolo 1, comma 1050, legge di bilancio 2021, provveda, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, assicurando il rispetto degli articoli 19 (*Valutazione della Commissione*) e 20 (*Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio*) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi. È previsto che concorra inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio 2021 e svolga attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. In seguito ad un'integrazione approvata nel corso della prima lettura¹⁵, è stato previsto che al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Il comma 2-*bis*, anch'esso inserito in prima lettura, prevede che all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 (*Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze*), laddove sono stabiliti i compiti dell'ufficio del coordinamento legislativo, siano soppressi i compiti di consulenza giuridica nei confronti dei Sottosegretari.

Il comma 3, come modificato in prima lettura, dispone che l'Unità di missione si articoli in n.2 uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è apportata una modifica sopprimendo la parte che prevede che il contratto per l'incarico dirigenziale generale di studio sia di durata triennale rinnovabile una sola volta. Con una modifica apportata in prima lettura, si sopprime inoltre il periodo che prevede l'indisponibilità, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

Il comma 4, come integrato in prima lettura, prevede che per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il MEF - Dipartimento RGS è autorizzato a conferire 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali o a ricorrere alle deroghe ai limiti percentuali per gli incarichi dirigenziali ad esterni previste dall'articolo 1, comma 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche.

¹⁵ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 16 luglio 2021, pagina 5.

Il comma 5 prevede che si provveda alla ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del MEF, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo.

Il comma 6 attribuisce alla Sogei S.p.A. (società *in house* del MEF) il compito di assicurare il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l. (società a intera partecipazione del MEF) secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla stessa Società non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 (Gestione del personale) delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7, come modificato in prima lettura, riguarda la Corte dei conti, a cui si attribuisce il compito di esercitare il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.

Il comma 8, aggiornato in prima lettura, prevede che, ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 9, come riformulato in prima lettura, prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La RT riferita al testo iniziale descrive il contenuto delle disposizioni.

Quanto al **comma 5** afferma che la previsione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al **comma 6** ribadisce che ivi si prevede che la Sogei S.p.A. assicura il **supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR e a tal fine può anche avvalersi** di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità

che saranno definite in specifica Convenzione, **nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** Tale previsione, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 7 afferma che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di attività di controllo istituzionalmente svolta dalla Corte dei Conti.

Il comma 8 prevede che le amministrazioni centrali titolari di interventi possono stipulare **specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Illustra gli oneri relativi al testo iniziale nella tabella seguente:

		2021 (6 mesi)	2022 a decorrere
Comma 1	1 II fascia Igrue	72.650	145.299
Comma 3	2 II fascia Unità	145.299	290.598
TOTALE		217.949	435.897

In dettaglio, gli oneri in ragione annua sono i seguenti:

Qualifica	Retribuzione pro capite (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP complessivi	Retribuzione pro capite (lordo Stato)	Unità da assumere	Onere a regime (dall'anno 2022)
Dirigente di seconda fascia	105.000	40.299	145.299	3	435.897

Le integrazioni apportate al comma 2, 3, 7 e 8, l'inserimento del comma 2-*bis* e la riformulazione del comma 9 sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che l'autorizzazione di spesa disposta ai sensi del comma 9 (euro 1.255.046 per il 2021 ed euro 3.428.127 annui a decorrere dal 2022), ha subito una notevole integrazione rispetto agli importi iniziali (risultando così in aumento di 1.037.046 euro per il 2021 e di 2.992.127 euro a decorrere dal 2022), per effetto di modifiche approvate ai commi precedenti.

A tale proposito, andrebbero richiesti tutti gli elementi di quantificazione considerati nell'aggiornamento della stima degli oneri, che dovrebbero corrispondere: a 50 unità con posizione economica F3 da reclutare ai sensi del comma 2; alla nuova copertura necessaria per coprire un posto di dirigente generale già previsto dalla legge di bilancio 2021 per effetto della soppressione disposta dal comma 3; a un nuovo posto di dirigente generale istituito dal comma 4.

Sui singoli profili indicati, va innanzitutto evidenziato in merito all'integrazione al comma 2, che andrebbero acquisiti i dati inerenti alla quantificazione degli oneri, atteso che la norma prevede il reclutamento di una platea definita di 50 unità (non "fino a") ragion per cui l'onere non si presenta rimodulabile, indicandosi a fronte di una autorizzazione di spesa posta a copertura come limite massimo, una platea assunzionale definita.

Quanto poi al comma 3, occorre evidenziare che l'avvenuta soppressione, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, della clausola di "indisponibilità" degli incarichi dirigenziali, già prevista per la compensazione dell'onere relativo alla posizione dirigenziale di primo livello inerente alla unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050 della legge di bilancio 2021, al fine di assicurarne la invarianza degli oneri, determina che per la posizione dirigenziale aggiuntiva si determini un onere aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente, di cui andrebbe indicato l'onere e certificata la copertura nel quantum di risorse autorizzate dal comma 9. A tale proposito, la RT alla legge di bilancio non forniva i dati di quantificazione necessari.

Parimenti sull'integrazione al comma 4, relativamente alla previsione di una posizione dirigenziale di livello generale con funzioni di consulenza e studio, andrebbero evidenziati gli oneri annui previsti, per la componente principale ed accessoria del relativo trattamento economico.

Per quanto riguarda i restanti oneri già previsti dal testo originario dell'articolo, pari a 218.000 euro per l'anno 2021 e a 436.000 euro a decorrere dal 2022 e corrispondenti all'istituzione di un posto di dirigente generale prevista dal comma 1 e di due posti di dirigente non generale previsti dal comma 3, anche considerando gli elementi forniti in prima lettura il Dipartimento della R.G.S ad integrazione dei primi chiarimenti acquisiti anche sui profili di quantificazione¹⁶, nulla da osservare¹⁷.

Circa poi la neutralità della previsione del conferimento di sette incarichi di livello dirigenziale non generale a tempo determinato presso la Ragioneria generale dello Stato in deroga al limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti di livello non generale previsto a normativa vigente, in considerazione delle risposte fornite dalla Ragioneria¹⁸, nulla da osservare.

Inoltre, sul medesimo comma 4, in merito al previsto avvalimento della Società Studiare sviluppo S.r.l. di proprietà del Ministero dell'economia per la selezione delle

¹⁶ A tale proposito, il Dipartimento della R.G.S. ha rilevato che " *nel far presente che l'ufficio di audit svolge le attività attribuite dall'articolo 7 del d.l. 77/2021 anche in relazione agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legge 59/2021 cofinanziati da risorse PNRR e risorse nazionali, si conferma il carattere permanente dell'ufficio. Le funzioni assegnate, difatti, non si esauriscono nelle attività inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma comprendono anche quelle concernenti l'iniziativa Next Generation EU e dovranno necessariamente protrarsi oltre il completamento del PNRR stesso, tenuto anche conto del carattere permanente delle riforme da avviare e degli investimenti previsti dal PNRR.*". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, *Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo*, 29 giugno 2021, doc. cit., in Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti.

¹⁷ In proposito, i dati relativi al Conto Annuale della R.G.S., aggiornati però al 2019, per le posizioni dirigenziali di livello non generale il costo medio annuo è indicato in 133.573 euro annui, di cui 46.544 di trattamento "fondamentale" e 87.029 euro di componenti "accessorie". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2019, sul sito internet del dicastero.

¹⁸ In proposito, il Dipartimento della R.G.S. ha chiarito che " *il numero dei dirigenti da assumere è desumibile dalla lettura complessiva e congiunta delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7, in cui si prevede di attribuire n. 14 incarichi dirigenziali non generali (n. 11 previsti dall'art. 6 e n. 3 dall'art. 7), di cui n. 7 da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e le restanti 7 unità da assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali. La relativa copertura finanziaria è indicata al comma 3 dell'art. 6 (n. 11 unità) e al comma 9 dell'art. 7 (n. 3 unità).*". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, *Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo*, 29 giugno 2021, doc.cit., in Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti.

candidature per l'incarico, andrebbe confermato che ciò potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 6, dal momento che la norma ivi prevista è retta da una specifica clausola di invarianza finanziaria, andrebbero richiesti i dati ed elementi di valutazione idonei a comprovarne la sostenibilità. La norma consente a Sogei S.p.A. di selezionare esperti, avvalendosi in via convenzionale della Società Studiare Sviluppo S.r.l., cui affidare attività di supporto all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Si rammenta che la prima società è inclusa nell'elenco Istat, mentre la seconda è esterna al conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. La relazione tecnica non evidenzia i profili di spesa connessi, per un verso alla retribuzione degli esperti, per altro verso all'attuazione della convenzione con Società Studiare Sviluppo S.r.l. Andrebbero quindi esplicitati tali elementi ed indicate le risorse disponibili per far fronte alle relative occorrenze finanziarie tenuto conto che Sogei S.p.A. appartiene al perimetro della p.a.

Sul comma 7, posto che la RT conferma che i compiti in materia di controllo di gestione sull'attuazione del PNRR attribuiti alla Corte dei conti, nell'ambito di quelli già svolti dall'Organo di controllo ai sensi della legislazione vigente, e della conferma fornita in prima lettura che gli stessi potranno effettivamente essere fronteggiati nel quadro delle sole risorse disponibili, non ci sono osservazioni¹⁹.

Sul comma 8, acquisita conferma in prima lettura che i protocolli che le amministrazioni possono stipulare con la Guardia di finanza per le attività di controllo in materia di attuazione del PNRR, verranno attuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica²⁰, non ci sono osservazioni.

Infine, sul comma 9, come riformulato per effetto dell'inserimento delle novelle approvate in prima lettura, andrebbero richieste conferme in merito alle residue disponibilità esistenti sul FISPE e sui fondi speciali di parte corrente per il 2021 e dal 2022, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze dispendiate eventualmente già programmate a carico dei medesimi stanziamenti.

Articolo 8 ***(Coordinamento della fase attuativa)***

L'articolo detta disposizioni per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, prevedendo che ciascuna amministrazione centrale titolare di parte degli interventi previsti nel Piano, individui una struttura di livello dirigenziale generale (esistente o di nuova istituzione), articolata fino a un massimo di n.3 uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale, che funga da punto di contatto con il

¹⁹ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, *Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo*, 29 giugno 2021, doc.cit., in Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti.

²⁰ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, *Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo*, 29 giugno 2021, doc.cit., in Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti.

Servizio centrale per il PNRR e svolga attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, sulla base di apposite linee guida da essa adottate.

In particolare, il comma 1 prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 stabilisce che la struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La struttura provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 3 prevede che la struttura di cui al comma 1 vigili affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge, inoltre, attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.

Il comma 4 prevede che la struttura vigili sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse; adotta, inoltre, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche sulla base di protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza. Essa è inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.

Il comma 5 prevede che al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e div riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.

Il comma 5-bis, aggiunto in prima lettura²¹, prevede che ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR svolga periodici Tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento, e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto, anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai Tavoli di settore e territoriali di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

²¹ Nel testo sostituito su espressa richiesta del Dipartimento della R.G.S nel corso dell'esame svoltosi Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., Nota prot. 212318/2021 del 21 luglio 2021, pag. 2.

Il comma 6 autorizza la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, prevedendo che agli oneri previsti ai soli commi 1-5, si provveda ai sensi dell'articolo 16²².

A seguito delle modifiche in prima lettura²³, si sono aggiunti i commi 6-*bis*-6-*quater*.

Il comma 6-*bis* contiene norme sul personale del Ministero del turismo. In particolare, consente al Ministero del turismo di svolgere le procedure di assunzione a tempo indeterminato già previste dall'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 - mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

Il comma 6-*ter* autorizza l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere. Questo personale si aggiunge alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente.

Il comma 6-*quater* contiene norme di natura finanziaria, in particolare prevedendo che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-*ter*, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La RT riferisce che la disposizione al comma 1 prevede che ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi previsti nel PNRR, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce, una unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, ed adotta il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Sui commi 2 3 e 4, certifica che ivi si definiscono i compiti attribuiti alla struttura in parola.

Quanto al comma 5, conferma che detta disposizioni in ordine alle clausole da prevedere nei bandi e negli avvisi per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse.

Il comma 6 autorizza la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Le integrazioni apportate ai commi 5-*bis* e da 6-*bis* a 6-*quater* sono al momento sprovviste di **RT**.

²² La riformulazione del comma è stata richiesta dalla R.G.S. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., doc. cit. del 21 luglio 2021, pag. 2-3.

²³ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 16 luglio 2021, pagina 5.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica riferito al testo iniziale espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

mln di euro

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 1	S	C	8,79	17,58	17,58	17,58	8,79	17,58	17,58	17,58	8,79	17,58	17,58	17,58
c. 1	E	T/C					4,26	8,52	8,52	8,52	4,26	8,52	8,52	8,52

Al riguardo, per quanto riguarda i commi da 1 a 5, considerando che l'autorizzazione di cui al comma 6 è configurata come limite massimo di spesa e che gli oneri ad essa sottesi rinviano a spese di personale - queste ultime costituenti come noto oneri inderogabili - si prende atto delle risposte fornite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in merito ai dati e gli agli elementi considerati nella stima²⁴. Pertanto, nulla da osservare.

Quanto al comma 5-*bis*, pur essendo stati espressamente esclusi compensi di qualsiasi tipo per la partecipazione ai tavoli, andrebbero comunque richieste conferme che i relativi incontri possano essere espletati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che le Amministrazioni coinvolte possano a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Sui commi 6-*bis*-6-*quater*, occorre distinguere l'esame sul comma 6-*bis*, per i cui effetti si iscrivono appieno nell'ambito della autorizzazione già prevista dalla legislazione vigente ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 21/2021, da quelli associabili ai commi 6-*ter*-6-*quater* per cui si autorizza l'ENIT alla effettuazione di reclutamenti (in numero di 120 unità), a valere delle risorse iscritte nel proprio bilancio.

Innanzitutto, va osservato che la disposizione trova chiaramente copertura finanziaria a carico della legislazione vigente, per cui a tal fine si rende indispensabile una RT che dimostri che il bilancio dell'ENIT rechi la disponibilità delle necessarie risorse, nonché ragguagli in merito alla situazione aggiornata della relativa dotazione organica²⁵.

²⁴ In proposito, il Dipartimento della R.G.S. ha rilevato che "per il calcolo dell'onere complessivo è stato considerato il trattamento retributivo medio dei dirigenti di livello generale e di livello dirigenziale non generale in servizio presso le Amministrazioni centrali, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolari di interventi previsti nel PNRR. Trattasi comunque di un valore di spesa massimo da cui la individuazione del previsto limite finanziario. Tale quantificazione si riferisce a strutture eventuali sia nell'istituzione che nella composizione della stessa, la cui costituzione potrà avvenire con decreto del Ministro di riferimento con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tale sede si provvederà alla verifica della correttezza dell'onere previsto nonché sulla capienza delle risorse disponibili. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, *Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo*, 29 giugno 2021, doc. cit., in Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti.

²⁵ L'Enit è ente pubblico economico, contemplato nel comparto delle PA ai fini del SEC (Sotto settore "enti produttori di servizi economici"). La situazione organica a tutto il 2018 era di 71 unità, in servizio di cui 4 dirigenti, 46 impiegati a t.i. e 4 a t.d. e 71 impiegati in sedi estere. Cfr. Corte dei conti, Sezione Enti, Del. 19 novembre 2020; Referto sull' Enit - Agenzia per il turismo, tabella n. 3, pagina 15.

Per quanto riguarda la modalità di compensazione degli effetti finanziari su fabbisogno e indebitamento netto, prevista dal comma 6-*quater* a valere delle risorse iscritte a valere dello stanziamento previsto per la compensazione derivante dall'attualizzazione dei contributi pluriennali iscritto in bilancio ai sensi della legislazione vigente, si evidenzia che in tal modo si utilizzano risorse classificate in bilancio come in conto "capitale" per compensare maggiori spese di natura economica corrente, circostanza che prefigura una dequalificazione della risorse già previste a legislazione vigente. Inoltre, con specifico riferimento al capitolo dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze relativo allo stanziamento previsto del Fondo per la compensazione degli effetti relativi all'attualizzazione dei contributi pluriennali, segnalando che la relativa dotazione è di sola cassa, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli utilizzi già programmati per le medesime annualità in relazione alle finalità per esso previste dalla normativa vigente.

Articolo 8-bis ***(Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²⁶, prevede il rafforzamento della Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, che è stata già istituita con il compito di provvedere alla costante attuazione dei provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. E' espressamente previsto che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'integrazione è stata inserita in prima lettura e non è al momento provvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sotto il profilo contabilistico, premesso che la disposizione è retta da una clausola di invarianza, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole le norme debbano sempre essere accompagnate da RT illustrative degli elementi e dati idonei a comprovare la sostenibilità di tale previsione. Al contrario, come già riferito in passato, le stesse risolvendosi in mere affermazioni di "principio", prive di dimostrata fondatezza.

Ad ogni modo, preso atto che le disposizioni prevedono che tale rafforzamento sia realizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, appare comunque indispensabile l'acquisizione dei dati ed elementi di valutazione volti a chiarire come potrà essere realizzato il "rafforzamento" in parola dalle amministrazioni interessate, avvalendosi del personale in organico e delle dotazioni strumentali in loro possesso, in condizioni

²⁶ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 19 luglio 2021, pagina 5.

di invarianza finanziaria, risolvendosi altrimenti la norma in una mera enunciazione priva di effetti.

Articolo 9 ***(Attuazione degli interventi del PNRR)***

Il comma 1 prevede che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedano le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle loro specifiche competenze attraverso le proprie strutture, anche avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, oppure con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

Il comma 2 stabilisce che al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.

Il comma 3 prevede che gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

Il comma 4 afferma che le amministrazioni di cui al comma 1 assicurino la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze e siano tenute alla conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati rendendoli disponibili per le attività di controllo e di audit.

La RT conferma che la disposizione prevede che la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR è svolta dalle Amministrazioni centrali, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti locali in base alle relative competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, tramite le proprie strutture o facendo ricorso al supporto di soggetti attuatori esterni.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché vi si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle previste per il PNRR.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che il dispositivo stabilisce che la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR sia attuata, da parte delle Amministrazioni nel rispetto della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, andrebbero richieste conferme circa la natura programmatica della norma, considerato che la valutazione degli effetti finanziari prodotti dai singoli interventi verrà di volta in volta risolta in sede di analisi delle norme di rango legislativo che li autorizzeranno.

Articolo 10

(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

L'articolo introduce misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, prevedendo che le amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate, sulla base di apposite convenzioni.

In particolare, i commi 1 e 2 prevedono che per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni pubbliche, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). E' stabilito che l'attività di supporto copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.

Il comma 3 specifica che, ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), le stazioni appaltanti devono valutare la congruità economica dell'offerta delle società *in house*, con riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. La motivazione del provvedimento di affidamento a società *in house* da parte delle stazioni appaltanti deve dare conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento di Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali.

I commi 4 e 5 specificano che del supporto tecnico-operativo delle società *in house* qualificate, di cui ai commi 1 e 2, possono avvalersi, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, anche le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali. Spetta al Ministero dell'economia e delle finanze la definizione, per le società *in house* statali, dei contenuti minimi delle convenzioni. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

Il comma 6 dispone che ai fini dell'espletamento delle attività di supporto, le società *in house* possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze, di persone fisiche o giuridiche, disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Il comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame in prima lettura²⁷, interviene sulla disciplina della crisi d'impresa delle società partecipate da pubbliche amministrazioni, prevedendo che il risultato economico del 2020 non venga preso in considerazione nel calcolo dell'ultimo triennio ai fini dell'applicazione:

1. della norma che vieta alle amministrazioni partecipanti di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie (articolo 14, comma 5, d.lgs. 175/2016);
2. della norma che prevede la riduzione del 30 per cento dei compensi dei componenti gli organi di amministrazione (articolo 21, D.Lgs.175 del 2016).

La RT certifica che ivi viene prevista la possibilità per le amministrazioni interessate all'attuazione del PNRR di avvalersi, mediante apposite convenzioni, del

²⁷ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 13 luglio 2021, pagina 5.

supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate, anche nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi.

Dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica, poiché le stesse amministrazioni potranno provvedere a finanziare tali convenzioni con le risorse loro disponibili a legislazione vigente, ovvero, con le risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi UE 2014-2020 e 2021-2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

L'integrazione approvata in prima lettura con l'inserimento del comma 6-bis è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma disciplina la facoltà delle amministrazioni competenti, le quali, per l'attuazione del PNRR, potranno avvalersi mediante apposite convenzioni del supporto tecnico operativo di società *in house* qualificate, anche nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e che, a tal fine, le Amministrazioni potranno disporre delle sole risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente nei loro bilanci, non ci sono osservazioni.

Quanto al comma 6-bis, pur considerando che le deroghe ivi previste non determinano effetti di alterazione di risparmi da ritenersi già scontati ai sensi della legislazione vigente in quanto la RT al decreto legislativo 175/2016 non aveva ascritto effetti finanziari alle norme ora derogate²⁸, si rende però necessaria la richiesta di una RT dal momento che le disposizioni derogate erano espressamente finalizzate a suo tempo dalla RT alla realizzazione di risparmi di spesa quantificabili solo "a consuntivo".

Articolo 11

(Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti)

Il comma 1 prevede che per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri programmi cofinanziati dall'Unione europea nel periodo 2021-2027, la società Consip S.p.A. metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi-quadro e servizi di supporto tecnico; realizzi un programma di informazione, formazione e tutoraggio nelle procedure di acquisto e progettualità per l'evoluzione del sistema di *e-Procurement* e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. Per le pubbliche amministrazioni degli enti territoriali Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali.

Il comma 2 specifica che le disposizioni definite dal comma 1 trovano applicazione anche: per l'acquisizione di servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A; per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari; per la realizzazione delle attività di consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese (di cui all'articolo 33-*septies* del D.L.

²⁸ XVII Legislatura, Nota n. 134, pagina 17.

179/2012), le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip S.p.A. (ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012).

Il comma 3 dispone che ai fini dello svolgimento delle attività assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite di spesa di 8 milioni di euro annui dal 2022 al 2026, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

La RT certifica che la disposizione prevede che ai fini dell'attuazione del PNRR Consip S.p.A. metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico e realizzi un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di *e-Procurement* ed il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni.

Sul comma 3, certifica che ivi si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Consip S.p. A. apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026.

A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

mln di euro

Norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
C.1-3	s	c		8	8	8		8	8	8		8	8	8

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è chiaramente configurata come limite massimo di spesa e che l'onere si presenta rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito al grado di congruità delle risorse ivi previste rispetto alle finalità indicate dalla norma, andrebbero richiesti i dati e gli elementi sulla cui base si è pervenuti alla determinazione dell'ammontare dello stanziamento e della sua ripartizione su base annua per il quadriennio 2022/2026.

Per i profili di copertura, si rinvia all'articolo 16.

Articolo 11-bis **(Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR)**

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²⁹.

In particolare, il comma 1 prevede che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, è tenuto a produrre le

²⁹ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 19 luglio 2021, pag.

informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati da indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative sia alla fase pandemica sia e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni che siano utili ai fini della produzione delle basi di dati sono dunque tenute a consentire all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro di elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno (ai sensi dell'art. 8 della L. 121 del 1981) e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), istituita presso il Ministero dell'interno (ai sensi dell'art. 96 del Codice antimafia).

Il comma 2 stabilisce che le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT.

Il comma 3 specifica che nel caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, i suddetti provvedimenti del Presidente dell'ISTAT sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 4 afferma che l'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'Istituto.

Il comma 5 prevede che i dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.

Il comma 6 prevede la clausola di invarianza, prevedendo che l'ISTAT debba provvedere alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che il dispositivo è retto da una clausola specifica di neutralità, va ribadito che l'Istituto centrale di Statistica dovrà necessariamente provvedere all'attuazione delle norme in esame, potendo a tali fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, occorre nuovamente confermare alcune considerazioni metodologiche.

Sul punto, alla luce dell'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, si rende necessaria l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, nonché valutazioni circa la rimodulabilità delle risorse che sono già previste nei bilanci delle Amministrazioni interessate, in questo caso l'Istat e gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale.

TITOLO II

POTERI SOSTITUTIVI, SUPERAMENTO DEL DISSENSO E PROCEDURE FINANZIARIE

Articolo 12 **(Poteri sostitutivi)**

L'articolo disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

In particolare, il comma 1 prevede la procedura di attivazione del potere sostitutivo nei confronti degli enti territoriali - regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni – qualora, operando come soggetti attuatori di progetti o interventi del PNRR, risultino inadempienti. La norma specifica il concetto di inadempienza e le condizioni per esercitare il potere sostitutivo nonché la relativa procedura. Il soggetto individuato per esercitare i poteri sostitutivi può avvalersi delle società a partecipazione pubblica elencate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016, vale a dire le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica (anche quotate), le società *in house*.

Il comma 2 prevede che, nelle stesse ipotesi valide per attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi e fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro per gli affari regionali possa promuovere iniziative di impulso e coordinamento degli enti territoriali, nelle sedi della Conferenza Stato-Regione e nella Conferenza unificata, sedi istituzionali del confronto tra Governo e regioni e autonomie locali

Il comma 3 disciplina l'esercizio sostitutivo nel caso in cui il soggetto inadempiente non sia un ente territoriale.

Il comma 4 prevede le ipotesi in cui sia il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, ad esercitare i poteri sostitutivi (come disciplinati al comma 1).

Il comma 5 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del soggetto cui sono stati conferiti. Si prevede che ove "strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto" il soggetto cui sono conferiti i poteri sostitutivi provvede all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata che può essere adottata in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, del codice delle leggi antimafia (adottato con D.Lgs. 159 del 2011) e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La norma specifica, al riguardo, che in caso l'ordinanza sia adottata in deroga a disposizioni concernenti la legislazione regionale, essa deve essere adottata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; in caso, invece, che l'ordinanza sia adottata in deroga a disposizioni concernenti la tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, essa deve essere adottata previa autorizzazione della Cabina di regia PNRR.

Il comma 6 specifica che la Presidenza del Consiglio e le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR, non sono responsabili in relazione agli obblighi derivanti da rapporti contrattuali conseguenti l'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti cui è stato conferito l'esercizio del potere sostitutivo. Si prevede che "di tutte le obbligazioni nei confronti di terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti". Infine, si prevede che per la nomina dei commissari e per la determinazione del compenso ad essi spettanti, si applichino le procedure previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3 del decreto legge n. 98 del 2011. Gli eventuali oneri per il compenso del commissario sono posti a carico della amministrazione inadempiente.

Il comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame in prima lettura³⁰, infine, interviene sull'articolo 15 del decreto legge n. 98 del 2011, inserendovi il comma 5-bis al fine di disciplinare l'applicazione delle norme sulla liquidazione coatta amministrativa anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La RT assicura che la norma, di carattere ordinamentale, prevede soluzioni di superamento degli ostacoli all'attuazione del PNRR

Si prevede tuttavia che per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, e per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In particolare l'art. 15, comma 3, del predetto decreto legge prevede l'attribuzione di un compenso distinto in una parte fissa non superiore a 50 mila euro, annui e una parte variabile non superiore 50 mila euro annui, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni inadempienti sostituite.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1-5, pur rilevando che le norme presentano carattere procedimentale e che in ogni caso gli inadempimenti in questione hanno carattere "eventuale", andrebbero richiesti elementi di valutazione, in particolare, in merito a talune fattispecie che appaiono potenzialmente onerose.

In proposito, andrebbe infatti chiarito con quali risorse le amministrazioni eventualmente designate possano provvedere in via sostitutiva (nei casi in cui non venga designato un commissario *ad acta*), per cui andrebbe dunque escluso che – nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi – si possa realizzare un trasferimento, totale o parziale, di oneri dall'amministrazione inadempiente all'amministrazione designata a provvedere in sostituzione.

Poi, con riferimento alla nomina dei commissari, dal momento che il comma 6 dispone che gli eventuali oneri derivanti da detta nomina siano a carico dei soggetti attuatori sostituiti, andrebbero evidenziate le risorse che potranno rendersi disponibili anche attraverso una rimodulazione di quelle già stanziare.

Sul comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, ritenuto il contenuto ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 13 **(Superamento del dissenso)**

L'articolo disciplina una procedura atta a superare un eventuale dissenso, diniego, opposizione o altro atto idoneo a precludere in tutto o in parte, la realizzazione di un progetto o intervento del PNRR, proveniente da un organo statale ovvero da un organo della regione o della provincia autonoma o di un ente locale.

³⁰ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 13 luglio 2021, pagina 5.

In particolare, il comma 1 disciplina la procedura del superamento del dissenso nel caso in cui il relativo atto (dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente) provenga da un organo statale. In questa ipotesi la Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio (prevista dall'art. 4 del provvedimento in esame), anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR (istituito dall'articolo 6 del provvedimento in esame), propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

Il comma 2 disciplina la procedura nel caso in cui l'atto di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, provenga da un organo della regione, della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, o di un ente locale. Titolare dell'avvio della procedura è, anche in questa ipotesi, la Segreteria tecnica presso la presidenza del Consiglio (anche in questo caso eventualmente su impulso del Servizio centrale per il PNRR) che propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza Stato-Regioni per concordare le iniziative da assumere. In base alla disposizione, in sede di Conferenza Stato-Regioni dovranno essere definite le iniziative atte a superare il dissenso, entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. In mancanza di soluzioni condivise e decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In entrambi i casi disciplinati dai commi 1 e 2, la procedura disciplinata presenta carattere residuale in quanto, in base alla previsione della norma, trova applicazione solo "qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni".

La RT ribadisce che ivi viene disciplinato un meccanismo, residuale, di superamento del dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale o regionale e che sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR.

Certifica che la norma ha carattere ordinamentale.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 14

(Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare)

L'articolo è volto ad estendere agli investimenti contenuti nel Piano Nazionale Complementare l'applicazione delle misure e delle procedure di accelerazione e di semplificazione introdotte dal decreto-legge in esame per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

In particolare, il comma 1, come integrato in prima lettura³¹, dispone che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione introdotte dal decreto-legge in esame si applichino anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare e nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di garantirne una efficace e tempestiva attuazione. L'estensione riguarda anche l'applicazione delle disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché il meccanismo di superamento del dissenso e i poteri sostitutivi, di cui ai precedenti articoli 11-13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge in esame agli interventi del Fondo complementare cofinanziati dal PNRR.

³¹ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 16 luglio 2021, pagina 5.

Il comma 2 estende le procedure finanziarie del PNRR, definite dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020, commi 1038-1049), alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, in deroga alle specifiche normative di settore. Con la disposizione si stabilisce che la quota parte delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR sono gestite secondo le procedure finanziarie stabilite per le risorse del PNRR, come definite dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020, commi 1038-1049), in deroga alle specifiche normative di settore

La RT ribadisce che al comma 1 si dispone che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione si applicano anche ai progetti contenuti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ferma restando l'applicazione delle disposizioni della norma agli interventi cofinanziati dal PNRR previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Il comma 2 estende le procedure finanziarie del PNRR definite dalla legge 30 dicembre 2020, n.178 alle risorse del Fondo sviluppo e coesione che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, in deroga alle specifiche normative di settore.

All'articolo non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito all'estensione dell'applicabilità delle procedure PNRR anche al Piano Nazionale Complementare disposta ai commi 1 e 2, prendendo atto degli elementi di chiarificazione e delle rassicurazioni fornite nel corso dell'esame in prima lettura³², non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, pur in assenza di una specificazione normativa della quota di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) che concorrono al PNRR, anche alla luce dei chiarimenti acquisiti dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura³³ per cui *"il Fondo sviluppo e coesione concorrerà al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, nella misura complessiva massima di circa 15,5 miliardi di euro, secondo un profilo di spesa definito nel cronoprogramma degli interventi del PNRR in misura compatibile con gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica in*

³² Sul punto il Dipartimento della R.G.S. ha evidenziato che *" la norma di cui all'articolo 14, prevede una clausola di carattere generale sull'applicazione al PNC di misure e procedure di accelerazione e semplificazione, coerente con quanto già previsto nell'articolo 1, comma 6, del d.l. 59/2021. Trattandosi del rinvio a norme di carattere procedimentale, si conferma l'assenza di oneri per la finanza pubblica, come rappresentato in RT. L'articolo 6 prevede l'istituzione presso il MEF del Servizio centrale per il PNRR e non disposizioni di accelerazione o semplificazione: peraltro, le risorse del PNC non sono destinate ad essere gestite da tale Servizio nell'ambito del Fondo di rotazione NGEU, in quanto saranno iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dei Ministeri titolari degli interventi previsti dall'articolo 1 d.l. 59/2021; ferma restando tale gestione contabile, agli interventi del PNC cofinanziati dal PNRR si applicheranno le procedure di monitoraggio proprie del PNRR, come già previsto dall'articolo 1, comma 7, d.l. 59/2021, senza che ciò richieda l'impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali ulteriori rispetto a quelle già considerate nell'ambito dell'articolo 6 dell'AC 3146".* Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, *Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo*, 29 giugno 2021, doc. cit., in Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti.

³³ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, *Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo*, 29 giugno 2021, doc. cit., in Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti.

merito al predetto Fondo per il periodo di programmazione 2021-2027", non ci sono osservazioni.

Articolo 14-bis
(Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, prevede, per gli investimenti previsti per tali territori dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, l'integrazione della cabina di coordinamento della ricostruzione con il Capo del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Coordinatore della Struttura tecnica di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021. Viene inoltre previsto che, entro il 30 settembre 2021, la Cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori colpiti dal sisma nell'Appennino centrale, articolati nei crateri del 2009 e del 2016, per la cui attuazione si provvede con ordinanze che vengono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la norma provvede ad integrare con ulteriori componenti la Cabina di coordinamento per la ricostruzione prevista dal decreto-legge n. 189 del 2016, il cui funzionamento è assicurato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, andrebbe chiarito se la citata integrazione sia finanziariamente sostenibile a valere sulle risorse previste a legislazione vigente o, diversamente, si farà fronte mediante le risorse del Piano complementare.

Articolo 15
(Procedure finanziarie e contabili)

Il comma 1 interviene sulla gestione contabile del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR prevedendo che il giroconto avvenga su un conto aperto presso la Tesoreria statale. Pertanto, non risulta più necessario che il conto destinatario delle risorse, a favore di ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, sia un conto corrente appositamente istituito

Il comma 2 stabilisce che le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge n. 178 del 2020.

Il comma 3 stabilisce che le Regioni, gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali che adottano sistemi di contabilità omogenei utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementare) che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018.

Il comma 4 dispone che le Regioni, gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

Il comma 4-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, autorizza gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, per gli anni dal 2021 al 2026, mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del TUEL e dall'allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118 del 2011.

Il comma 5 estende anche per l'anno 2022 l'applicazione sperimentale, prevista dall'art. 4-*quater* del decreto-legge n. 32 del 2019 per il triennio 2019-2021, di alcune deroghe alle norme contabili sul mantenimento in bilancio delle risorse in conto capitale.

Il comma 6 prevede che, nell'ambito del processo dell'armonizzazione dei sistemi di contabilità e di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. Inoltre, il termine della sperimentazione per l'adozione definitiva della contabilità integrata e del piano dei conti integrato (prevista dall'articolo 38-*sexies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196) è prorogato di un anno.

La RT afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la RT evidenzia che i commi 1 e 2 rivestono carattere ordinamentale; che la deroga prevista al comma 3 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto i tendenziali sono elaborati considerando gli effettivi utilizzi delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari; che il comma 4 ha natura ordinamentale, in quanto definisce le modalità di accertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Al riguardo, atteso i chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Sul comma 5 che estende il periodo di mantenimento dei residui degli stanziamenti di conto capitale, si rammenta che alla norma qui prorogata non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, la RT affermava che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15-*bis*

(Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per l'anno 2020)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che al mancato invio della certificazione in esame sono associate riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale, anche in misura integrale, andrebbe assicurato che con la modifica in esame non si determinino variazioni rispetto ai saldi scontati a legislazione vigente.

Articolo 16 **(Norma finanziaria)**

L'articolo reca al comma 1 la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalla prima parte del provvedimento in esame, derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, a 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027

In particolare, è ivi stabilito che agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:

- alla lettera a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
- alla lettera b) è previsto che quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione;
- alla lettera c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro annui a decorrere dal 2022, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando:
 - 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 annui a decorrere dall'anno 2023;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per l'anno 2022;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
 - 10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

- 11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 2 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT ribadisce il contenuto delle norme.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
l.a)	S	C		-8	-8	-8		-8	-8	-8		-8	-8	-8
l.b)	S	C	-4,3	-8,62	-8,6	-8,6	-4,3	-8,6	-8,6	-8,6	-4,3	-8,6	-8,6	-8,6
l.c)	S	C	-6,0	-12,04	-12,0	-12,	-6,0	-12,04	-12,0	-12,	-6,0	-12,04	-12,0	-12,

Al riguardo, per i profili di copertura finanziaria, segnalando che l'articolo provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11³⁴, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, vanno formulate alcune considerazioni.

Sulla lettera a), laddove parte dell'onere viene posto a carico del FISPE, preso atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura³⁵, non ci sono osservazioni.

Parimenti, quanto alla lettera b), laddove parte dell'onere viene posto a carico del Fondo per le esigenze indifferibili, prendendo atto delle assicurazioni acquisite nel corso dell'esame in prima lettura³⁶, non ci son osservazioni.

³⁴ In particolare, i citati oneri sono relativi alle seguenti finalità: costituzione della segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto della Cabina di regia e del Tavolo permanente, per cui è autorizzata la spesa di 200.000 euro per il 2021 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (articolo 4); istituzione dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, per cui è autorizzata la spesa di 200.000 euro per il 2021 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (articolo 5); monitoraggio e rendicontazione del PNRR, per cui è autorizzata la spesa di 930.000 euro per il 2021 e di 1.859.000 euro a decorrere dal 2022 (articolo 6); controllo, audit, anticorruzione e trasparenza, per cui è autorizzata la spesa di 218.000 euro per il 2021 e di 436.000 euro a decorrere dal 2022 (articolo 7); coordinamento della fase attuativa del PNRR, per cui è autorizzata la spesa di 8.789.000 euro per il 2021 e di 17.577.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (articolo 8); rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, per cui è autorizzata la spesa di 8.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (articolo 11).

³⁵ Il Dipartimento della R.G.S. ha evidenziato che " la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e che l'utilizzo delle stesse non pregiudica ulteriori finalità già previste a legislazione vigente. Si rinvia comunque alle amministrazioni competenti per ulteriori elementi di dettaglio.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo, 29 giugno 2021, doc. cit., in Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti.

³⁶ La Ragioneria ha evidenziato "con riguardo alle coperture sul FEI, si conferma che le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti e che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in considerazione del profilo temporale della spesa, e delle ulteriori

Sulla lettera c), quanto invece alla parte di copertura effettuata mediante riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, andrebbero richieste conferme in merito agli accantonamenti ivi indicati ai punti 1)-12) e assicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi di spesa eventualmente già programmati a carico delle medesime risorse.

PARTE II DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

TITOLO I TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Capo I **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE**

Articolo 17 ***(Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)***

L'articolo modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni.

Alla lettera a) il comma 2-*bis* è sostituito, come modificato in prima lettura³⁷, ivi prevedendosi che per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza PNIEC individuati nell'Allegato I-*bis* del presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo e nella posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I

disposizioni del presente provvedimento (articoli 49, comma 4, 57, comma 3, e 59, comma 2), che analogamente operano la copertura dei relativi oneri tramite riduzione del medesimo Fondo.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo, 29 giugno 2021, doc. cit., in Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti.

³⁷ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 16 luglio 2021, pagina 5.

componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2-*bis*. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.

Nel corso dell'esame svolto in prima lettura, la lettera a) del comma 1) è stata inoltre integrata, in sede referente, con l'introduzione di disposizioni volte ad inserire i nuovi commi da 2-*ter* a 2-*septies* nell'art. 8 del Codice dell'ambiente.

In particolare, in base al disposto del nuovo comma 2-*ter*, al fine di garantire univocità di indirizzo, prevede che i presidenti della Commissione VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC - coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica - provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali recate dalla Parte seconda del Codice dell'ambiente.

Il successivo comma 2-*quater* prevede che il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni testé menzionate, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione VIA-VAS, quest'ultimo è collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro 10 giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo;

Il comma 2-*quinquies*, in relazione a quanto previsto dai precedenti commi 2-*ter* e 2-*quater*, dispone che resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Il comma 2-*sexies* reca una disposizione di carattere formale volta a prevedere che la nuova denominazione «Commissione tecnica PNRR-PNIEC» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Commissione tecnica PNIEC».

Il comma 2-*septies* prevede che qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-*bis* del presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Alla lettera b), si integra il testo del comma 1 dell'art. 8 del Codice dell'ambiente al fine di introdurre un criterio di priorità da seguire nella valutazione dei progetti, sia da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS che da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Tale criterio prevede che sia data precedenza, nella trattazione dei procedimenti di propria competenza, ai progetti: aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro; ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale; nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.";

Alla lettera c) del comma 1, si integra il testo previgente del comma 5 dell'art. 8 del Codice – che disciplina le modalità di determinazione dei compensi sia dei membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS sia dei membri della Commissione tecnica PNRR-

PNIEC, disponendo che tali compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti – al fine di precisare che: i compensi in questione devono essere stabiliti solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale e che la determinazione dei compensi deve avvenire esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti.

La RT la norma modifica la disciplina sulla Commissione VIA PNIEC già prevista all'articolo 8, comma *2-bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, potenziandone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di ulteriori soggetti (rappresentante del Ministero della cultura e un rappresentante della regione o della provincia autonoma in caso di concorrente interesse del citato ente territoriale) a fronte dell'estensione delle competenze della Commissione anche ai progetti attuativi del PNRR e a quelli finanziati con il fondo complementare.

In particolare, viene incrementato il numero dei componenti della Commissione VIA PNIEC- PNRR (da 20 a 40 rispetto all'originaria Commissione VIA PNIEC prevista dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020) in ragione del fatto che con la proposta in esame viene estesa l'attività della preesistente Commissione anche ai progetti attuativi del PNRR.

Al riguardo, precisa che i relativi oneri trovano copertura nelle tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definite con decreto ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiamato con la modifica di cui alla lettera c) del presente articolo.

Pertanto, conclude che non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si tratta, in particolare, di un decreto annuale del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale attualmente vengono definiti i costi di funzionamento delle Commissioni VIA comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, prevedendo espressamente che da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel medesimo comma 5, si prevede che i compensi siano stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro dell'organo collegiale e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti.

Lea sostituzione e le integrazioni apportate al comma 1, lettera a), e al comma 2, sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo atto che gli oneri derivanti dall'ampliamento delle Commissioni in questione e dalla partecipazione di un esperto designato dalle regioni troverà copertura a valere del gettito delle tariffe, non ci sono osservazioni.

Sulle integrazioni apportate alla lettera a) nel corso dell'esame in prima lettura, si rende indispensabile una richiesta di delucidazioni in merito al comma *2-ter*, laddove si prevede che i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 siano coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, al fine di provvedere all'elaborazione dei criteri tecnici e procedurali per l'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla Parte seconda del presente decreto legislativo.

Poi, in merito al comma *2-quater*, sulla previsione per cui, nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione VIA-VAS, quest'ultimo, è previsto che l'incaricato sia collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro 10 giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo, andrebbero illustrati in apposita RT i diversi effetti finanziari che ne conseguirebbero in relazione agli istituti di cui si prevede l'attivazione³⁸.

Per i profili di interesse, andrebbe chiarito che tale nuova previsione possa trovare realizzazione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e a valere delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 18

(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, novella l'articolo *7-bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. In particolare, si sostituisce il comma *2-bis* stabilendo che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato *I-bis*, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Inoltre viene abrogato il comma *2-ter* che prevedeva le modalità e le condizioni per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del PNIEC.

Inoltre, viene aggiunto il comma *9-bis* all'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilendo che nell'ambito dei progetti già autorizzati, le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi, si applica la procedura di cui al comma 9 del medesimo articolo (per cui il proponente ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA).

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e specifica altresì che le opere, gli impianti e le infrastrutture inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel PNIEC costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

³⁸ Per tutti tali istituti vale il richiamo all'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 18-bis ***(Intesa delle Regioni)***

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che, per le opere di cui all'Allegato I-bis³⁹ del D.Lgs. 152/2006 (introdotta dall'art. 18 del presente decreto-legge), nei procedimenti disciplinati dal D.P.R. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), le regioni sono tenute ad esprimere l'intesa entro 30 giorni dalla positiva conclusione della Conferenza di servizi, al fine di consentire all'Autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 19 ***(Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva)***

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. In particolare, si riduce da quarantacinque a trenta giorni il termine entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

Inoltre, nell'ambito della procedura per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si dispone che l'autorità competente possa richiedere, entro precisi termini, chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Nel caso in cui l'autorità competente debba specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi si stabilisce che l'autorità competente si pronunci sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.

Viene inoltre integrato l'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di consultazione preventiva fissando in trenta giorni dalla presentazione della proposta il termine entro il quale l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere. Inoltre, si stabilisce che le disposizioni dell'articolo 20 sulla consultazione preventiva si applichino anche ai progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis.

³⁹ L'allegato I-bis individua le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

Le modifiche operate dalla Camera dei deputati sono volte ad una riduzione dei termini nonché ad intervenire, sugli allegati III e IV alla parte seconda del Codice dell'ambiente (ove sono elencati i progetti assoggettati, rispettivamente, a VIA regionale e a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale) al fine di far salva la specifica disciplina delle acque minerali e termali.

La RT afferma che la modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è volta a ridurre i termini di presentazione delle osservazioni sullo studio preliminare ambientale, nonché a introdurre innovazioni meramente procedurali nella verifica di assoggettabilità a VIA, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica; del pari, per la RT la modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consultazione preventiva, ha carattere unicamente procedimentale e non determina effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 20

(Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)

La norma modifica i commi 2 e 2-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 inerente la valutazione di impatto ambientale (VIA). In particolare:

- si stabilisce che i provvedimenti di VIA ordinaria vengano adottati dal direttore generale del Ministero della transizione ecologica, previo concerto del direttore generale del Ministero della cultura, in luogo dei Ministri dei predetti Dicasteri;
- si prevedono nuovi termini ridotti per la Commissione PNRR-PNIEC per la conclusione della fase di consultazione del pubblico di cui all'articolo 24 nonché per il concerto del direttore generale del Ministero della cultura e per l'espressione del provvedimento di VIA;
- in caso di ritardo nell'emanazione del provvedimento di VIA, viene riconosciuto il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 già versati all'amministrazione dal proponente; a tal fine si utilizzano le risorse iscritte in apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini ai fini dell'eventuale rimborso al proponente decorrono dalla data della prima riunione della Commissione;
- in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (VIA e VAS) ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo provvede al rilascio degli atti di relativa competenza;
- si prevede che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprenda l'autorizzazione paesaggistica (articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004), ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.

Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 per l'anno 2022 e 1.260.000 per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero

dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 196/2009⁴⁰.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

(milioni di euro)

	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Rimborsi del 50% dei diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto termini VIA per progetti PNIEC e PNRR- maggiore spesa corrente	0,84	1,64	1,26		0,84	1,64	1,26		0,84	1,64	1,26	
Riduzione tab. A Min. ambiente – minore spesa corrente	0,84	1,64	1,26		0,84	1,64	1,26		0,84	1,64	1,26	

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa è a carattere ordinamentale e le attività ivi previste rientrano tra le attribuzioni delle amministrazioni coinvolte che vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2-*ter* e al riconoscimento in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti di VIA, per i progetti PNIEC e PNRR, dell'automatico rimborso al proponente del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006 la RT riporta l'ammontare annuo dei diritti di istruttoria percepiti negli anni più recenti ai sensi del richiamato articolo 33:

- 5.765.710,74 euro nel 2017;
- 5.098.353,42 euro nel 2018;
- 6.635.556,17 euro nel 2019;
- 4.976.276,54 euro al 30 giugno 2020.

Secondo la RT i dati storici in questione devono essere proiettati per il 2021 ipotizzando un ammontare pari a 9 milioni di euro. Calcolando per un verso un

⁴⁰ Si ricorda che la citata disposizione prevede che, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della stessa legge n. 196 del 2009. Inoltre, qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, sempre nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dai citati oneri inderogabili. In particolare, i suddetti schemi di decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle leggi cui si riferiscono. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il prescritto termine, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

incremento annuo (per effetto del maggior numero di progetti che interesseranno l'attuazione del PNIEC e del PNRR) e, per altro verso, un necessario abbattimento (dovuto al fatto che la disposizione non opererà per le VIA statali diverse da quelle rilevanti ai fini PNIEC e PNRR), la RT stima che l'importo complessivo dei diritti di istruttoria che saranno percepiti e che rileveranno ai fini dei progetti PNIEC / PNRR sarà pari a:

- 4.200.000,00 euro nel 2021
- 8.200.000,00 euro nel 2022
- 8.400.000,00 euro nel 2023.

La RT ritiene che l'effetto deterrente connesso all'applicazione della disposizione in esame, l'introduzione delle misure acceleratorie di cui al decreto-legge in oggetto e il rafforzamento delle strutture amministrative contestualmente disposto consentirà di contenere le ipotesi di ritardo nella definizione dei procedimenti (e le conseguenti restituzioni) in modo significativo, fino a ridurle ad una percentuale stimata nel 40% per gli anni 2021 e 2022 e nel 30% per il 2023 (quando le nuove disposizioni saranno ormai pienamente entrate a regime e consentiranno alla nuova Commissione di ridurre al minimo il rischio di superamento dei tempi).

Conseguentemente, la RT stima che gli importi delle restituzioni saranno pari a:

- 840.000,00 euro nel 2021;
- 1.640.000,00 euro nel 2022;
- 1.260.000,00 euro nel 2023.

Con riferimento alla disciplina del potere sostitutivo la RT evidenzia che la norma ricalca quanto già previsto a legislazione vigente, specificamente dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Infine, per la RT la razionalizzazione dei procedimenti di VIA e di autorizzazione paesaggistica, prevedendo che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha confermato che l'effetto deterrente derivante dal rimborso del 50% dei diritti di istruttoria unitamente al rafforzamento delle strutture amministrative, consentirà di contenere le ipotesi di ritardo nella definizione dei procedimenti e le conseguenti restituzioni in modo significativo, prevedendo altresì che dopo il 2023 le nuove disposizioni saranno ormai pienamente entrate a regime e consentiranno alla nuova Commissione di ridurre al minimo il rischio di superamento dei tempi. Il Governo precisa che gli stanziamenti previsti per il rimborso dei diritti di istruttoria sono stati

stimati in base alla serie storica dei diritti versati corretti per specifici parametri indicati in RT, valutando altresì il tasso di ritardo ipotizzato nel rilascio del provvedimento di VIA e ritiene che gli importi ivi previsti, peraltro calcolati in via prudenziale, assicurano la copertura degli eventuali rimborsi, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, il Governo conferma le quantificazioni riportate in RT, anche con riferimento alla limitazione degli oneri al triennio 2021-2023, in quanto la procedura di VIA si colloca nella fase iniziale relativa all'iter autorizzativo di progetti di investimento, la cui realizzazione dovrà essere completata entro i termini previsti dai cronoprogrammi di spesa del PNRR e PNC e del PNIEC.

Al riguardo, in merito alla stima dei diritti di istruttoria si osserva che la RT non fornisce tutti i dati necessari per la verifica della stima, indicando soltanto la cifra finale ma non il procedimento di determinazione e la stima degli altri parametri necessari per il calcolo. In particolare, trattandosi di tariffe per procedimenti di VIA, posto che il DM 1/2018 del Ministero dell'Ambiente, in attuazione dell'articolo 33 del D.Lgs. 152/2006, prevede che esse siano determinate nella misura dello 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, andrebbe quindi fornito il valore complessivo di tali opere che è stato ipotizzato per la stima e la relativa ripartizione negli anni. Inoltre, posto che la RT pone alla base della stima degli importi per i progetti PNIEC/PNRR, la previsione di un incasso per il 2021 pari a 9 milioni di euro si osserva che la cifra di 9 milioni di euro non appare prudente, in assenza di ulteriori dati, posto che sembra fondarsi sulla proiezione dei dati del primo semestre 2020, mentre invece i dati del triennio precedente sono molto inferiori. Andrebbe quindi chiarito perché non si utilizzi come base della stima un periodo più lungo come un biennio o un triennio, anziché un solo semestre che potrebbe costituire un'oscillazione straordinaria rispetto alla media. Andrebbe inoltre specificata la misura dell'incremento e dell'abbattimento ipotizzate dalla RT.

Con riferimento alla stima dei ritardi, la RT andrebbe integrata con dati storici sugli attuali tempi medi di conclusione del procedimento e quindi sul numero di procedure che non rispettano i termini.

Si osserva inoltre che il nuovo comma *2-bis* prevede una riduzione di 40 giorni del termine entro il quale la Commissione deve esprimersi, portandolo da 170 a 130 giorni dalla data della pubblicazione della documentazione di avvio del procedimento. Non è chiaro se e in quale misura la RT abbia tenuto conto di tale fattore che porterebbe ad un aumento delle procedure in ritardo pur se bilanciato dalle misure di rafforzamento amministrativo e di accelerazione.

In relazione all'assenza di effetti finanziari a decorrere dall'anno 2024, ricondotta all'entrata a pieno regime delle misure di rafforzamento amministrative e alla collocazione della procedura di VIA all'inizio dell'attuazione degli investimenti, si osserva che: non appare comunque prudente in presenza di una disposizione che attribuisce diritti soggettivi a valere di risorse pubbliche non prevedere alcuna uscita;

inoltre se il PNRR e il PNC hanno un orizzonte al 2026 per cui alla fine del 2023 si può ipotizzare terminata almeno la fase iniziale di attuazione, il PNIEC prevede invece obiettivi al 2030 per cui non si possono escludere procedure anche successive al 2023.

Articolo 21

(Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, opera alcune modifiche alla disciplina dell'avvio del procedimento di VIA prevista dal decreto legislativo n. 152/2006.

In particolare, si modifica l'articolo 23 concernente la presentazione dell'istanza, l'avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione degli atti, introducendo termini perentori per l'Autorità competente per lo svolgimento delle verifiche circa la completezza della documentazione ai fini della VIA; inoltre, il procedimento di verifica da parte dell'Autorità competente, così come la richiesta al privato di eventuale documentazione integrativa, avvengono entro il termine di 15 giorni; infine, per esigenze di raccordo con le disposizioni in tema di attuazione del PNIEC e del PNRR, si richiamano i progetti di competenza della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR.

Si modifica poi l'articolo 24 concernente la consultazione del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere. In particolare:

- si introduce il termine di trenta giorni (in luogo del termine generale di sessanta giorni) per i progetti del PNIEC, Fondo complementare e PNRR, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico per la consultazione pubblica dei progetti). Nel medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, relativa all'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web;
- si prevede che ricevuta la documentazione integrativa, l'autorità competente la pubblichi immediatamente sul proprio sito web, avviando, tramite apposito avviso, una nuova consultazione del pubblico;
- si riduce a 15 giorni per i progetti attuativi del PNRR, del PNIEC ovvero finanziati dal fondo complementare il termine entro il quale le Amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono presentare le osservazioni e trasmettere i pareri per le modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione da parte del proponente.

La RT afferma che la norma, che ha carattere ordinamentale e di riduzione dei tempi procedimentali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha affermato che la riduzione dei termini previsti per i progetti sottoposti alla c.d. fast track è bilanciata dal rafforzamento della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, oltre a essere formata da componenti a tempo pieno (diversamente da quanto previsto per la Commissione VIA "ordinaria" di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo) è stata ora rafforzata nell'organico (passando da 20 a 40 membri). Peraltro, l'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, nel novellare l'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede ora l'avvalimento del Sistema nazionale a

rete per la protezione ambientale e degli altri enti pubblici di ricerca in luogo della mera facoltà precedentemente prevista.

A ciò si aggiunge il fatto che nel decreto-legge transizione ecologica, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 2021 è stato previsto un importante rafforzamento del personale del Mite, con l'autorizzazione all'assunzione di 218 unità, nonché per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero potrà avvalersi fino ad un massimo di trenta tecnici di Enea ed Ispra, che presteranno servizio in posizione di comando presso gli uffici del MITE.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 20 per le considerazioni sugli eventuali oneri da ritardo rispetto ai nuovi ridotti termini.

Articolo 22

(Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)

La norma modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativo al provvedimento unico ambientale (PUA). In particolare, vengono definite le autorizzazioni ambientali che possono essere inserite, su richiesta del proponente, nel PUA. Inoltre, sono modificati il termine per la pubblicazione dell'avviso al pubblico e la collocazione temporale della conferenza di servizi decisoria finalizzata all'emissione del PUA.

La RT afferma che le norme in argomento, a carattere ordinamentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, stante la natura ordinamentale delle novelle e atteso che all'articolo oggetto di modifica non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 22-bis

(Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, è finalizzata ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree oggetto di edilizia residenziale pubblica, mediante la modifica dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998.

In particolare, viene sostituito il comma 47 al fine di prevedere che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica può essere richiesta su iniziativa dei soggetti interessati (e non solo, come previsto dalla norma vigente, a seguito di proposta da parte del comune) trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione. Si dispone che il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura.

Si sostituisce il comma 48 disponendo in particolare che:

- il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 333 del 1992, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma; il nuovo parametro di calcolo sostituisce quello attualmente previsto dal vigente comma 48 il quale dispone che il corrispettivo è determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento;
- oltre a non poter essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47 (previsione già contenuta nella norma vigente), il costo dell'area deve rispettare l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione;
- il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione;
- la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Si sostituisce il comma 49-*bis*, intervenendo in materia di vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della L. n. 865/1971, al fine di disporre che:

- il corrispettivo di affrancazione non può in ogni caso superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati;
- i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione delle stesse; il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza;
- nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 281/1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze;
- la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo;
- in ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la norma fissa dei limiti ai valori dei corrispettivi delle aree cedute in proprietà e di affrancazione e prevede, altresì, la possibilità di dilazioni di pagamento, sembra che le nuove disposizioni fissate per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano suscettibili di determinare effetti di minori entrate rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

Sul punto, al fine di chiarire gli effetti finanziari della norma sui bilanci degli enti locali, appare opportuno che siano fornite maggiori delucidazioni da parte del Governo.

Capo II

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE

Articolo 23

(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, introduce l'articolo 26-*bis* al decreto legislativo n. 152 del 2006 relativo alla fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale.

In particolare si dispone che per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-*bis*, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Si stabiliscono anche i documenti che il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico.

Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione è pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare con le medesime amministrazioni ed enti con termini che possono essere ridotti fino alla metà. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

Si dispone che l'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, possa stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse. Inoltre, si stabilisce che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati. e che le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.

Infine, si stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che alle attività previste nella norma in argomento le amministrazioni interessate vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tra le attribuzioni istituzionali delle predette amministrazioni già previste in materia di valutazione di impatto ambientale dalla

legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha ribadito che la norma è volta a prevedere una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) al fine di migliorare la qualità progettuale e degli studi di impatto ambientale, in termini di livello di dettaglio e di metodologie di elaborazione adottate; in tal modo si persegue l'obiettivo di snellire e velocizzare le successive fasi procedurali del provvedimento autorizzatorio unico regionale, cui partecipano le amministrazioni coinvolte nella fase preliminare in argomento, facilitandone pertanto le relative attività nel corso del PAUR.

Pertanto le amministrazioni interessate provvederanno alle attività in argomento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già impiegate per la procedura relativa al PAUR senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur in presenza dei chiarimenti forniti dal Governo, attesa la presenza di una clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di delucidazioni circa la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Articolo 24

(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

La norma novella l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina il Provvedimento autorizzatorio unico regionale. Le modifiche sono principalmente finalizzate a fornire precisazioni riguardo alle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.

La RT afferma che si tratta di disposizioni a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha confermato che le amministrazioni interessate provvederanno alle attività previste nella nuova disciplina del PAUR con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di compiti già svolti a legislazione vigente che ora vengono declinati secondo le nuove modalità e termini procedurali nell'ottica di semplificazione ed accelerazione nell'adozione del PAUR.

Al riguardo, attesi i chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 24-bis
(Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, assoggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, gli interventi di costruzione e modifica di strutture ricettive, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle strutture stesse.

L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza dei servizi decisoria. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli interventi assoggettati a tale autorizzazione unica e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Capo III
COMPETENZA IN MATERIA DI VIA, MONITORAGGIO E INTERPELLO
AMBIENTALE

Articolo 25
(Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, integra gli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di individuare con certezza l'autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale.

Inoltre, si prevede che laddove l'Autorità competente coincida con l'Autorità che autorizza il progetto la valutazione dell'impatto ambientale venga rilasciata dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio e resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA. Infine, si stabilisce che per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 dell'articolo 6 del decreto ambientale (relativi alla verifica di assoggettabilità a VIA) non si applica la previsione di preavviso di rigetto dell'istanza.

La RT, con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 7-bis, afferma che alle previsioni ivi contenute le amministrazioni interessate vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tra le attribuzioni istituzionali delle

predette amministrazioni già previste in materia di valutazione di impatto ambientale dalla legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente alle integrazioni all'articolo 6 la RT evidenzia che la previsione di una semplificazione procedimentale nei casi in cui il procedimento autorizzativo faccia capo al Ministero della transizione ecologica, a sua volta già autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica mentre la non applicazione del preavviso di rigetto dell'istanza rappresenta una norma a carattere ordinamentale volta a semplificare la procedura, priva di effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale delle integrazioni recate dalla norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 26

(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA)

La norma apporta alcune modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di monitoraggio. In particolare, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'istituzione di appositi osservatori ambientali non avviene più da parte dell'autorità competente mediante una intesa con il proponente ma semplicemente sentito il proponente (comma 1, lett. a)). Si riduce, inoltre, da due terzi al 50 per cento la nomina negli osservatori ambientali dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni (comma 1, lett. b)).

La RT afferma che la previsione di cui alla lettera a) ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera b), per la RT la norma si limita a ridurre al cinquanta (in luogo degli attuali due terzi) per cento il numero dei componenti degli osservatori estranei al Ministero della transizione ecologica, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che i costi degli osservatori sono a carico del proponente del progetto soggetto a VIA.

Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale delle modifiche recate dalla norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 27

(Interpello ambientale)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, introduce l'articolo 3-*septies* al decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo l'interpello in materia ambientale. Nello specifico si stabilisce che le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere

nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, possano inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.

Il Ministero della transizione ecologica pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito istituzionale.

Si stabilisce, infine, che la presentazione delle istanze in esame non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

La RT afferma che la norma, di carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività ivi previste a carico del Ministero della transizione ecologica saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di indirizzi interpretativi che il Ministero della transizione ecologica sarà chiamato a fornire a seguito delle istanze pervenute in forza delle disposizioni in esame, nel quadro della materia ambientale che configura la missione istituzionale perseguita dall'Amministrazione.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha osservato che l'interpello costituisce una facoltà in capo alle amministrazioni indicate nella norma in esame, che potranno pertanto formulare quesiti al Mite, ove ritenuto necessario, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle attività spettanti al Mite, i compiti ora previsti saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, si precisa che nel decreto-legge transizione ecologica, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 2021 è stato previsto un importante rafforzamento del personale del Mite, con l'autorizzazione all'assunzione di 218 unità e un incremento "strutturale" della pianta organica del Ministero di 155 unità.

Al riguardo, pur considerando i chiarimenti forniti dal Governo, andrebbero fornite più puntuali indicazioni circa le risorse che potranno essere dedicate alla nuova attività di risposta alle istanze di interpello, unitamente con le ipotesi circa la numerosità di tali istanze e il numero medio di risorse e tempi di lavoro necessari per le risposte.

Capo IV
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Articolo 28

(Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)

Il comma 1 modifica in più punti la disciplina del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) contenuta negli articoli 11-18 del Codice dell'ambiente. In particolare, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 12 si elimina la modalità di invio del supporto cartaceo anche nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, ai fini della dematerializzazione delle procedure, e si introduce il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS funzionale a comprendere la presenza di impatti significativi sull'ambiente e quindi la necessità di sottoporre il piano/programma a VAS;
- all'articolo 13, concernente la redazione del rapporto ambientale, si prevede che autorità competente e autorità procedente individuino i soggetti competenti in materia ambientale da consultare per trasmettere loro il rapporto preliminare ed acquisire i contributi. Inoltre, vengono esplicitati i documenti che l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, pubblicati e resi accessibile immediatamente dopo la loro acquisizione;
- all'articolo 14, relativo alle fasi di consultazione, si prevede la pubblicazione dell'avviso sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente, eliminando la previgente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione;
- all'articolo 18, relativo alle fasi di monitoraggio si prevede che l'autorità procedente trasmetta i risultati all'autorità competente, con un termine a disposizione dell'autorità competente per esprimersi su tali risultati. Di tali risultati si mantiene la pubblicazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente, sopprimendo il riferimento a tali Agenzie regionali. Infine, si prevede che l'autorità competente verifichi gli effetti prodotti e il contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dall'articolo 34 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La RT afferma che la modifica all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha l'obiettivo di procedere alla completa dematerializzazione delle procedure. Pertanto, è stata eliminata la modalità di invio del supporto cartaceo anche nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico. Tale modifica è stata introdotta già da tempo per la VIA e la proposta rende quindi uniformi le modalità di gestione dei procedimenti da parte dell'amministrazione, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre la norma che distingue tra il rapporto preliminare riferito alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'articolo 12, e il rapporto preliminare presentato nell'ambito del procedimento di VAS, di cui all'articolo 13, comma 1, ha carattere ordinamentale, priva di profili finanziari.

Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la RT evidenzia che la norma di cui al numero 1) ha carattere ordinamentale, in quanto introduce una nuova denominazione del rapporto preliminare per distinguerlo chiaramente da quello indicato all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che ha altre finalità e contenuti, pertanto non si determinano effetti sulla

finanza pubblica. Le norme di cui ai numeri 2) e 3) hanno carattere procedimentale, afferendo ai tempi della procedura e alla partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La sostituzione dell'attuale articolo 14, relativo alle consultazioni e, in particolare, la previsione della sola pubblicazione dell'avviso sui siti web dell'Autorità competente e dell'Autorità Procedente, eliminando la pubblicazione in GURI/BUR e l'invio delle osservazioni solo in formato elettronico, per la RT tale norma è volta a perseguire obiettivi di semplificazione procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ancora, secondo la RT la modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006 così da definire adempimenti e tempistiche certe nella fase di monitoraggio, precisando altresì che tra le finalità del monitoraggio vi è la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi e il reale contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dalle strategie regionali, ha carattere ordinamentale e procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, la RT sottolinea che il comma 3-bis, a carattere ordinamentale, introduce un rapporto diretto con l'articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 2006 rafforzando il collegamento tra le strategie per lo sviluppo sostenibile e le valutazioni ambientali, senza effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, considerato quanto affermato dalla RT e atteso il carattere ordinamentale delle norme, non si hanno osservazioni da formulare.

Capo V **DISPOSIZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA**

Articolo 29 ***(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR)***

L'articolo istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR, definendone i compiti e i poteri e ponendo a capo della medesima struttura il direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero indicando le risorse umane e finanziarie di cui quest'ultimo si può avvalere.

In particolare, il comma 1 specifica che la Soprintendenza speciale è un ufficio di livello dirigenziale generale, incardinato presso il Ministero della cultura, di carattere straordinario, la cui operatività, strettamente legata alla durata del PNRR, cessa il 31 dicembre 2026.

Il comma 2 stabilisce che alla Soprintendenza spettano le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui questi ultimi siano interessati dagli interventi del PNRR sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. Ai fini dell'attività istruttoria, la Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Sono altresì attribuiti all'istituenda Soprintendenza speciale i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle

Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, con riguardo ad ulteriori interventi strategici (rispetto a quelli indicati al primo periodo). L'esercizio di tali poteri, precisa la norma, può essere attivato "[i]n caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR

Il comma 3 dispone che sia il direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero a ricoprire l'incarico di direttore della Soprintendenza speciale. In proposito, si stabilisce che ad esso spetti la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali *ad interim*.

Il comma 4 prevede altresì che il contingente di esperti sia reclutato per la durata massima di trentasei mesi e per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il comma 5 quantifica gli oneri del presente articolo, pari a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, e dispone che ad essi si provveda come segue: i) quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; ii) quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 354, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale..

La RT certifica che la disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione presso il Ministero della cultura della Soprintendenza speciale per il PNRR quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario, operativo fino al 31 dicembre 2026 e finalizzato ad assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi di strategica importanza stabiliti dal PNRR.

Rileva sul comma 2 che ivi si dispone che la Soprintendenza speciale svolge funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR che siano sottoposti a VIA statale o che rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. Il medesimo comma prevede altresì che la Soprintendenza speciale si avvalga delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per lo svolgimento dell'attività istruttoria e che, in caso di necessità per la tempestiva attuazione di ulteriori interventi strategici del PNRR, può esercitare i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle predette Soprintendenze.

Ai sensi del comma 3, le funzioni di Direttore della Soprintendenza "speciale" sono svolte dal Direttore della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, cui è riconosciuta la retribuzione prevista per gli incarichi dirigenziali *ad interim*.

L'ammontare della retribuzione per l'incarico *ad interim* è stato calcolato in 50.000 euro, considerato che l'ufficio è di prima posizione retributiva e l'*interim* è remunerato al 25 per cento della somma tra parte fissa e variabile.

Poiché la parte fissa ammonta ad euro 37.593,20 e la parte variabile a 61.815,00 (totale 99.408,20), l'*interim* è pari al 25 per cento di 99.408,20 euro. Pertanto l'importo comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione è 34.390,27. Si ritiene in via prudenziale di prevedere un onere di euro 50.000.

Il comma 4 prevede, per la durata massima di 36 mesi, la costituzione presso la Soprintendenza speciale di una segreteria tecnica composta da personale di ruolo del Ministero e da esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riguardo agli effetti finanziari, il medesimo comma fissa un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

Il comma 5 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provveda quanto a 1.550.000 per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha confermato la disponibilità delle risorse usate a copertura e che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori e minori spese correnti/entrate tributarie correnti.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 1	S	C	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
c. 1	E	T/C					0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
c. 4	S	C	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	
c. 5	S	C	-1,55				-1,55				-1,55			
c. 5	S	C		-1,55	-1,55	-0,05		-1,55	-1,55	-0,05		-1,55	-1,55	-0,05

Al riguardo, per i profili di quantificazione, relativamente al comma 3, sulla stima dell'onere relativo al trattamento economico per l'incarico *ad interim*, in considerazione dei dati e degli elementi forniti dalla RT, nulla da osservare. Ad ogni modo, andrebbero richieste più precise indicazioni in merito alle ragioni di prudenzialità che avrebbero portato alla considerazione di un onere maggiorato del 50 per cento rispetto a quello indicato nel calcolo dalla RT.

Inoltre, sul comma 4, pur considerato che gli importi individuati dalla norma per far fronte all'impiego nella medesima segreteria tecnica per 36 mesi di personale di ruolo e di esperti esterni alla PA vengono configurati come limiti massimi di spesa, andrebbero acquisiti ulteriori dati ed i criteri assunti nel calcolo della spesa per gli esperti e per l'eventuale trattamento accessorio del personale di ruolo impiegato, nonché relativamente ai profili di inquadramento per tali unità lavorative.

Poi, in merito ai profili di copertura finanziaria indicati al comma 5, a carico del fondo speciale e dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento del sistema museale (comma 354, legge di stabilità 2016), si prende atto delle assicurazioni fornite dal Governo⁴¹.

Capo VI

ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI

Articolo 30 *(Interventi localizzati in aree contermini)*

Il comma 1, come integrato nel corso dell'esame in prima lettura⁴², interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, disponendo che il Ministero della cultura partecipi al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti.

Il comma 2 nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi, previsti dalla normativa vigente (art. 14-*quinquies* della legge n. 241/1990) avverso la determinazione di conclusione della Conferenza.

La RT certifica che dall'attuazione delle disposizioni della presente norma, a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le attività previste per le pubbliche amministrazioni interessate rientrano nelle loro competenze istituzionali, pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali

⁴¹ Si segnala che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 354 della legge di stabilità 2016 dovrebbe corrispondere al capitolo 5650, piano gestionale n. 7, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il citato capitolo è intestato a "Spese per l'acquisto di Beni e servizi" e reca una previsione di spesa nel bilancio 2021/2023 e decorrere di 38,6 milioni di euro per il 2021, di 35,6 milioni di euro nel 2022 e di 15,6 milioni di euro dal 2023. In base ad un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 7 giugno 2021, sul piano gestionale indicato risultano disponibili circa 4,9 milioni di euro per l'anno 2021.

⁴² Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 16 luglio 2021, pagina 5.

e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che gli effetti associabili ai procedimenti previsti dalle norme in esame sembrerebbero iscriversi appieno nella cornice di quelli già scontati dai tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 31

(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna)

Il comma 1, lettera 0a), prevede la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.

Il comma 1, lettera a), esclude che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo stand-alone e le relative connessioni alla rete elettrica siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

Il comma 1, lettera b) prevede che, in caso di mancata intesa con le regioni per l'autorizzazione di centrali elettriche, si applichi il procedimento previsto per superare l'inerzia nel caso di elettrodotti della rete nazionale di trasmissione.

Il comma 2, inserendo il comma 9-bis nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, prevede che per la procedura per l'autorizzazione e la VIA degli impianti fotovoltaici fino a una potenza di 20 MW realizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si innalzi la soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA nelle aree già destinate dagli strumenti urbanistici a consumo di suolo.

Il comma 2-bis, integrando l'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, specifica che per gli edifici vale la definizione contenuta nel Regolamento edilizio tipo, adottato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-comuni (in particolare, viene richiamata la voce 32 dell'allegato A, che definisce come "Edificio" una "costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo"), e stabilisce che i pannelli possono essere altresì installati su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, purché non rientrino tra gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il comma 2-ter, modificando l'articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del DPR n. 380 del 2001, che elenca gli interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio), ricomprende nell'attività edilizia libera l'installazione di

pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici di cui alla voce 32, Allegato A, del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-*sexies*, del citato DPR n. 380, in coerenza con il comma 2-*bis* precedentemente illustrato. La seconda parte del comma fa parimenti rientrare nell'attività edilizia libera l'installazione di piccoli impianti fotovoltaici posti al servizio di antenne, ripetitori e impianti radio-trasmittenti (gli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003), posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza.

Il comma 2-*quater*, modificando il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 che, al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, prevede un modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio dei piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, integra il titolo del decreto ministeriale, prevedendo che l'installazione possa avvenire anche su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra.

Inoltre, dopo l'articolo 4 viene aggiunto un nuovo articolo 4-*bis*, che estende le disposizioni del decreto ministeriale alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (ripetitori e antenne), posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici di cui alla voce 32 dell'Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-*sexies*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o collocati a terra in adiacenza.

Il comma 3 prevede poi che con D.P.C.M. siano individuate le opere e le infrastrutture necessarie all'abbandono dell'utilizzo del carbone nella regione Sardegna, al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna.

Il comma 4 modifica le previsioni relative alle infrastrutture facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale alla luce dell'istituzione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Il comma 5 consente l'accesso agli incentivi statali per gli impianti agrovoltaici costruiti in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture. L'accesso agli incentivi per i suddetti impianti è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni appena indicate, cessano i benefici fruiti.

Il comma 6, intervenendo sull'Allegato 2 alla Parte seconda del D.lgs. n. 152 del 2006, inserisce (per coordinamento con le restanti disposizioni dell'articolo) tra gli interventi di competenza statale gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

Il comma 7 sostituisce la Tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003 con la tabella di cui all'allegato II al presente decreto. Ciò facendo, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, innalza da 20 kW a 50 kW la soglia di potenza degli impianti a energia solare fotovoltaica oltre la quale è necessaria l'autorizzazione unica. La Camera dei deputati ha inoltre approvato una modifica alla Tabella appena richiamata che porta da 250 a 300 kW di capacità di generazione la soglia sotto la quale è sufficiente l'autorizzazione unica per l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Il comma 7-*bis* dispone che per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici - nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti - all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale si intendono elevate a 10 MW.

Il prospetto riepilogativo non considera l'articolo.

La RT afferma che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste al comma 3 rientrano nelle competenze istituzionali delle PP.AA. interessate, che vi provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne le modificazioni apportate all'articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012, ai sensi del comma 5, la RT precisa che gli incentivi di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011, implicitamente richiamati nel citato articolo 65, sono finanziati con apposita voce della componente tariffaria della bolletta elettrica. Pertanto non sono ascrivibili effetti negativi per la finanza pubblica.

Infine, le misure previste ai successivi commi 6 e 7 sono di carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la previsione di cui al comma 6 è volta a prevedere tra le opere soggette a VIA statale gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW; poiché i costi di funzionamento per la procedura di VIA sono a carico dei proponenti, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT non si sofferma sui commi aggiunti dalla Camera dei deputati o sulle modifiche apportate ai commi già esistenti nella versione iniziale del decreto-legge.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in linea generale, in considerazione del carattere ordinamentale delle norme e, laddove disponibili, degli elementi informativi forniti dalla RT. Andrebbero tuttavia forniti chiarimenti in ordine alle possibili conseguenze in termini di minor gettito correlate all'estensione dell'attività edilizia libera e delle procedure semplificate, che potrebbe riflettersi in una riduzione dei versamenti (ad esempio, come imposte di bollo o diritti di segreteria) che potrebbero essere attualmente dovuti per procedere alle operazioni sostanzialmente liberalizzate dall'articolo in esame.

Articolo 31-bis

(Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano)

Il comma 1, al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, dispone che i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018.

Il comma 2 estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 (recante razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al DPR n. 327 del 2001.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 31-ter

(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

Il comma 1, al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, modificando l'articolo 1, comma 954, della legge n. 145 del 2018, consente l'accesso agli incentivi per gli impianti a biogas anche se le materie per la sua produzione derivino solo prevalentemente (nell'ambito della prevista quota dell'80% complessivo) e non più totalmente dalle aziende agricole realizzatrici.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che già alla versione originaria della disposizione non erano stati ascritti effetti finanziari, essendo gli incentivi posti a carico degli utenti del sistema elettrico.

Articolo 31-quater

(Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico)

Il comma 1, modificando il decreto legislativo n. 387 del 2003, qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili anche quelli alimentati dalla fonte idraulica tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro. Inoltre stabilisce che per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 12, ai sensi del quale essa è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241 del 1990.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 31-quinquies

(Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere)

Il comma 1, aggiungendo il comma 16-*bis* nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 249 del 2012, stabilisce che con uno o più decreti ministeriali può essere conferita all'OCSIT (Organismo centrale di stoccaggio italiano) la facoltà di richiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo 7 (contributo versato dagli operatori del settore per garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'OCSIT), può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero e possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche e al loro livello, nonché prevista la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'OCSIT, le cui funzioni sono affidate all'Acquirente Unico spa, non è incluso nel conto consolidato della P.A. e che le sue attività sono finanziate mediante contributo dei soggetti obbligati.

Inoltre, la nuova disposizione, di carattere facoltativo, è inserita nel testo del D. Lgs. n. 249 del 2012, e pertanto risulta assistita dalla generale clausola di invarianza riferita al decreto medesimo.

Articolo 32

(Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering)

Il comma 1, lettera a), modificando il comma 3, terzo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011, prevede che non siano considerati sostanziali e quindi siano sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, del medesimo d.lgs. gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente.

Il comma 1, lettera b), allo stesso modo introduce il regime autorizzatorio semplificato per gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già

esistenti o autorizzati. Inoltre, vengono introdotte le definizioni di “sito dell’impianto eolico”, di “riduzione minima del numero di aerogeneratori” e di “altezza massima dei nuovi aerogeneratori”.

Il comma 1-*bis*, intervenendo sulle disposizioni volte a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, disposte dall’articolo 6-*bis* del D.lgs. n. 28 del 2011, estende il regime semplificato di procedure autorizzatorie, ambientali e paesistiche previsto a legislazione vigente per taluni ampliamenti degli impianti eolici (e al quale non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica) anche agli interventi che comportino riduzione di superficie o di volumi, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratore.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che il comma 1 mira a semplificare il procedimento di autorizzazione per il rinnovo dei parchi eolici, estendendo l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2011 e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non si sofferma sul comma 1-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare. Si ricorda che il regime semplificato di cui al comma 1, disciplinato dall’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 28 del 2011 ed ora esteso a nuove tipologie di impianti, era assistito da clausola di invarianza riferita all’intero decreto legislativo citato, al quale non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Medesime considerazioni, *mutatis mutandis*, valgono per il comma 1-*bis*.

Articolo 32-*bis*

(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

Il comma 1, al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire, entro l’anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030, modificando il punto ii. della lettera a) del punto 12.7 della parte II delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010, considera interventi ad edilizia libera da realizzare previa mera comunicazione non più quelli aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto bensì quelli aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la sua natura ordinamentale.

Articolo 32-*ter*

(Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica)

Il comma 1, modificando l'articolo 57 del decreto-legge n. 76 del 2020, stabilisce che l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al

rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera. Inoltre, inserendo il comma 14-bis nel medesimo articolo, dispone che, ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione rilascia un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 32-quater ***(Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori)***

Il comma 1, sostituendo il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i titoli di qualificazione degli installatori di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore siano inseriti nella visura camerale delle imprese dalle CCIAA competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. La vigente disposizione prevede invece che i titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le camere di commercio siano in grado di inserire questa ulteriore informazione nel registro delle imprese, avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Capo VII ***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA***

Articolo 33 ***(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)***

Con il comma 1, si introducono alcune novelle all'art. 119 del DL n. 34 del 2020. Nello specifico:

- a) si ammettono al *Superbonus* 110%, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche⁴³, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di miglioramento

⁴³ Di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986).

antisismico⁴⁴ e che non siano già stati richiesti come intervento trainato ai sensi del comma 2 dell'art. 119 (novella operata al comma 4 dell'art.119);

b) si introduce per alcuni soggetti⁴⁵ in possesso di specifici requisiti un nuovo criterio per la determinazione del limite di spesa ammesso al *Superbonus* per le singole unità immobiliari. Si prevede che tale limite è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del D.Lgs. n. 385 del 1993. I requisiti richiesti ai predetti soggetti sono i seguenti:

1. devono svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
2. devono essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) si riscrive quindi il comma 13-*ter* come segue:

"Gli interventi di cui all'art. 119 del DL n. 34 del 2020, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo⁴⁶. Per gli interventi predetti la decadenza del beneficio fiscale⁴⁷ opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Inoltre, durante l'esame parlamentare è stato introdotto il nuovo comma 13-*quater* che così recita: "Fermo restando quanto previsto al comma 13-*ter*, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento".

Con il comma 2, si prevede che restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione, ove dovuti.

Il comma 3 rimodula la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,⁴⁸ incrementandolo di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.

Con il comma 4 si disciplina la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b). Gli stessi, valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni

⁴⁴ Si tratta degli interventi indicati al primo periodo del comma 4 dell'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020.

⁴⁵ Si tratta delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'[art. 10 de D.Lgs. n. 460 del 1997](#), delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'[articolo 6 della L. n. 266 del 1991, n. 266](#), e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'art. 7 della L. n. 383 del 2000.

⁴⁶ Di cui all'art. 9-*bis*, comma 1-*bis*, del D.P.R. n. 380 del 2001.

⁴⁷ Previsto dall'art. 49 del D.P.R. n. 380 del 2001.

⁴⁸ di cui all'[articolo 10, comma 5, del DL n. 282 del 2004](#).

2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, sono coperti come segue: quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La RT, dopo aver illustrato brevemente le novelle operate all'art. 119 del DL. n. 34 del 2020, ai fini della stima, parte dall'ammontare di spesa ipotizzata nella RT della Legge di Bilancio 2021 ai fini dell'agevolazione sugli interventi per eliminazione delle barriere architettoniche legate alla riqualificazione energetica, per la quale era stata ipotizzata una spesa pari all'1% di quelle originarie indicate nell'articolo 119 del DL 34 del 2020. In considerazione delle minori spese ipotizzate per gli interventi antisismici (circa 1/3 di quelle energetiche), si ipotizza un ammontare delle spese oggetto della presente ipotesi normativa pari allo 0,5% delle spese originarie:

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Detrazione IRPEF/IRES	-0,1	-1,1	-6,9	-4,3	-4,4	-4,4	3,9	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	-0,2	0
Credito d'imposta	0	-0,3	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	0	0	0	0	0	0	0	0
Eff. indotti IRPEF/IRES	0	0,1	1	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effetti indotti IRAP	0	0	0,2	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effetti indotti IVA	0,1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-1,0	-10,1	-9,3	-8,8	-8,8	3,9	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	-0,2	0

Quanto alla novella riguardante lo “stato legittimo” richiesto per l'ammissione dei singoli interventi di riqualificazione energetica al Superbonus, la RT rappresenta che una delle principali difficoltà sottese alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sembra doversi ricondurre, infatti, alla condizione degli edifici plurifamiliari che, non di rado, presentano situazioni di irregolarità urbanistica: nell'attuale architettura dell'art. 119, è, di fatto, sufficiente che l'irregolarità insista su una singola unità immobiliare perché venga impedito, a tutte le altre, di acquisire la certificazione di “stato legittimo” dell'immobile e, quindi, di accedere all'agevolazione del Superbonus. La norma in commento modifica le disposizioni rilevanti dell'articolo, nel senso di escludere la necessità dell'attestazione “stato legittimo” al fine di presentare la CILA in occasione di interventi di riqualificazione energetica. Si tratta di una disposizione di carattere procedimentale che non comporta nuovi o maggiori oneri e neppure minori entrate a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 3 e 4, la RT ne ripercorre la portata normativa. Nello specifico:

Il comma 3 stabilisce che Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.

Il comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede

- quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b):
- quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Al riguardo, in relazione alla norma che ammette al *Superbonus*, come prestazione trainata, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, anche effettuate in favore di persone ultra sessanta cinquenni, nei casi in cui siano eseguite congiuntamente ad interventi di miglioramento antisismico e purché non siano stati già richiesti come intervento trainato ai sensi del comma 2 dell'art. 119, si rappresenta che la disposizione, con riferimento alle persone ultra sessantacinquenni, riproduce la formulazione che si legge al citato comma 2. Sul punto si evidenzia che, in risposta ad una interrogazione parlamentare, il Governo⁴⁹ ha precisato quanto segue:

"Si ritiene che la presenza, nell'edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni», sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell'applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E dell'8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini

⁴⁹ La risposta (n. 5-05839) è stata pubblicata in data 29 aprile 2021, nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari – Finanze VI – allegato 3.

dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.

La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l'intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del Superbonus, stante l'esplicito richiamo nell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir."

In considerazione della risposta resa dal Governo all'interrogazione parlamentare, non si comprende perché la novella – riproponendo la formulazione di cui al comma 2 – continui a far riferimento alle persone ultra sessantacinquenni una volta che la questione è stata chiarita nella citata risposta dell'Esecutivo. Al fine di evitare incertezze applicative nascenti dal tenore letterale dell'art. 119 che indica i predetti soggetti sia al comma 2 sia al comma 4, sarebbe auspicabile introdurre nella disciplina vigente un chiarimento redazionale⁵⁰.

Quanto alla stima dell'onere, la RT si limita a riportare il risultato della quantificazione nella tabella prodotta senza fornire informazioni di dettaglio in merito, se non l'indicazione dell'ipotesi assunta (0,5% della spesa originaria), la rappresentazione dell'effetto finanziario nell'arco temporale considerato e l'impatto annuale per ciascuna tipologia di tributo interessata.

Si ricorda che, in precedenti RT associate a disposizioni in materia di *Superbonus* e di detrazioni fiscali per interventi di miglioramento energetico, le pur sintetiche stime avevano fornito maggiori indicazioni quali, ad esempio, i valori assoluti della spesa ipotizzata ammessa all'agevolazione (non quindi la mera percentuale), la quota parte di spesa che avrebbe avuto comunque luogo anche in assenza dell'agevolazione (il c.d. peso morto), le aliquote applicabili (a titolo di IRPEF/IRES, IRAP ed IVA), la spesa correlata indotta dall'effetto incentivante.

Anche nella stima all'esame, in linea con precedenti quantificazioni riferite a misure analoghe (proroga di detrazioni in materia di efficientamento energetico etc.), si è dato conto di tale ultimo effetto finanziario che dà luogo, nel caso in commento, ad un maggior gettito a titolo di IRPEF/IRES, IRAP ed IVA negli anni 2021- 2023. Tuttavia, in relazione alla scelta di contabilizzare *ex ante* nei saldi di finanza pubblica tali effetti, si ripropongono le osservazioni critiche svolte in proposito dallo scrivente Servizio in altri commenti di analoghe fattispecie. Poiché si tratta di effetti di possibile verifica che, tuttavia presentano elementi di forte aleatorietà che, a loro volta, si riflettono sulla quantificazione (il *quantum*), l'adozione di un criterio di maggior prudenza avrebbe potuto suggerire di contabilizzare soltanto *ex post* gli stessi nei saldi di finanza pubblica.

⁵⁰ Ad esempio, espungendo il riferimento alle persone ultra sessantacinquenni.

Pur nella consapevolezza del breve tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge di bilancio che ha ammesso al Superbonus come intervento trainato anche le opere di eliminazione delle barriere architettoniche effettuate congiuntamente ad interventi di efficientamento energetico, per un riscontro della stima, sarebbe stato utile poter disporre di alcuni dati riferiti alla prima applicazione della novella operata al comma 2 dell'art. 119 in materia.

Si rileva inoltre che la verifica della quantificazione non ha potuto avvalersi delle risposte del Governo – che non sono state prodotte o comunque trasmesse – alle osservazioni ed alle richieste di chiarimento formulate nel corso dell'esame del DDL di conversione del provvedimento in commento presso la Camera dei deputati.⁵¹

Si riportano di seguito le tabelle rappresentative dell'impatto finanziario della novella operata all'art. 119, comma 2 dall'art. 1, comma 66, della legge di bilancio 2021 per quanto concerne l'intervento di eliminazione di barriere architettoniche ammesso al Superbonus (ipotesi incremento 1% della spesa annua originaria):

Spese sostenute nel 2021

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	-0,1	-2,0	-5,7	-4,5	-4,6	-4,6	4,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0
Credito di imposta	0,0	-0,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IRES	0,0	0,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,0	-2,4	-14,1	-9,2	-9,3	-9,3	4,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0

Milioni di euro

Spese sostenute nel 2022

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	0,0	-0,2	-8,1	-4,0	-4,1	-4,1	3,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	-0,4	0,0
Credito di imposta	0,0	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IRES	0,0	0,0	5,2	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,0	0,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,0	0,3	-6,1	-9,1	-8,1	-8,1	3,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	-0,4	0,0

Milioni di euro

La tabella che segue è invece tratta dalla RT all'esame (ipotesi 0,5% della spesa annua originaria):

⁵¹ Nello specifico espresse nella Verifica delle quantificazioni di cui alla Nota n. 337 del 23 giugno 2021 – A.C. 3146.

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Detrazione IRPEF/IRES	-0,1	-1,1	-6,9	-4,3	-4,4	-4,4	3,9	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	-0,2	0
Credito d'imposta	0	-0,3	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	0	0	0	0	0	0	0	0
Eff. indotti IRPEF/IRES	0	0,1	1	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effetti indotti IRAP	0	0	0,2	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effetti indotti IVA	0,1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-1,0	-10,1	-9,3	-8,8	-8,8	3,9	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	-0,2	0

Dal raffronto, si evidenzia che la tabella di cui alla norma in commento, considera unitariamente l'impatto finanziario relativo sia alle spese sostenute nel 2021 sia a quelle pertinenti al 2022, diversamente dalla stima effettuata in occasione della legge di bilancio 2021 che analizzava distintamente i due effetti. Si tratta di una opzione rappresentativa che, nel privilegiare l'estrema sintesi, rende più difficile l'analisi dell'odierna stima attraverso il raffronto con quelle presentate in occasione della legge di bilancio; tuttavia si dà riscontro sui valori indicati in tabella che rappresentano effettivamente l'incremento dello 0,5% rispetto alle spese complessive (anno 2021 e anno 2022) indicate originariamente nel citato articolo 66 della LB per il 2021.

In merito alla modifica contenuta nel comma 1, lettera b), dell'articolo in esame si chiede un approfondimento - con il supporto di dati ed informazioni - che consenta di escludere, nel silenzio della RT, che la novella in esame possa comportare maggiori oneri. In particolare si rappresenta la necessità di verificare se il nuovo criterio basato sul rapporto tra la superficie complessiva degli immobili oggetto di interventi di efficientamento energetico rispetto alla superficie media di una unità immobiliare, nel ridefinire il limite di spesa ammesso alla detrazione, possa comportare effetti finanziari in termini di minor gettito rispetto a quanto contabilizzato a legislazione vigente.

Con riferimento alla novella operata con il nuovo comma 13-ter, si concorda con la valutazione di cui alla RT circa la neutralità finanziaria della disposizione. In proposito, la semplificazione introdotta potrebbe non avere effetti incrementativi circa il numero di interventi ammessi a fruire dell'agevolazione, e conseguentemente sull'onere – in quanto la previsione per cui "*Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento*" potrebbe indurre verosimilmente gli operatori tecnici, nonostante la semplificazione varata, ad operare comunque la valutazione circa la legittimità dell'immobile, al fine di escludere eventuali addebiti di responsabilità a loro carico; la qual cosa potrebbe rendere la novella in esame di scarso effetto sui tempi tecnici di attuazione degli interventi ammessi al *Superbonus* e quindi in ultima analisi sull'onere già contabilizzato.

Articolo 33, commi 3 e 4
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)

Il comma 3 incrementa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032 il Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera *a)* e *b)*, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo ISPE.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004 (dal 2027 al 2032) (Comma 3)	S	C												
Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004 (Comma 33)	S	C	-1,0	-10,1	-9,3		-1,0	-10,1	-9,3		-1,0	-10,1	-9,3	

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, al netto delle osservazioni formulate al comma 1 e nel presupposto che sia assicurata la disponibilità delle occorrenti risorse sul FISPE per gli anni a decorrere dal 2024.

Articolo 33-bis
(Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

L'articolo 33-bis, inserito in sede referente modifica in più punti la disciplina del cd. Superbonus (articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020) che riconosce la detrazione al 110 % per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche. Nello specifico:

Lettera a): modificando il comma 3 del citato articolo 119 del DL n. 34 del 2020, specifica che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio

della distanza e dell'altezza⁵² per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli rientranti nella disciplina del superbonus.

Lettera b): introduce il nuovo comma *5-bis* in tema di decadenza delle agevolazioni in caso di violazioni della disciplina in materia di superbonus. Nello specifico stabilisce che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione rilevata. Inoltre si dispone che qualora le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Lettera c): introduce sia il comma *10-bis*, con il quale si prevede che in caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus, il termine per stabilire la residenza⁵³ è di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita, (in luogo dei 18 mesi previgenti), sia il comma *10-ter* il quale stabilisce che il sisma *bonus* si applica all'acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus⁵⁴ ed il termine per alienare l'immobile è di 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori (al posto dei 18 mesi disposti dalla norma precedente).

Lettera d): introduce il nuovo comma *13-quater* con cui si prevede che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera⁵⁵, nella comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) è richiesta la sola descrizione dell'intervento; in caso di varianti in corso d'opera queste vengono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata e non è richiesta, a conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività.

La RT non è stata prodotta.

Al riguardo si osserva che le modifiche proposte con l'articolo in esame sembrano avere un carattere meramente procedurale; tuttavia poiché potrebbero influire direttamente sulle modalità applicative, si chiede conferma che esse non implicino variazioni dei parametri sulla cui base sono state costruite le quantificazioni annesse alle disposizioni originarie.

Articolo 33-ter ***(Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema)***

Il comma 1 dispone che, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono

⁵² In deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni).

⁵³ Previsto al fine di ottenere l'applicazione dell'imposta di registro ad aliquota ridotta, di cui alla lettera a) della nota *II-bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima allegata al DPR n. 131 del 1986.

⁵⁴ Con la modifica attuata al comma 1-septies, primo periodo, dell'articolo 16 del DL n. 63 del 2013 si dispone che qualora l'alienazione di immobili situati in zone sismiche da parte di imprese che effettuano interventi per ridurre il rischio sismico avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, le detrazioni di imposta spettano all'acquirente nella misura maggiorata del 75% (a fronte del 70% - passaggio ad 1 classe di rischio inferiore) e dell'85% (a fronte dell'80% - passaggio a 2 classi di rischio inferiore).

⁵⁵ Ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale

rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possieda caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) senza entrare nella disponibilità dei venditori. E' apposta una specifica clausola di invarianza di oneri per la finanza pubblica.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, dato che all'articolo è stata inserita una clausola di invarianza di oneri per la finanza pubblica, e che la Cassa per i servizi energetici e ambientali rientra nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, andrebbero forniti elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, come prescritto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità.

Capo VIII

SEMPLIFICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Articolo 34

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

La norma apporta alcune modifiche all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, si prevede che per lo svolgimento di operazioni di recupero il rilascio o il rinnovo delle previste autorizzazioni avviene previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.

Vengono inoltre soppressi il secondo e il terzo periodo del comma 3-ter laddove si stabilisce che il procedimento di controllo a campione da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica e che l'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di conseguenza, sono altresì abrogati i commi 3-quater e 3-quinquies che disciplinano le attività successive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'autorità competente nel procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato.

La RT afferma che la norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività in capo all'ISPRA e alle ARPA, la RT evidenzia che si tratta di compiti già previsti dal vigente articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha precisato che la norma in argomento è compatibile con la normativa europea. Al riguardo, l'articolo 6, par. 4, della direttiva 2008/98/CE, recepita dall'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, si limita a prevedere che, laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni e i requisiti ivi indicati, senza necessità di previa notifica alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.

Al riguardo, considerato i chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 35

(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)

La norma novella alcune disposizioni del Codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare.

Oltre a modifiche di carattere formale e di adeguamento della terminologia utilizzata in alcune disposizioni, la norma in esame:

- dispone l'esclusione delle ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime, a determinate condizioni, dall'ambito di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti di cui alla Parte IV del medesimo Codice;
- detta specifiche disposizioni sul trattamento dei rifiuti da articoli pirotecnici;
- con una modifica apportata dalla Camera dei deputati è stata introdotta una ulteriore modifica all'art. 185 del Codice. Quest'ultimo prevede l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti anche della posidonia spiaggiata, ove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Tale esclusione opera solo fino al 31 dicembre 2022. Con la disposizione in esame si espunge il riferimento a tale termine temporale;
- con una modifica apportata dalla Camera dei deputati stabilisce che nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del codice dell'ambiente, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni e non è più stabilito che la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi abbiano ricevuto l'attestazione di avvio al recupero o smaltimento;
- con una modifica inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che alcune categorie di soggetti ed organizzazioni, obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere a tale obbligo mediante analoghe evidenze documentali o gestionali;
- estende il concetto di rifiuti provenienti da assistenza sanitaria a quella svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento;
- con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, dispone che i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal

soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Si prevede che la raccolta e il trasporto siano accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta e che il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva sia tenuto all'iscrizione oltre che all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti anche all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

- reca modifiche alla disciplina sulle funzioni di verifica e controllo sulla gestione dei rifiuti poste in capo al Ministero della transizione ecologica;
- con una modifica inserita dalla Camera dei deputati, riduce da sessanta a venti giorni il periodo prima dell'installazione degli impianti mobili di smaltimento o di recupero entro il quale l'interessato deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività. Inoltre, relativamente ai progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono esclusi gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Si stabilisce che le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
- reca modifiche alle norme inerenti alle comunicazioni alla Commissione europea;
- con una modifica inserita dalla Camera dei deputati, si prevede che gli operatori economici, in forma individuabile o in forma collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi. Tali sistemi si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande. Con regolamento del Ministro della transizione ecologica sono stabiliti i tempi, le modalità di attuazione della presente disposizione e gli altri elementi fondamentali.
- reca disposizioni sull'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti;
- detta disposizioni concernenti la sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto);
- con una modifica inserita dalla Camera dei deputati eleva dal venti al trenta per cento la quota di acquisto di pneumatici ricostruiti che le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono riservare nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali. Si stabilisce che se alla procedura d'acquisto di due o più pneumatici di ricambio non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo di pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le presenti disposizioni non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia;
- con una modifica inserita dalla Camera dei deputati reca una modifica all'art. 199, comma 3, del Codice concernente i contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti. In particolare, si prevede che essi debbano contenere anche: l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione ed idonee modalità di gestione e smaltimento in ambito regionale dei rifiuti contenenti amianto, al fine di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti.

Infine, si prevede che il Ministero della transizione ecologica provveda all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che le disposizioni introdotte recano indicazioni operative relative alla gestione dei rifiuti, urgenti per gli operatori al fine di rispondere alle prescrizioni europee recepite, e garantire il raggiungimento degli obiettivi. Si prevengono inoltre eventuali procedure di infrazione che potrebbero determinare ricadute negative sulla finanza pubblica in caso di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

La RT ribadisce che il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in quanto trattasi di norme incidenti su aspetti tecnici relativi agli adempimenti ambientali posti a carico dei soggetti obbligati.

Infine, la RT con specifico riferimento alla modifica di cui alla lettera g), conferma che non sono previsti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto l'attività di vigilanza è finanziata con contributi a carico dei sistemi collettivi.

Al riguardo, considerato che la RT fornisce rassicurazioni solo relativamente a una parte delle norme considerate e attesa la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria originaria, andrebbe assicurato che anche per le disposizioni inserite nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sia assicurata l'invarianza finanziaria.

Con riferimento all'esclusione dal campo di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti anche della posidonia spiaggiata pur rilevando la mancanza di effetti diretti sulla finanza pubblica, e in considerazione dell'eliminazione di qualsiasi termine per l'esclusione in esame, andrebbe acquisita conferma della compatibilità della previsione con la pertinente disciplina europea, al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.

Rassicurazioni analoghe circa la compatibilità con la normativa europea occorre poi fornire con riferimento:

- all'esclusione della verifica di assoggettabilità per gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione (in caso di campagna inferiore a 90 giorni) e per gli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi (campagna con durata inferiore a 30 giorni), nonché alla previsione che eventuali successive campagne sullo stesso sito saranno assoggettate alla verifica di assoggettabilità per quantità superiori a 1.000 metri cubi al giorno;
- al trasferimento della responsabilità per il corretto smaltimento di determinati rifiuti in capo al soggetto che effettua dette operazioni.

Articolo 35-bis
(Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno)

Il comma 1, al fine di semplificare e promuovere l'economia circolare nella filiera foresta-legno, inserendo diversi commi nell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, promuove la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

Gli accordi di foresta possono:

- a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;
- b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiari pubbliche e private, singole e associate nonché dei terreni abbandonati (terreni nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso) e silenti (per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria);
- c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
- d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;
- e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale.

Infine, le nuove disposizioni equiparano gli accordi di foresta alle reti di impresa agricole e prevedono che le regioni promuovano ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, pur evidenziando il carattere sostanzialmente ordinamentale delle disposizioni, si segnala che andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa l'equiparazione degli accordi di foresta alle reti di impresa agricole, con particolare riferimento alla possibilità di beneficiare di regimi agevolativi e incentivanti non configurati quale tetto di spesa, nonché circa le attività di promozione degli accordi da parte delle regioni, che il testo configura come obbligatoria e dalla cui attuazione potrebbero dunque derivare nuovi o maggiori oneri non previsti a legislazione vigente.

Articolo 36
(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

Il comma 1 esenta le attività di manutenzione straordinaria e di ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale, nelle zone montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico.

Il comma 2 esenta dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale nei boschi e nelle foreste di aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti con i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.

Il comma 3 assoggetta al procedimento autorizzatorio paesaggistico semplificato gli interventi, anche se interessanti aree vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, selvicolturali di prevenzione dei rischi, di ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi e gli interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

Il comma 3-*bis* considera compresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al DPR n. 31 del 2017 (quindi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale.

Il comma 3-*ter*, intervenendo sull'articolo 57, comma 2-*octies*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 124 del 2019, modifica la procedura di adozione del decreto ministeriale per l'attribuzione delle risorse spettanti all'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) per l'organizzazione delle attività strumentali finalizzate a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La RT afferma che le norme non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di misure ordinamentali incidenti sui meri profili endoprocedimentali dell'iter autorizzatorio.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 36-*bis*

(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 le somme iscritte nello stato di previsione del MEF, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 36-ter

(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, introduce la denominazione “Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” per i commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico disciplinati da diverse normative, attribuendo ad essi la competenza degli interventi in materia, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

Si prevede che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico – ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario.

Si prevede che annualmente il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione al Parlamento contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.

Si stabilisce che le citate disposizioni non trovano applicazione agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Sono poi inserite una serie di novelle alla legislazione vigente in materia al fine di adeguarla alle disposizioni in esame.

Si prevede che il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, possa attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.

Si dispone lo snellimento delle procedure per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, modificando, tra l'altro, le norme materia di espropriazione per pubblica utilità.

Si introducono norme per la interoperabilità e la razionalizzazione dei sistemi informativi in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, attribuendo all'ISPRA l'elaborazione di uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti connessi.

Si reca la copertura dei oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA, pari a euro 165.000 per l'anno 2021 e 235.000 euro per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica di cui articolo 1, comma 752, della legge di bilancio 2021.

Infine, si novella l'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2021 (concernente il Fondo complementare al PNRR) che prevede una serie di obblighi di verifica a carico degli enti eroganti contributi per la progettazione e la realizzazione di investimenti in conto capitale. Nel testo vigente, tale disciplina si applica "limitatamente" agli investimenti indicati all'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 59 mentre con la novella in esame si stabilisce che tale disciplina si applichi agli investimenti in conto capitale, "inclusi" gli investimenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che non sono forniti elementi di dettaglio circa la quantificazione degli oneri per le attività previste dalla norma in capo all'ISPRA, per cui non risulta possibile valutare la congruità dei predetti oneri.

Relativamente alla copertura finanziaria degli oneri andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse sul Fondo per la promozione dell'uso consapevole della

risorsa idrica, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento alla qualifica di opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario e allo snellimento delle procedure per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa una eventuale accelerazione della spesa tale da esplicitare effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli rappresentati a legislazione vigente.

Infine, andrebbe confermato che gli altri enti ed istituzioni coinvolte nelle attività previste dalla presente disposizione, facciano fronte ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 37

(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, reca misure di semplificazioni inerenti le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da destinare ai progetti individuati nel PNRR. A tal fine al decreto legislativo n. 152 del 2006 vengono apportate le seguenti modificazioni:

- agli articoli 242 e 248 si prevede che nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica siano indicate anche le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie adottate, la possibilità di certificazione di avvenuta bonifica in caso di obiettivi raggiunti anticipatamente e l'applicazione anche ai siti regionali della certificazione di avvenuta bonifica per suolo, sottosuolo e materiali di riporto una volta raggiunti gli obiettivi di bonifica. Si dispone inoltre che qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.
- all'articolo 242-ter si prevede la possibilità di realizzare nei siti oggetto di bonifica anche i progetti del PNRR;
- all'articolo 243 si novella la disciplina della gestione delle acque sotterranee emunte, estratte dal sottosuolo, al fine di precisare che il relativo trattamento deve effettuarsi anche in caso di utilizzo nei cicli produttivi in esercizio nel sito, prevedendo altresì il dimezzamento dei termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza della falda;

- all'articolo 245 sulle procedure per gli interventi di messa in sicurezza, si prevede che il soggetto interessato non responsabile della contaminazione che ha avviato le procedure di bonifica possa agire in via di rivalsa nei confronti del responsabile della contaminazione;
 - all'articolo 250, in tema di bonifica da parte dell'amministrazione, si inserisce la previsione per cui le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle società in house del medesimo Ministero. Inoltre si appone il termine di 90 giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento per la realizzazione d'ufficio, in sostituzione dei soggetti responsabili, delle procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica;
- all'articolo 252, si introducono modifiche procedurali per l'accelerazione e semplificazione delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale;
- all'articolo 252-bis si recano modifiche in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

Con una modifica inserita dalla Camera dei deputati è aggiunto il comma 1-bis, volto ad apportare modificazioni ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, recante disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 185 del Codice ambientale in materia di matrici materiali di riporto. In particolare, viene riformulato il comma 2, prevedendo che ai fini dell'applicazione dell'art. 185, comma 1, lettere b) e c), del Codice ambientale le matrici ambientali di riporto debbono essere sottoposte a test di cessione ai fini – oltre che delle metodiche da utilizzare – anche dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Si prevede altresì che le predette matrici debbano rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati e non più solo «ove conformi ai limiti del test di cessione». Inoltre, viene sostituito integralmente il comma 3 prevedendo che le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione siano gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente.

Infine, si prevede che il Ministero della transizione ecologica provveda all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la RT si tratta di norme di natura ordinamentale e di semplificazione delle procedure di bonifica dei siti inquinati.

Secondo la RT la norma che prevede la facoltà per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori in appositi accordi sottoscritti dal Ministero della transizione ecologica di avvalersi delle società *in house* del medesimo Ministero, attribuisce una mera facoltà in capo ai predetti enti, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo

peraltro specificato che l'avvalimento debba avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha confermato che le disposizioni contenute nella presente disposizione attengono ad aspetti di tipo procedimentale nel quadro delle operazioni di bonifica, ferme restando le modalità di finanziamento degli interventi e delle relative attività istruttorie, per le quali le Amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT e dal Governo, con riferimento all'apposizione del termine di 90 giorni all'articolo 250 per gli interventi sostitutivi d'ufficio da parte del comune territorialmente competente o della regione nel caso in cui i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se anche questa tipologia di attività rientra in quella più generale di bonifica cui le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si osserva che l'obbligo di provvedere entro 90 giorni potrebbe determinare la necessità di anticipare spese programmate in più esercizi, con conseguenti possibili problemi di copertura.

Relativamente alle modifiche in materia di matrici materiali di riporto, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'esclusione di eventuali oneri a carico della finanza pubblica per interventi di risanamento o di bonifica connessi all'utilizzo dei materiali interessati.

Infine, con riferimento ai compiti che l'ARPA è chiamata a svolgere andrebbe assicurato che tali interventi avvengano nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 37-bis ***(Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo)***

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, stabilisce che per il Gesso di defecazione e il Carbonato di calcio di defecazione non sono ammessi fanghi di depurazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 37-ter
(Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, stabilisce che ai fini della stipula delle convenzioni, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 (per interventi afferenti al progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»), tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e gli enti attuatori degli interventi, la condizione prevista dal comma 2, lettera d) del medesimo articolo 2, ovvero la presenza della documentazione che accerti la sussistenza della disponibilità giuridica e fattuale dei beni ai fini della realizzazione dell'intervento, si intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in comodato d'uso agli enti attuatori.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 37-quater
(Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende i finanziamenti del Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, istituito dall'art. 1, comma 536, della legge di bilancio 2018, a tutti i siti con presenza di rifiuti radioattivi (non solo quindi ai siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la norma estende l'utilizzo delle risorse ad altre finalità non previste a legislazione vigente, andrebbe chiarito se tale estensione possa determinare richieste di rifinanziamenti della misura con futuri oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II
TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 38
(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale)

Il comma 1 interviene sulla disciplina della notifica digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni attraverso la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (PND) recata dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Le modifiche, tra l'altro, prevedono che la notifica ai destinatari privi di un domicilio digitale dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo avvenga mediante invio di raccomandata con

avviso di ricevimento in luogo della notificazione a mezzo della posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 (comma 1).

Sono poi apportate modifiche al codice dell'amministrazione digitale (CAD, d.lgs. 82/2005), prevedendo, fra l'altro:

- che quando saranno introdotte modalità di comunicazione della P.A. esclusivamente digitali sarà anche garantita al cittadino l'attribuzione di un domicilio digitale mentre la legislazione vigente prevede solo la possibilità che tale domicilio sia messo a disposizione [comma 2, lettera a), punto 2)];
- l'introduzione nel CAD dell'articolo 64-*ter* che tratta del Sistema di gestione di deleghe (SGD) affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare di identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene presso gli sportelli dei soggetti tenuti ad applicare il CAD. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura e l'Istituto sono regolati con una convenzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. All'onere derivante dall'attuazione della istituzione del SGD si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente [comma 2, lettera c)].

Un'ulteriore disposizione specifica che l'efficacia delle disposizioni appena descritte, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea (comma 3).

I commi 3-*bis* e 3-*ter*, inseriti nel corso dell'esame in prima lettura⁵⁶, intervengono sulle specifiche modalità di deposito degli atti nel procedimento penale durante l'emergenza epidemiologica, di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020, per modificare la disciplina relativa all'eventuale malfunzionamento del portale del processo penale telematico.

La RT certifica che le modifiche apportate dall'articolo 38 alla disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misure di semplificazione. In particolare, la semplificazione della notifica a mezzo posta genera risparmi di spesa. Il comma 2 dello stesso articolo 38 reca misure di semplificazione in materia di domicilio digitale mira a garantire il diritto di cittadinanza digitale nei rapporti con la pubblica amministrazione, fatta salva la necessità, già prevista dall'articolo 3-*bis*, comma 3-*bis*, del CAD, di individuare modalità alternative di comunicazione ai cittadini per superare il divario digitale. Inoltre, l'intervento normativo istituisce il Sistema di Gestione delle Deleghe dell'identità digitale, affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. La delega digitale può essere creata mediante due differenti canali: quello digitale, con una delle modalità previste dall'articolo 65 del CAD e quello fisico, con l'acquisizione della delega cartacea presso lo sportello di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,

⁵⁶ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 13 luglio 2021, pagina 5.

del CAD presenti sul territorio. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema di Gestione Deleghe e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. regolando con apposita convenzione i relativi rapporti nell'ambito della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Le attività necessarie all'istituzione e allo sviluppo del Sistema di Gestione Deleghe e manutenzione dello stesso vengono quantificate in: a) euro due milioni per l'anno 2021 per spese in conto capitale relative alla prima fase di sviluppo; b) euro tre milioni per l'anno 2022 di cui due milioni per spese in conto capitale relative alla seconda fase di sviluppo e un milione per spese operative; c) euro un milione dall'anno 2023 per spese operative.

L'intervento normativo, subordinato ai sensi del comma 3 alla definitiva approvazione del PNRR, è perfettamente coerente con l'azione di Governo, ponendosi l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nell'ambito della MI CI - Digitalizzazione della PA e dell'investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale.

I relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse del PNRR e, sotto il profilo strutturale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le integrazioni approvate in prima lettura ai commi 2, lettera a), punto 01 lettera b-bis), e ai commi 3-bis -3-ter sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, laddove sono apportate modifiche e integrazioni al C.A.D. al fine di semplificare il sistema di notificazione, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2 che istituisce il Sistema di gestione di deleghe (SGD) affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale però che la RT quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni in 2 milioni di euro per il 2021 e tre milioni di euro per il 2022 per quanto concerne le attività di sviluppo del sistema e in un milione di euro a decorrere dal 2022 per le spese operative, nel cui ambito, stante il tenore delle norme, dovrebbero ricadere anche le spese derivanti dalla convenzione stipulata coll'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per le attività di gestione, va evidenziato che la norma non quantifica la spesa, contravvenendo all'articolo 17, comma 1, della legge 196/2009, in base al quale ogni norma indica l'onere derivante da ciascun intervento e il relativo sviluppo temporale.

In merito poi ai profili di copertura finanziaria (comma 3), si segnala che il capoverso comma 8 dell'articolo 38, comma 2, lettera c), stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del nuovo articolo 64-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale, che istituisce un Sistema di gestione deleghe (SGD) dell'identità digitale, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Sul punto, venendo anche ai profili di copertura, pur considerando i chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura, si ribadisce che le spese operative hanno carattere permanente e non sembrano quindi poter essere finanziate con le risorse del PNRR. Pertanto, nell'osservare che tale modalità di copertura non rientra tra quelle tassativamente elencate dal già richiamato articolo 17 della legge n 196/2009, si ribadisce l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo all'effettiva

disponibilità delle risorse in questione anche per utilizzi di carattere potenzialmente permanente.

Sulle integrazioni disposte ai commi 2, lettera a), n. 01, lettera b-*bis*), sui commi 3-*bis* e 3-*ter*, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale delle norme ivi previste, nulla da osservare.

Articolo 38-*bis*

(Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁵⁷ prevedono la semplificazione dei procedimenti elettorali anche attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali.

A tal fine si prevede, fra l'altro, che:

- il contrassegno identificativo dei singoli partiti presenti alle elezioni della Camera può essere depositato a mano su supporto digitale oltre che in triplice esemplare in forma cartacea [comma 1, lettera a)]. Analoga previsione è recata anche con riferimento alle elezioni delle amministrazioni comunali [comma 2, lettera a)];
- siano semplificate le modalità di designazione dei rappresentanti di lista [comma 1, lettere b e c)];
- il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati dell'elettore, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda, negli altri casi il termine è di quarantotto ore (commi da 3 a 6);
- il novero dei documenti che devono essere pubblicati nel sito internet dei partiti è ampliato al fine di dar conto della onorabilità dei propri candidati confermando la previsione che stabilisce che le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà nel caso in cui i documenti in questione siano richiesti da coloro che intendono

⁵⁷ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 13 luglio 2021, pagina 5.

candidarsi e dichiarino contestualmente che la richiesta di tali documenti è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura (comma 7);

- la sperimentazione concernente l'espressione del voto in via digitale debba riguardare anche le elezioni regionali ed amministrative (comma 10). A tal proposito si rammenta che per tale sperimentazione è stato dotato di un milione di euro per il 2020 il Fondo per il voto elettronico e che è stato stabilito che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 30 giugno 2021, siano definite le modalità di utilizzo di tali risorse e della sperimentazione da limitare a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

Si prevede, altresì, che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle relative disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rileva che le norme recate dal comma 7 ampliano il novero dei documenti che devono essere pubblicati nel sito internet dei partiti al fine di dar conto della onorabilità dei propri candidati confermando, però, la previsione vigente che stabilisce che le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici per la produzione di tali documenti sono ridotti della metà. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito, giacché in assenza della norma in esame l'ulteriore documentazione richiesta non sarebbe stata prodotta.

Andrebbero tuttavia acquisiti elementi a conferma che gli importi che rimangono esigibili consentano almeno la copertura dei costi amministrativi sostenuti.

Con riferimento alla norma recata dal comma 10, che prevede che la sperimentazione del voto in via digitale debba riguardare anche le elezioni regionali ed amministrative, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo al fine di verificare se le attuali dotazioni di bilancio risultino idonee a finanziare tale più ampia finalità che comporterà oneri riferibili al 2021.

Si ricorda in proposito che la dotazione prevista in base alla legge di bilancio 2020 è pari a 1 milione di euro per il 2020 e che la stessa norma che ha previsto tale finanziamento disponeva che le modalità di utilizzo di tali risorse fossero definite nel 2021.

Articolo 38-ter
(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁵⁸; novella la norma che impone ai gestori di servizi di pubblica utilità e agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture, con un adeguato preavviso, non inferiore a 40 giorni, tramite l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Oltre a tale mezzo, viene ora specificato che l'invio può avvenire tramite posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario, ai sensi di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (articolo 6, D.Lgs. n. 82/2005).

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 38-quater
(Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁵⁹, interviene sul procedimento di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione dei referendum e delle proposte di progetti di legge di iniziativa popolare.

Le norme modificano i commi 341, 343 e 344 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 che, nel testo vigente, prevedono, al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, l'istituzione di un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per la raccolta di firme per i referendum. La dotazione del fondo è fissata in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 ed inoltre si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri l'entrata in funzione della piattaforma entro il 31 dicembre 2021.

Le modifiche dettano una disciplina di maggior dettaglio delle finalità perseguite specificando, in sintesi, che lo scopo è quello di consentire la raccolta di firme digitali sia per la richiesta di referendum sia per le iniziative legislative popolari.

Il comma 2 integra quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge 352/1970 secondo il quale alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta. La norma in esame stabilisce che i certificati elettorali rilasciati mediante PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (ai sensi dell'articolo 38-bis del provvedimento in esame), possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa. Tale previsione si aggiunge a quanto previsto dalle disposizioni sul procedimento elettorale digitale introdotte nel corso dell'esame in sede referente, che consentono

⁵⁸ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 13 luglio 2021, pagina 5.

⁵⁹ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 13 luglio 2021, pagina 5.

(articolo 38-*bis*, comma 3) la richiesta del certificato di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori di liste, iniziative legislative popolari e referendum in formato digitale tramite posta elettronica certificata.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, pur evidenziando che l'onere è limitato allo stanziamento disposto e che le attività da svolgere rivestono carattere rimodulabile, tenuto conto che per effetto della norma in esame le medesime risorse risultano destinate a un ventaglio più ampio di finalità, sarebbe opportuno acquisire elementi a supporto della congruità dello stanziamento rispetto agli obiettivi della disposizione.

Articolo 39 ***(Semplificazione di dati pubblici)***

L'articolo 39, modificato in sede referente, introduce misure di semplificazione relative all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), tra cui quelle relative ai seguenti ambiti:

- attribuzione all'ANPR del compito di garantire ai comuni i servizi necessari all'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;
- integrazione delle liste elettorali nell'ANPR;
- esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica limitatamente per il 2021;
- utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) quale ulteriore modalità di fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti che ne hanno diritto.

Inoltre, reca misure per semplificare i meccanismi di condivisione dei dati e di interoperabilità tra le amministrazioni mediante:

- l'eliminazione degli accordi quadro quale modalità attraverso la quale le pubbliche amministrazioni detentrici di dati ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi;
- l'individuazione nella Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) dello strumento per attuare il principio dell'interoperabilità dei dati delle PA;
- l'estensione dell'ambito di operatività della PDND (in precedenza circoscritta a ISEE, ANPR, banche dati dell'Agenzie delle entrate) alle seguenti banche dati:
 - Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
 - Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
 - Anagrafe nazionale dei numeri civici e strade urbane (ANNCSU);
 - Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.
- l'individuazione di un termine da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, all'esito dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della predetta piattaforma, a decorrere dal quale sorge l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico di accreditarsi alla PDND e rendere disponibili le proprie base dati.

Al comma 6-*bis*, con una disposizione introdotta in prima lettura, si rinvia ad un DPCM per l'individuazione degli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 7 provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dalla esenzione dell'imposta di bollo per il 2021 di cui sopra, valutati in 22,8 milioni di euro e alla conseguente copertura a valere di una corrispondente riduzione di spesa del fondo per finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive. Si tratta del fondo, istituito dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1, comma 34) con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

La RT certifica che, al comma 1, che la norma aggiorna l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito CAD), norma istitutiva dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (di seguito ANPR).

In particolare, rinvia a uno o più decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza stato città ed autonomie locali, per: a) la definizione dell'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi, a imprese e cittadini; b) le modalità di adeguamento ed evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR; c) la definizione delle modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali comunali anche con dati suddivisi per sezioni elettorali.

Gli oneri per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali comunali quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021 trovano attuale copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *next generation EU Italia*, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ciò in ragione del fatto che la presente misura trova corrispondenza in uno specifico progetto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e, precisamente, è attuazione della MI CI - Digitalizzazione della PA - investimento 1.3 Dati e interoperabilità. Pertanto, l'efficacia della disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR.

Sulla disposizione al comma 1, lettera c), conferma che ivi si modifica l'articolo 62 del d. lgs. n. 82/2005, in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR, prevedendo l'esenzione da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021 per il richiedente della certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione consiste nell'esenzione dall'imposta di bollo (16 euro di marca da bollo) per il rilascio delle certificazioni dei dati anagrafici in via telematica e comporta una perdita di gettito per l'Erario. Sulla base dei dati forniti dal Ministero degli Interni relativi alle attuali certificazioni rilasciate dai Comuni, assoggettati all'imposta di bollo, e che saranno sostituiti dalle certificazioni

in modalità telematica da parte dello stesso Ministero esenti, si stima una perdita di gettito di 39 milioni di euro su base annua.

Assumendo l'entrata in vigore da giugno 2021, gli effetti finanziari sarebbero di 22,8 milioni di euro per il 2021.

Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Il comma 2 dello stesso articolo 39 mira a semplificare i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni e a garantire una reale interoperabilità, mediante l'eliminazione degli accordi quadro tra le amministrazioni per definire le modalità di accesso e fruizione dei dati. La modifica normativa prevede la possibilità di dare attuazione al principio di interoperabilità di cui all'articolo 50 del CAD mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). In fase di prima applicazione della norma, l'ambito di operatività della PDND è esteso a tutte le basi dati di interesse nazionale.

Da tale intervento normativo non derivano oneri finanziari aggiuntivi, in quanto la PDND garantisce già l'interoperabilità tra tutte le basi dati e la norma si limita a dettagliare in modo più puntuale le priorità di attuazione.

In ogni caso, tale intervento normativo si inserisce nell'azione di Governo, ponendosi l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. Nel Piano nell'ambito della MI CI - Digitalizzazione della PA è previsto l'investimento 1.3 Dati e interoperabilità. Pertanto, anche l'efficacia di questa disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR.

Le ulteriori previsioni dell'articolo 39 hanno un carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le integrazioni al comma 2, n. 4-*bis*), e 6-*bis*), inserite in prima lettura, sono al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori e minori spese correnti/ entrate tributarie correnti

(milioni di euro)

Norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento				
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
c.1,lc)	e	c	22,8				22,8					22,8			
co.7	s	c	-22,8				-22,8					-22,8			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riguardo al comma 1, lett. b), per cui la relazione tecnica specifica che gli oneri per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali comunali, ai sensi del comma 1, lettera b), quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021, trovano attuale copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia, si evidenzia che pur essendo la modalità di copertura precisata dal comma 3, l'ammontare dell'onere non risulta invece esplicitato dalla norma⁶⁰.

In merito alla prevista esenzione dall'imposta di bollo ed all'onere quantificato in RT, si osserva che la stima si limita a fornire l'importo del minor gettito senza altre informazioni o dati che sarebbe opportuno acquisire al fine di un riscontro della stima.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 7 dell'articolo provvede agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'esonero contributivo delle federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche⁶¹. Ciò premesso, si segnala che da un'interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato risulta che, in corrispondenza dell'emanazione del provvedimento in esame, sul citato fondo sono stati accantonati 22,8 milioni di euro per il 2021, corrispondenti all'onere derivante dall'articolo 39, comma 1, lettera c), del medesimo provvedimento.

Sulle integrazioni inserite in prima lettura, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 39-bis

(Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari)

La disposizione, inserita in prima lettura con il parere favorevole del rappresentante del Governo⁶², prevede alla lettera a) la proroga dei termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati necessari trovi applicazioni alle richieste di *referendum* abrogativo annunciate in Gazzetta ufficiale entro il 15 giugno 2021 anziché a quelle entro il 15 maggio 2021, come era stato previsto dal D.L. 52/2021.

Inoltre, alla lettera b), per le richieste annunciate entro il 15 giugno 2021, vengono differiti di un mese anche i seguenti termini: deposito delle richieste (ossia delle firme), dal 30 settembre al 30

⁶⁰ In proposito, la RGS ha riferito che "gli oneri per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali comunali, quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021, sono posti a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 39 pregiudica le ulteriori finalità a cui le stesse sono destinate a legislazione vigente". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo, 29 giugno 2021, doc. cit., in Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti

⁶¹ Di cui all'articolo 1, comma 34, della legge n. 178 del 2020. In proposito, si ricorda che il citato comma 34 ha istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara (capitolo 3086 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

⁶² Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 luglio 2021, pagina 5.

ottobre (art. 32 L. 352/1970); fissazione da parte della Corte costituzionale della data di deliberazione in camera di consiglio della ammissibilità della richiesta di referendum dal 20 gennaio al 20 febbraio (art. 33, 1° comma, L. 352/1970); pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla ammissibilità entro il 10 marzo anziché entro il 10 febbraio (art. 33, 4° comma, L. 352/1970).

Il dispositivo inserito in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 39-ter
(Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica)

La norma è stata inserita in prima lettura⁶³ e modifica il comma 67 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in cui è stabilito che sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. La norma in esame aggiunge in fine, il seguente periodo: «Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini più brevi».

Il dispositivo inserito in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 39-quater
(Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all'autorità di pubblica sicurezza)

La norma detta alcune disposizioni in tema di comunicazione alle Forze di polizia dell'adozione nei confronti di determinati soggetti di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venir meno dell'idoneità all'acquisizione ed alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ed al rilascio di qualsiasi licenza di porto d'armi.

In particolare, demanda ad un decreto ministeriale il compito di stabilire le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore

Inoltre, si dispone che il sindaco, quale autorità sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto di armi, adotta

⁶³ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 luglio 2021, pagina 5.

le misure previste dall'art. 39 del TULPS, potendo vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.

La RT non considera la norma, aggiunta dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se la implementazione delle modalità informatiche e telematiche mediante le quali il sindaco provvede ad effettuare le comunicazioni TSO agli uffici preposti in materia, possa essere assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 39-quinquies

(Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore)

L'articolo 39-quinquies, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁶⁴ istituisce l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) e l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), aggiungendo gli articoli 62-quater e 62-quinquies al codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'Anagrafe nazionale dell'istruzione è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo, realizzato dal Ministero dell'istruzione. L'ANIST subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.

L'ANIST è costantemente:

- allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA
- alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici
- aggiornata, con riferimento alla codifica e al geo riferimento dei numeri civici in essa contenuti, attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane.

I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione online alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 settembre 2021, sono stabiliti: a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, di docenti e personale ATA e di istituzioni scolastiche ed edifici scolastici; b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici, nel rispetto

⁶⁴ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 luglio 2021, pagina 5.

della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale, avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.

L'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca. L'ANIS è alimentata dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione online alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse del Ministero dell'Università e della Ricerca per le relative finalità istituzionali.

ANIS è costantemente allineata con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati. I cittadini, per consultare i propri dati anche a fini certificativi, possono accedere all'ANIS. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche dati di rilevanza nazionale d'interesse del Ministero dell'Università e della Ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali; b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore e nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, l'ANPR e con le altre anagrafi d'interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità.»

Il dispositivo inserito in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'articolo istituisce due nuove anagrafi nazionali per l'istruzione e per l'istruzione superiore che dovranno essere realizzate rispettivamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, andrebbero richieste delucidazioni in merito gli oneri che sarà necessario sostenere per la loro costruzione e manutenzione, nonché alla compatibilità dei fabbisogni di funzionamento, a valere delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Per le ragioni esposte, per entrambe le novelle, si rende necessaria l'acquisizione di una RT.

Articolo 39-sexies

(Modifiche all'articolo 234 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

La norma, inserita in prima lettura⁶⁵, modifica l'articolo 234 del decreto legge n. 34/2020 prevedendo che, al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvalga della SOGEI sulla base di specifica Convenzione di durata pluriennale. La società assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il dispositivo inserito in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, , posto che il dispositivo nel suo complesso è retto da una specifica clausola di neutralità riportata al comma 3, andrebbero richiesti i dati e gli elementi idonei a comprovare la sostenibilità della nuova convenzione tra il Ministero dell'istruzione e SOGEI per le finalità indicate dalla norma a valere degli stanziamenti nella disponibilità del citato dicastero previsti ai sensi della legislazione vigente, come previsto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità. In caso contrario, risolvendosi la suddetta clausola in una mera affermazione di principio.

Articolo 39-septies

(Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative)

Il comma 1 dispone che gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n. 3 del 2015, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il comma 2 prevede che, fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applichi la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile.

Il comma 3 dispone che il compenso per l'attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.

⁶⁵ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 luglio 2021, pagina 5.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la sua natura ordinamentale.

Articolo 40

(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, prevede alcune modifiche alle disposizioni normative concernenti in particolare i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche e quelli concernenti la disciplina delle opere civili, degli scavi e dell'occupazione di suolo pubblico necessari per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 88 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Tra i vari interventi di modifica delle due disposizioni si prevede – non più in termini meramente facoltativi – la convocazione della conferenza di servizi nei casi in cui siano necessari pronunciamenti di più amministrazioni per l'autorizzazione dell'intervento, la riduzione dei tempi di convocazione della stessa e il dimezzamento dei relativi termini normativi di svolgimento. Una ulteriore innovazione concerne la modalità di superamento del dissenso espresso da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali: si prevede in questo caso che l'interessato possa rivolgersi al responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (quindi in questo caso 45 giorni), concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Pertanto non è più necessaria una delibera del Consiglio dei Ministri ai fini del superamento del dissenso. Una modifica inserita dalla Camera dei deputati all'articolo 88 ha aggiunto il comma 9-bis volto a disciplinare l'ipotesi di varianti a progetti di interventi già autorizzati. In particolare, si prevede che sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini, nel caso di varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunichi la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche e possa avviare il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 88.

Viene inoltre ridotto (da 6 mesi a 90 giorni) il termine di cui all'articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per la conclusione dei procedimenti in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica. Inoltre, una modifica inserita dalla Camera dei deputati all'articolo 86, comma 1, lettera a) prevede che le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico definiscano entro novanta giorni dalla richiesta con procedure semplici le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

Si introduce una deroga temporanea (fino al 2026) alle procedure per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga con la metodologia della micro trincea prevedendosi un'ulteriore semplificazione con particolare riferimento all'esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche e da parte delle soprintendenze competenti per la tutela dei beni culturali. Una modifica apportata dalla Camera dei deputati fa salve le misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole,

degli uffici postali, dei centri di lavorazione postale e degli ospedali previste dall'articolo 20 del decreto-legge n. 183 del 2020.

Si prevedono (fino al 2026) ulteriori semplificazioni per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, e nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, disciplinati rispettivamente dagli articoli 87-*bis* e 87-*ter* del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché per gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al DPR n. 31 del 2017.

Una modifica inserita dalla Camera dei deputati ha inserito il comma 2-*bis* all'articolo 91 del Codice delle comunicazioni elettroniche, prevedendo che il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere.

Inoltre, è stata modificata la legge di bilancio 2020 introducendo il comma 831-*bis* all'articolo 1. In particolare, si dispone che gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione del comma 831 dell'articolo 1, della legge citata, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.

Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 (che prevede la possibilità di variare il gettito del canone istituito ai sensi del comma 816 attraverso la modifica delle tariffe) e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il versamento del canone è effettuato il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale.

La RT originaria afferma che la norma reca misure di semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari, ed è volto a chiarire che le suddette autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato, con l'indizione della conferenza di servizi obbligatoria e con termini dimezzati allorquando l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali.

Per la RT la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misure di semplificazione.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha ribadito la neutralità finanziaria della disposizione.

Al riguardo, relativamente alle norme per le quali la RT e il Governo forniscono rassicurazioni circa la neutralità finanziaria della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento all'assoggettamento al canone, non modificabile, pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente a carico gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione del comma 831 dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2020, si rileva che la determinazione del canone viene fissata con legge e sottratta al potere regolamentare dell'ente sul quale insiste l'impianto impedendone eventuali modulazioni. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo circa gli eventuali effetti finanziari che tale previsione potrebbe determinare sui bilanci degli enti in esame.

Articolo 41 ***(Violazione degli obblighi di transizione digitale)***

L'articolo introduce un articolato procedimento sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni per le violazioni degli obblighi in materia di transizione digitale.

La nuova disposizione stabilisce che l'AgiD eserciti poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione e proceda all'accertamento delle relative violazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico.

Nell'esercizio di tali poteri l'AgiD richiede e acquisisce informazioni e documenti (comma 1 del nuovo articolo 18-*bis*).

L'AgiD, in esito ai controlli, procede alla eventuale contestazione della violazione di norme nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito (comma 2 del nuovo articolo 18-*bis*). Qualora L'AgiD accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine per conformare la condotta agli obblighi previsti, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione (comma 3 del nuovo articolo 18-*bis*). In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione di una serie di obblighi, qualora il trasgressore non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine fissato, l'AgiD irroga sanzioni amministrative pecuniarie.

I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del MEF a favore, per il 50 per cento dell'AgiD, e, per la restante parte, del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (comma 5 del nuovo articolo 18-*bis*). In determinati casi, contestualmente all'irrogazione della sanzione, l'AgiD segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti e, in caso di inottemperanza, ha facoltà di esercitare i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato anche nominando un commissario *ad acta* incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere

sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (comma 6 del nuovo articolo 18-*bis*).

L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni (comma 7 del nuovo articolo 18- *bis*).

All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente (comma 8 del nuovo articolo 18-*bis*).

Il comma 2, lettera a), attribuisce al regolamento AgID il compito di individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni centrali e locali devono effettuare le migrazioni dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici verso le strutture previste che garantiscono i necessari requisiti di sicurezza e affidabilità. La lettera b) del comma 2, reca una disposizione di coordinamento.

Il comma 3, infine, introduce una modifica ai poteri del difensore civico digitale per coordinare il suo operato con il nuovo procedimento sanzionatorio delineato dall'art. 18-*bis* del CAD.

La RT certifica sul comma 1, che ivi si rafforza la disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, anche in relazione agli obiettivi fissati dal PNRR, nonché a garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In particolare, nel CAD si inserisce l'articolo 18-*bis* rubricato "Violazione degli obblighi di transizione digitale". Con il comma 1, si attribuiscono all'AgID poteri generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese le Linee guida e del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Inoltre, per l'esercizio dei predetti poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio si riconoscono all'AgID poteri di acquisizione di documenti e informazioni. Il comma 2 chiarisce che l'AgID, in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, procede alla contestazione della violazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della sanzione, per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un termine perentorio per conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, ai competenti organismi indipendenti di valutazione e, in ogni caso, a ciascuna amministrazione per i rispettivi provvedimenti di competenza in materia disciplinare e di valutazione della performance. Le segnalazioni delle violazioni sono pubblicate su un'apposita area del sito internet istituzionale dell'AgID (comma 3). La violazione degli obblighi previsti agli articoli 5, 50 comma 3-*ter*, 50-*ter*, comma 5, 64, comma 3-*bis*, 64-*bis* del CAD, 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e all'articolo 33-*septies* del decreto- legge 18 ottobre 2012, n.

179 e l'inottemperanza del trasgressore, soggetto di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD, all'obbligo di conformare la condotta agli obblighi previsti dalla legge nel termine assegnato dall'AglD comportano, inoltre, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata. Le sanzioni sono irrogate dal Direttore generale dell'AglD e i relativi proventi sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva ripartizione tra l'AglD e il c.d. Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 239, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Al procedimento sanzionatorio si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla legge n. 689 del 1981 (comma 5).

Nei casi previsti per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e di violazione degli obblighi relativi al codice di condotta tecnologica, la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ricevuta la segnalazione della violazione da parte dell'AglD, diffida ulteriormente il trasgressore a conformare, entro un congruo termine, la propria condotta agli obblighi dalla disciplina vigente, avvisando che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine e valutata la gravità della violazione, il Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione, al quale non spettano compensi, indennità o rimborsi di spese. Se l'inerzia o il ritardo riguardano le amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione, all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (comma 6).

La presente disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione del fatto che l'AglD, per i poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio può avvalersi sia del contingente di cui già dispone per esercitare le funzioni sanzionate previste all'articolo 32-bis del CAD nei confronti dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, sia di quello dedicato alle attività del difensore civico per il digitale, di cui all'articolo 17 del CAD, attesa la ridefinizione delle competenze in capo di esso. È opportuno ribadire in ogni caso, che i proventi derivanti dalle sanzioni sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere successivamente assegnati nella misura del cinquanta per cento all'AglD che potrà utilizzarli per meglio esercitare gli stessi poteri generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio.

Le ulteriori previsioni dell'articolo 41 hanno un carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme, integrando il CAD (inserendovi l'articolo 18-*bis*), attribuiscono un generale potere di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio all'AgID in materia di transizione digitale e che tale potere dovrà essere esercitato nei confronti non solo delle pubbliche amministrazioni ma anche dei gestori di servizi pubblici e delle società a controllo pubblico, va evidenziato che la RT certifica la neutralità della disposizione, basandosi sulla circostanza che l'Agid può avvalersi sia del contingente di cui già dispone per esercitare le funzioni sanzionatorie previste all'articolo 32-*bis* del CAD nei confronti dei prestatori di servizi fiduciari "qualificati", sia di quello dedicato alle attività del difensore civico per il digitale, di cui all'articolo 17 del CAD.

Ciò premesso, dal momento che il nuovo potere sanzionatorio risulta chiaramente aggiuntivo e non sostitutivo delle potestà menzionate, al fine di suffragare l'effettività della clausola di invarianza presente nel nuovo articolo 18-*bis*, andrebbero acquisite ulteriori informazioni, in particolare con riguardo al numero delle unità di personale impegnate e al carico di lavoro atteso per l'Agid in base alle nuove funzioni che si attribuiscono con le norme in esame, con particolare riferimento ai fabbisogni relativi alle procedure di accertamento e contestazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda la riassegnazione a spesa dei proventi delle sanzioni amministrative, andrebbe acquisita conferma che i proventi delle sanzioni già previste a legislazione previgente non risultino già scontati nelle previsioni di entrata, per il resto non si formulano osservazioni.

Articolo 42

(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

Il comma 1 stabilisce che la piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge n. 52 del 2021, è realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.

Il comma 2 rende disponibili all'interessato le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, oltreché mediante l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso l'accesso tramite autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 (SPID), nonché tramite l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, con le modalità individuate con il DPCM di cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il comma 3 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del DPCM di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, per il tramite del Sistema

tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno somministrate una o più dosi di vaccino successivamente all'entrata in vigore del menzionato DPCM, per il tramite dell'Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2018, n. 257.

Il comma 4 autorizza per il 2021 la spesa di 3.318.400 euro per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici univoci per il recupero delle certificazioni in oggetto, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il MEF - RGS e la società SOGEI spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria. Alla copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute (si tratta del Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente - cap 1084). A tal fine le risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito del codice univoco per il recupero delle certificazioni verdi COVID-19	3,32				3,32				3,32			
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente (articolo 34-ter legge 196/2009)– Ministero della salute	3,32				3,32				3,32			

La RT ribadisce che le disposizioni in esame determinano un maggior onere pari a 3,32 milioni di euro per l'anno 2021, per consentire l'invio tramite sms del codice univoco per il recupero delle certificazioni verdi.

Con riferimento alla piattaforma nazionale DGC (comma 1), la RT afferma che la medesima è realizzata mediante l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria e sarà gestita dalla Sogei Spa nell'ambito della vigente Convenzione tra il MEF e la medesima società per la medesima infrastruttura TS. Precisa inoltre che la piattaforma nazionale DGC si avvarrà del Sistema Tessera Sanitaria del Dipartimento della Ragioneria Generale del MEF per la raccolta dei dati, che il Sistema TS già riceve, in attuazione delle specifiche norme adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria.

In particolare - chiarisce la RT - si tratta dei dati relativi alle vaccinazioni anti-Sars-CoV-2 raccolti dall'Anagrafe Nazionale Vaccini (ANV), istituita presso il Ministero

della salute, e trasferiti al Sistema TS ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, e dei dati relativi ai tamponi molecolari e antigenici, che in parte vengono già trasmessi al Sistema TS in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 137 del 2020 e in parte saranno trasmessi in base al DPCM previsto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. La raccolta dei certificati di guarigione sarà una nuova funzionalità che potrà essere facilmente derivata da analoghe funzionalità già offerte ai medici dal Sistema TS.

La RT afferma, alla luce delle informazioni sopra riportate, che il comma 1 non comporta ulteriori oneri.

In proposito la RT rappresenta che la Commissione europea ha previsto un finanziamento *ad hoc* da destinare agli Stati membri per la realizzazione dell'interoperabilità con il Gateway europeo. Al riguardo, il Ministero della salute, nel trasmettere all'eHealth Network la lettera di adesione al Gateway Europeo per il DGC ha candidato Sogei Spa quale operatore economico italiano che potrà essere invitato ad accedere ai fondi che l'Unione Europea stanzerà (in totale circa 30 milioni di euro).

Con riferimento alla distribuzione delle certificazioni verdi COVID-19 al cittadino (comma 2), essa è prevista attraverso più canali: la Piattaforma Nazionale-DGC produrrà la certificazione verde COVID-19 per vaccinazione/tampone/guarigione che sarà inserita nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) dell'assistito, ma verrà creato anche un *front-end web* dedicato. La certificazione verde COVID-19 potrà essere scaricata anche tramite le APP governative (APP IO e APP IMMUNI), nonché tramite intermediari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria.

La RT precisa che l'invio degli sms si rende necessario in quanto non tutta la popolazione italiana dispone dell'identità digitale (SPID e/o CIE), al fine di non discriminare la possibilità di disporre delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalla Piattaforma Nazionale-DGC in formato digitale stampabile; sono previsti anche canali di fruizione con autenticazione a più fattori quali: ultime 8 cifre e data di scadenza della Tessera Sanitaria e un codice univoco.

In particolare, la RT stima il costo complessivo considerando circa 100 milioni di sms da inviare agli interessati, come evidenziato dalla tabella sottostante:

ID RIGA	Descrizione	unità	Note
A	vaccinati ciclo completo	11.000.000	
B	vaccinati prima dose	11.000.000	
C	TOTALE VACCINATI	22.000.000	A+B
D	popolazione ultra 16enne	51.000.000	
E	popolazione da vaccinare	29.000.000	D-C
F	2 sms	58.000.000	E
G	1 sms	11.000.000	B
H	totale sms	69.000.000	B+E
I	-35%	44.850.000	riduzione per mancata adesione vaccinale (5%) e dato contatto email (30%)
J	Test	58.000.000	
L	sms x test ridotto del 50%	29.000.000	(30%email e 20% rilascio a vista)
M	2 tampone in media	58.000.000	a persone non vaccinate
	TOTALE SMS per OTP DGC	102.850.000	I+M

Nell'ipotesi in cui tutta la popolazione accedesse alla vaccinazione nei prossimi mesi sarà necessario produrre una certificazione per circa 69 milioni di persone. Ipotizzando che il 30% di queste persone fornisca un indirizzo di posta elettronica e che il 5% della popolazione non aderisca alla vaccinazione, si può calcolare una riduzione del 35% e quindi un numero di SMS da inviare pari a 44.850.000.

A questi va aggiunta una stima di circa 58 milioni di SMS per il recapito di codici univoci relativi a certificati di test negativi effettuati da persone non ancora vaccinate, calcolata stimando 2 test a persona e una riduzione del 50% degli SMS da inviare e ipotizzando che il 30% fornisca un recapito di posta elettronica e il 20% riceva il certificato direttamente al momento del test.

La RT precisa che per l'acquisto del servizio per l'invio di detti SMS, utilizzando la Convenzione Consip entrata in vigore recentemente, è possibile acquistare da Telecom pacchetti di SMS al costo unitario pari a 0,0272 euro IVA (22%) esclusa. Nella previsione di un invio di 100.000.000 di SMS per il 2021 l'importo complessivo sarebbe pari a 3.318.400 euro IVA inclusa.

Al riguardo, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi adottate dalla RT la quantificazione dell'onere connesso all'invio di SMS contenenti il codice univoco utile per il recupero del certificato verde in oggetto appare sostanzialmente corretta, al netto della riduzione a 100 milioni nei calcoli conclusivi degli SMS da inviare rispetto a quelli desumibili dalla tabella (quasi 103 milioni). Si fa presente, a titolo informativo, che alla data del 21 luglio 2021 risultavano completamente vaccinate circa 28,5 milioni di persone, mentre poco più di 6 milioni avevano ricevuto soltanto la prima dose.

Si ricorda che tuttavia non sono esplicitate dalla RT le ragioni sottostanti le percentuali di abbattimento delle platee considerate nella stima. Ciò con particolare

riferimento alla percentuale di persone che forniscono un contatto *email* (30%) e ai casi in cui la certificazione venga rilasciata a vista (20%), anche se tali percentuali di abbattimento del numero di SMS sembrano plausibili. Ispirata ad adeguati principi di prudenzialità, pur trattandosi di stima inevitabilmente aleatoria, appare la percentuale indicata di un 5% di soggetti che non si vaccineranno, anche se in realtà viene riferita al numero totale e massimo degli sms inviabili e non alla platea effettivamente coinvolta, che dovrebbe essere costituita (a parte sporadiche eccezioni nell'ambito di coloro che hanno già ricevuto la prima dose) soltanto dai 29 milioni di ultra12enni ancora da vaccinare.

In ogni caso, procedendo ad un abbattimento non contestuale per effetto del contatto mail e della mancata vaccinazione, bensì scontando prima i non vaccinati e poi coloro che forniranno un indirizzo mail, per cui logicamente il 30% di soggetti che fornirà un recapito mail andrebbe riferito al 95% che si vaccinerà, il numero di SMS non ammonterebbe a circa 44,8 milioni ma a 45,8 milioni, con conseguente sottostima dell'onere, da aggiungere a quello evidenziato all'inizio, valutabile quindi in un 4% complessivo dell'importo stimato (circa 130.000 euro).

Maggiori problematicità sembrano invece evidenziabili nei criteri adottati per quantificare gli SMS relativi ai tamponi espletati. Infatti, mentre si può considerare plausibile una media di 2 tamponi *pro capite* per la quota dei 29 milioni da vaccinare che in effetti si vaccinerà, tale valore non sembra stimato con prudenza in rapporto alla quota della popolazione (comunque calcolata) che non si vaccinerà, destinata ad un uso certamente più massiccio del tampone, anche in relazione alle esigenze di movimento e fruizione dei servizi per le quali si prospetta l'utilizzo delle certificazioni covid.

Una conferma ufficiale andrebbe poi fornita in rapporto al costo unitario di meno di 3 centesimi di euro per SMS nell'ambito dei pacchetti acquistabili da Telecom tramite convenzione Consip.

In relazione all'implementazione della piattaforma DGC, si prevede che essa si avvalga del sistema di Tessera sanitaria (TS). Si prende atto che secondo la RT la raccolta dei certificati di guarigione potrà essere facilmente derivata da analoghe funzionalità, ma si osserva che ciò non esclude una seppure minima attività di adeguamento del sistema con conseguenti oneri.

In rapporto alla gestione della piattaforma, andrebbero fornite informazioni circa l'attuale convenzione tra il MEF e la SOGEI spa al fine di valutare la realizzabilità della fornitura del servizio, sia dal punto di vista tecnico che di disciplina giuridica dei rapporti nell'ambito della convenzione, senza aggravio di costi. Sul punto, si rappresenta che la stessa RT riferisce che la Commissione europea ha previsto un finanziamento *ad hoc* da destinare agli Stati membri per la realizzazione dell'interoperabilità con il Gateway europeo. Andrebbe quindi chiarito se le somme destinate a Sogei nell'ambito di tale posta siano valutate congrue rispetto alla finalità dell'articolo.

Anche con riferimento alla distribuzione dei certificati verdi, andrebbe confermato che i diversi canali previsti a tal fine (la realizzazione di una pagina web di accesso per i cittadini alla piattaforma nazionale DGC; l'implementazione delle applicazioni (APP IMMUNI e APP IO); il rilascio della certificazione tramite intermediari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria) non determinino un aggravio di costi, andrebbero pertanto forniti elementi di valutazione sul punto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, che presenta una dotazione di bilancio per il 2021 di circa 27,2 milioni di euro, reca le occorrenti disponibilità, come evidenziato da una interrogazione alla Banca dati della RGS, dalla quale si ricava che l'importo corrispondente all'onere oggetto di copertura risulta già accantonato nel medesimo Fondo. Ciò posto, appare utile che il Governo confermi che l'utilizzo del Fondo in questione non pregiudichi comunque la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Si rammenta infatti che tale norma prevede che, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in esito al riaccertamento della sussistenza delle relative partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire, con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Articolo 42-bis **(Disposizioni in materia sanitaria)**

Il comma 1 novella la disciplina in materia di spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, commi da 574 a 584, della legge n. 145 del 2018.

La lettera a) modifica il termine annuo entro cui l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) deve rilevare, con riferimento all'anno precedente, il fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), relativamente agli acquisti diretti ospedalieri dei farmaci di classe A ed H, e la conseguente spesa pubblica complessiva (inerente a tali acquisti); il termine finora vigente del 30 aprile viene sostituito con il termine del 31 luglio.

La lettera b) differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione del metodo di rilevazione, da parte dell'AIFA, dei suddetti fatturati - anziché in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche - in base ai dati del Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.

Il comma 2, modificando l'articolo 2 del decreto-legge n. 150 del 2020 a sostegno del sistema sanitario della Regione Calabria, estende da 90 giorni a 12 mesi i termini previsti per l'adozione, da parte dei commissari straordinari, degli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, approvati dal Commissario *ad acta* al fine di garantire il raggiungimento dei LEA (lettera a). Inoltre, intervenendo sul comma 5 del medesimo articolo, elimina il riferimento alla mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi, ai fini dell'attivazione del potere di surroga da parte del Commissario *ad acta* (lett. b)).

Infine, al comma 6 viene soppresso il terzo periodo che disponeva l'automatica decadenza dei Commissari straordinari dal loro incarico in caso di mancata adozione dei sopra citati atti aziendali

ovvero di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi nei termini ivi previsti. Viene conseguentemente eliminato, al quarto periodo del medesimo comma, il riferimento alla causa di decadenza - permanendo la sola causa di revoca del Commissario straordinario - come causa che determina la mancata corresponsione del compenso aggiuntivo previsto al comma 3 nel limite di 50.000 euro, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute (lett. c)).

Il comma 3, inserendo il nuovo comma 491-*bis* nell'ambito della disciplina in materia di mobilità sanitaria interregionale relativa in particolare ai criteri temporali per la regolazione dei flussi finanziari e all'obbligo di stipulazione di accordi bilaterali, di cui all'articolo 1, commi 491 e 492, della legge n. 178 del 2020, prevede che negli anni 2021 e 2022 qualora, ai fini dell'attuazione delle norme in esame, non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si proceda sulla base dei valori e delle evidenze ultime disponibili.

Il comma 4 abroga l'articolo 11-*duodevicies* del citato decreto-legge n. 150, che ha previsto la proroga al 31 ottobre 2021 dei termini per l'approvazione in ultima istanza da parte del Ministero della salute dei bilanci delle aziende ed enti del sistema sanitario della Regione Calabria relativi agli esercizi già conclusi.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, premesso che le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 potrebbero avere implicazioni di natura finanziaria sul bilancio pubblico, la cui portata è tuttavia indeterminabile *ex ante* già in relazione alla onerosità o meno di tali implicazioni, si osserva che il comma 2 determina un significativo allentamento della disciplina finalizzata al risanamento finanziario del sistema sanitario della regione Calabria, anche se tale obiettivo non viene formalmente intaccato dalle norme in questione e non erano stati espressamente ascritti effetti finanziari alle norme ora modificate. Tuttavia, la modifica in senso meno restrittivo degli strumenti predisposti per il raggiungimento dell'obiettivo di natura finanziaria suscita perplessità.

Articolo 43

(Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, attribuisce al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili la possibilità di avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.

Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Una modifica inserita dalla Camera dei deputati attribuisce a decreti ministeriali l'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) e l'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché la disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto a guida autonoma e connessa. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito

Osservatorio tecnico di supporto. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Una ulteriore modifica, inserita dalla Camera dei deputati, prevede alcune modifiche volte a semplificare il conseguimento delle patenti nautiche con particolare riferimento allo svolgimento delle visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica. In particolare si prevede che le suddette visite mediche possano essere svolte:

a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (ossia le società autorizzate allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Convenzione MIT-SOGEI per servizi informatici – maggiore spesa corrente	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Riduzione tab. A Min. infrastrutture – minore spesa corrente	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, precisa che i commi da 8 a 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recano un complesso di disposizioni eterogenee riguardanti l'attività di controllo e di accertamento, l'organizzazione delle Agenzie fiscali e la SOGEI. Il comma 15 dispone che i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, vale a dire la SOGEI, siano esercitati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. La RT ricorda che SOGEI – Società generale d'informatica s.p.a, è stata costituita nel 1976 come società a prevalente partecipazione pubblica anche in considerazione della necessità di realizzare l'anagrafe tributaria, necessaria alla luce della riforma fiscale del 1974. Attualmente, la SOGEI è una società per azioni a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al Ministero dell'economia e finanze. Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto del 29 dicembre 2016, la SOGEI ha per oggetto sociale, prevalente, almeno per l'80% di fatturato, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali, e segnatamente:

- ogni attività, compresa quella industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'amministrazione fiscale;
- ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui sopra, comprese il supporto, l'assistenza e la consulenza all'amministrazione fiscale per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;

- le attività informatiche riservate allo Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 414/1997, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici ivi comprese le attività di supporto, assistenza e consulenza collegate con le attività di cui sopra;
- ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

La SOGEI, può, inoltre, svolgere le ulteriori attività conferite in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di regioni, enti locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, comprese le attività verso l'Agenzia per l'Italia digitale.

La RT ricorda ancora che l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la SOGEI offra servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA).

Al riguardo, relativamente alla convenzione tra il MIT e la SOGEI per l'erogazione di servizi informatici, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito Osservatorio tecnico di supporto, andrebbe confermato che anche il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio possano essere svolti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

TITOLO III PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR

Articolo 44

(Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, apporta una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o sono state incluse nel cosiddetto Fondo complementare. In particolare:

- si disciplinano le modalità e la tempistica per l'espressione del parere di fattibilità tecnico-economica o definitiva sui progetti di importo pari o superiore a 100 milioni di euro da parte del Consiglio dei lavori pubblici;

- con una modifica inserita dalla Camera dei deputati si disciplina la validità e l'efficacia del parere richiesto ovvero acquisito del Consiglio superiore dei lavori pubblici alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Inoltre, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si dispone che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente «opere civili», è pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si attribuisce alla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi, il compito di provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.
- si disciplina l'iter procedimentale relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), i cui esiti dovranno essere acquisiti nel corso della conferenza di servizi. Con una modifica inserita dalla Camera dei deputati si stabilisce che le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'Allegato IV sono svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006.
- si definiscono le modalità e le tempistiche per la convocazione e l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica presso la Conferenza dei servizi. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione in ordine alla localizzazione dell'opera, e ha altresì effetto di variante con conseguente obbligo per gli enti locali di provvedere alla messa in atto delle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto ed impossibilità di autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. La variante urbanistica determina l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio;
- si prevede che, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati, la questione sia posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, eventualmente, al Consiglio dei ministri;
- si prevede che la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo si estenda anche all'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite dal Comitato speciale o dalla Cabina di regia;
- si definiscono le modalità e le tempistiche relative alla procedura di aggiudicazione da parte della stazione appaltante;
- una modifica inserita dalla Camera dei deputati novella il comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al trasferimento delle attività di gestione autostradali ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'Anas S.p.A. e la Regione Veneto prevedendo che alla società possa essere affidata l'attività di realizzazione e gestione, ivi comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali ricadenti prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 8-ter dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Viene, di conseguenza, eliminato il divieto alla società di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse da quelle previste dalla norma;
- una modifica inserita dalla Camera dei deputati proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture

autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento della concessione autostradale a società in house di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice dei contratti pubblici, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

- una modifica inserita dalla Camera dei deputati novella l'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019, stabilendo che le tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 162 del 2019, siano assegnate ad ANAS s.p.a., che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e ANAS s.p.a. relativo al periodo 2021–2025. Per la progettazione ed esecuzione di tale intervento l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS S.p.a. è nominato Commissario straordinario. Per tale nomina al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate;
- infine, una modifica inserita dalla Camera dei deputati proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 l'attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006.

La RT afferma che la disposizione, nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, interviene in modo incisivo sulla principale struttura tecnica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, quale organo naturalmente deputato ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento "ad hoc" per una serie predeterminata di opere contenute nell'elenco riportato all'Allegato B al presente decreto che devono assolutamente essere realizzate nei tempi previsti dai citati Regolamenti.

Si tratta di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate a valere sulle risorse del PNRR o sul fondo complementare che devono realizzarsi necessariamente secondo le tappe e nel rispetto del cronoprogramma prefissato.

La RT elenca poi le opere disciplinate dalla disposizione in commento.

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

La RT conclude affermando che si tratta di disposizione a contenuto meramente ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 45 per le attività cui è chiamato a svolgere il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con riferimento, invece, all'affidamento alla società per azioni costituita pariteticamente tra l'Anas S.p.A. e la Regione Veneto dell'attività di realizzazione e gestione di ulteriori tratte autostradali, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la collocazione di detta società nell'ambito del perimetro della PA, al fine di valutare gli eventuali effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica relativamente ai flussi finanziari inerenti le infrastrutture coinvolte e agli eventuali oneri posti a carico della finanza pubblica per effetto delle convenzioni stabilite con la citata società.

Relativamente all'accelerazione di alcune procedure in termini di VIA, andrebbe assicurato che la nuova tempistica nello svolgimento delle attività sia compatibile con la rappresentazione delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'assegnazione ad ANAS s.p.a. di alcune tratte autostradali e alla attribuzione della realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, al fine di verificare gli effetti finanziari discendenti dalla norma, appare necessario che siano fornite maggiori informazioni circa gli oneri derivanti dai prospettati interventi e la loro compatibilità con il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e ANAS s.p.a. relativo al periodo 2021–2025 . Sul punto si rileva che ANAS S.p.A. fa parte del perimetro delle pubbliche amministrazioni e eventuali oneri a carico della predetta società si ripercuotono anche sui saldi di finanza pubblica.

Infine, con riferimento alla proroga dell'attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006, andrebbe assicurato che la gestione commissariale abbia sufficienti risorse per poter proseguire l'attività fino alla fine dell'anno 2023.

Articolo 45

(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)

L'articolo prevede l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di un Comitato "speciale", cui compete l'espressione dei pareri in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV del decreto in esame e sulle cui procedure si rinvia a quanto illustrato nella scheda di lettura dell'articolo 44.

In particolare, il comma 1, prevede che il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da: a) n.6 dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero

dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze, uno, almeno di livello di direttore generale, appartenente al Ministero della difesa; b)n.3 rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità; c)tre appresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi; d) n.13 esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza; e)un magistrato amministrativo, con qualifica di Consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

Il comma 2 prevede che si lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

Il comma 3 disciplina le modalità di nomina dei componenti del Comitato, che avviene con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L'incarico ha una durata fissata in tre anni, prorogabili per un secondo triennio, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026. Ai componenti è corrisposta un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione.

Il comma 4 stabilisce che per lo svolgimento dell'attività istruttoria il Comitato possa avvalersi di una struttura di supporto, istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, nel medesimo comma, si prevede che la struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.

Il comma 5, come aggiornato all'esito dell'esame in prima lettura, prevede che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT certifica che la celere realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse finanziarie derivanti dal PNRR può garantire un balzo in avanti dell'economia italiana, a condizione che siano spese bene, efficacemente e velocemente. Per quanto motivo, la disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblica, di un Comitato speciale, cui compete l'espressione dei pareri di cui all'articolo 45 in relazione agli interventi indicati nell'Allegato B del presente decreto.

Si tratta di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate a valere sulle risorse del PNRR o sul fondo complementare deve avvenire necessariamente secondo le tappe e nel rispetto del cronoprogramma prefissato.

Di seguito, l'elenco di opere disciplinata dalla disposizione in commento.

1. Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;

2. Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione);
3. Realizzazione della linea ferroviaria Salemo-Reggio Calabria;
4. Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
5. Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
6. Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
7. Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
8. Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
9. Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto *Adriagateway*);
10. Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:

- a) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, **uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze;**
- b) **tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;**
- c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
- d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
- e) un magistrato amministrativo, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

Il **comma 2** prevede che al suddetto Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** disciplina le modalità di nomina dei componenti del Comitato, che avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e la **durata dell'incarico, che è fissata in tre anni, che possono essere prorogati per un secondo triennio, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026. Si prevede, inoltre, che agli stessi è corrisposta, anche in deroga al principio dell'omnicomprensività, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione**

di appartenenza e comunque non superiore alla somma omnicomprensiva di 50 mila euro annui (in realtà il testo della norma specifica un importo di 35.000 euro ndr).

Si rappresenta che ai fini della quantificazione derivanti dai commi 1 e 3, è stata considerato l'onere massimo ad essi attribuibile pari a 35 mila euro annui.

Relativamente all'anno 2021 sono stati considerati 6 mesi.

Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio dei valori considerati.

Componenti Comitato speciale		Unità	Indennità	Costo annuale	Costo 6 mesi
	Presidente Consiglio superiore dei lavori pubblici	1			
a	Dirigente di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato	6	35.000	210.000	105.000
b	Rappresentante designato dalla Conferenza unificata	3	35.000	105.000	52.500
c	Rappresentante designato dagli Ordini professionali	3	35.000	105.000	52.500
d	Esperto scelto fra docenti universitari	13	35.000	455.000	227.500
e	Magistrato amministrativo	1	35.000	35.000	17.500
e	Consigliere della Corte dei conti	1	35.000	35.000	17.500
e	Avvocato dello Stato	1	35.000	35.000	17.500
		29		980.000	490.000

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria il comma 4, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.976 per gli anni dal 2022 al 2026, è istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una struttura temporanea di supporto, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate, tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può inoltre altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.

Per quanto concerne gli oneri della struttura di supporto del Comitato speciale, sono stati considerati i seguenti importi da rimborsare alle amministrazioni di provenienza del personale comandato.

1. Dirigente generale: 229.189,58;
2. Dirigente non generale: 83.044, 23 (tabellare, posizione fissa e incremento contrattuale e oneri riflessi);
3. Personale Area III-F3: 43.346,01 (tabellare, indennità di amministrazione, incremento contrattuale e oneri riflessi).

La tabella seguente riepiloga gli oneri per tutto il contingente di personale comandato, relativamente al periodo di avvalimento (2021-2026). Per l'anno 2021 è stato considerato un rateo di 6 mesi.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unità di livello dirigenziale generale	114.594,79	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58
Unità di livello dirigenziale non generale	41.522,12	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23
Unità di livello non dirigenziale	216.730,04	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08
Altre Spese (incidenza 5% del costo di personale)	18.642,35	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69
TOTALE (A)	391.489,29	782.978,59	782.978,59	782.978,59	782.978,59	782.978,59

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli oneri, derivanti dalla disposizione e quantificati in 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella A), che presenta sufficienti disponibilità.

Relativamente all'anno 2021 sono stati considerati 6 mesi.

Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio dei valori complessivamente considerati.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Comitato speciale	490.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
TOTALE	490.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00

Struttura di supporto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unità di livello dirigenziale generale	114.594,79	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58
Unità di livello dirigenziale non generale	41.522,12	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23
Unità di livello non dirigenziale	216.730,04	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08
Altre spese (incidenza 5% del costo di personale)	18.642,35	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69
TOTALE	391.489,29	782.978,59	782.978,59	782.978,59	782.978,59	782.978,59

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Convenzioni con società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

TOTALE COMPLESSIVO	1.381.489,29	2.762.978,59	2.762.978,59	2.762.978,59	2.762.978,59	2.762.978,59
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori e minori spese correnti/ entrate tributarie correnti.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/k	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 1-3	S	C	0,49	0,98	0,98	0,98	0,49	0,98	0,98	0,98	0,49	0,98	0,98	0,98
c. 4	S	C	0,39	0,78	0,78	0,78	0,39	0,78	0,78	0,78	0,39	0,78	0,78	0,78
c. 4	E	T/C					0,19	0,38	0,38	0,38	0,19	0,38	0,38	0,38
c. 4	S	C	0,50	1	1	1	0,50	1	1	1	0,50	1	1	1
c. 5	S	C	-1,38	-2,76	-2,76	-2,76	-1,38	-2,76	-2,76	-2,76	-1,38	-2,76	-2,76	-2,76

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT stima un onere in relazione all'utilizzo di n.10 unità di personale non dirigenziale, ancorché le stesse siano individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni e collocate in posizione di "fuori ruolo", per lo svolgimento delle attività istruttoria di interesse per il Comitato speciale, anche alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura⁶⁶, non ci sono osservazioni.

Parimenti, non ci sono osservazioni in relazione all'onere derivante dall'attribuzione di un'indennità ai componenti del Comitato atteso che lo stesso è stato determinato considerando di assegnare l'importo massimo previsto dalla norma, pari a 35.000 euro a tutti i componenti con l'esclusione del presidente, presumibilmente in ragione della specifica disciplina applicabile per tali trattamenti accessori⁶⁷.

⁶⁶ In proposito, la RGS ha segnalato che "la copertura finanziaria per le 10 unità di personale di livello non dirigenziale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, da utilizzare in posizione di comando, distacco, fuori ruolo in servizio presso la struttura temporanea a supporto del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'attività finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, è stata prevista al fine di non gravare interamente sugli stanziamenti del MIMS gli oneri derivanti dal trattamento economico complessivo da corrispondere a tale personale, di cui comunque è stato quantificato esclusivamente il trattamento retributivo fondamentale (tabellare, indennità di amministrazione, incremento contrattuale, oneri riflessi) restando il trattamento retributivo accessorio a carico dei fondi per il salario accessorio del MIMS." Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo, 29 giugno 2021, doc. cit., in Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti.

⁶⁷ A tale proposito, la RGS, ha certificato che "in relazione all'esclusione del riconoscimento di un'indennità al Presidente del Comitato speciale, si evidenzia che la stessa non è stata prevista dalla disposizione in quanto

Per i profili di copertura finanziaria, dal momento che agli oneri ivi indicati, quantificati in 1.381.490 euro per il 2021 e in 2.762.979 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al triennio 2021-2023, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a front di intervento già programmati a valere delle medesime risorse.

Articolo 46 **(Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico)**

La norma attribuisce ad un decreto ministeriale la facoltà di individuare, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste a legislazione vigente. Si prevede che in relazione agli interventi di cui all'Allegato IV, il dibattito pubblico abbia una durata massima di trenta giorni e tutti i termini previsti dal DPCM n. 76 del 2018 siano ridotti della metà.

Al fine di assicurare il rispetto dei termini, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire un elenco di soggetti cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini indicati, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai suoi componenti è riconosciuto, per il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri non superiori a 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Rimborso spese di missione componenti Commissione nazionale per il dibattito pubblico – maggiore spesa corrente	0,02	0,05	0,05	0,05	0,02	0,05	0,05	0,05	0,02	0,05	0,05	0,05
Riduzione tab. A Min. infrastrutture – minore spesa corrente	0,02	0,05	0,05	0,05	0,02	0,05	0,05	0,05	0,02	0,05	0,05	0,05

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la previsione, in caso di esercizio del potere sostitutivo, che riconosce ai componenti della Commissione nazionale del rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, comporta nuovi oneri a carico della finanza

la figura del Presidente del Comitato coincide con il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici".Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo, 29 giugno 2021, doc. cit., in Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti.

non superiori a 22,5 mila euro per l'anno 2021 e a 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. La RT precisa che, avuto riguardo al numero dei componenti della Commissione (15 membri) come individuati dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 maggio 2021, n. 204, ipotizzandosi da parte della metà dei componenti la commissione mediante lo svolgimento di una missione al mese con durata media di due giorni, ed evidenziando che la stessa è prevista esclusivamente nel caso di esercizio del potere sostitutivo, si stima una spesa di circa 500 euro per ciascuna missione e per ciascun componente, da cui deriva un onere complessivo massimo di circa 22,5 mila euro per l'anno 2021 (importo determinato considerando 6 mesi dell'anno 2021) e di circa 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tabella A).

La RT riporta nella seguente tabella il dettaglio dei valori considerati.

n. missioni mensili	1,00		vitto (2 pasti al giorno)	61,1
importo per singola missione	500,00		vitto (2 pasti al giorno)	61,1
n. componenti	15,00		alloggio (albergo 4 stelle)	150
n. mesi	12,00		viaggio andata (stima tratta alta velocità RM- MI)	95
riduzione 50% (partecipazione del 50% dei componenti la commissione)	50%		viaggio ritorno (stima tratta alta velocità MI-RM)	95
importo annuo	45.000,00		taxi	38
importo 6 mesi	22.500,00		Totale	500,2

Al riguardo, considerata la quantificazione operata dalla RT e l'esiguità degli oneri derivanti dal rimborso delle spese di missione, non si hanno osservazioni da formulare.

TITOLO IV CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 47

(Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

I commi da 1 a 3 prevedono, al fine di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati dal PNRR e dal PNC, che gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, producano copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità. Gli altri operatori economici,

che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Il comma 3-*bis*, inserito in prima lettura⁶⁸, prevede che gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante la certificazione che attesta il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il collocamento obbligatorio, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

I commi 4 e 5 prevedono che le stazioni appaltanti includano, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne. È requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che abbia sviluppato o sviluppi politiche dell'offerta di lavoro, specificamente individuate, connesse o strumentali all'occupazione giovanile e femminile.

I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi sopra indicati, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo di consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e dal PNC (comma 6).

Il comma 7 afferma che le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

Il comma 8 prevede che con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Il comma 9 prevede che i rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-*bis* sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

⁶⁸ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 luglio 2021.

La RT afferma che la disposizione è finalizzata ad adottare ulteriori misure per favorire promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani.

In particolare, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59, si prevede che le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti, producano, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Viene disposto, altresì, che la sanzione relativa all'esclusione è applicata unicamente all'operatore economico che non rediga il rapporto o non consegni lo stesso al momento della presentazione dell'offerta, e non anche nel caso in cui il rapporto sia stato redatto in ritardo (commi 1 e 2).

Il comma 3 estende agli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cento sono, l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile simile a quanto previsto dall'art. 46 d.lgs. n. 198 del 2011, entro sei mesi dalla conclusione del contratto.

Il comma 4 stabilisce che le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, fino all'età di trentasei anni, e donne. A tal fine, la medesima disposizione, ad esclusione dei casi disciplinati dal comma 6, prevede che l'impegno ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile, è requisito necessario dell'offerta.

Al comma 5 vengono indicate ulteriori misure premiali che possono determinare l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato.

Il comma 6 dispone che in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 ovvero degli obblighi di cui alle lettere b) e d) del comma 4, i contratti di appalto prevedano l'applicazione di penali.

Il comma 7 prevede i casi in cui le stazioni appaltanti possano escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al quarto comma.

Il comma 8 prevede la possibilità di adottare linee guida da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cui definire le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicare ulteriori misure premiali e predisporre modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Il comma 9 dispone che i rapporti e le relazioni previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e comunicati al Ministro per le pari opportunità e della famiglia e al Ministro per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Trattandosi di disposizione a contenuto meramente ordinamentale, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'integrazione di cui al comma 3-bis e quelle effettuate al comma 5 sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Articolo 47-bis *(Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto)*

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁶⁹, dispone che fermo restando quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle strutture amministrative a supporto dei medesimi organismi, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 47-ter *(Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari)*

L'articolo, inserito in prima lettura⁷⁰, modifica l'articolo 177 (*Affidamenti ai concessionari*), al comma 2, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, differendo al 31 dicembre 2022 il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**

⁶⁹ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19, luglio 2021.

⁷⁰ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 luglio 2021.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in nulla modificando i tendenziali di spesa previsti dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 47-quater
(Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici PNRR e PNC)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁷¹, prevede al comma 1 che ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano Nazionale Complementare, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 48
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

La norma introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. In particolare, si stabilisce l'applicazione alla presente disposizione degli articoli da 47 a 56 del provvedimento in esame e l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che incrementa sino al 30 per cento la misura dell'anticipazione sul valore del contratto di appalto prevista all'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante

Inoltre, viene nominato per ogni procedura un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

Si prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali (articoli del codice degli appalti che prevedono l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

⁷¹ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 luglio 2021.

Si prevede poi che, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento si applichino le disposizioni del codice del processo amministrativo concernenti le controversie relative alle infrastrutture strategiche.

Si stabilisce che è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al codice degli appalti.

Si prevede che le stazioni appaltanti nel procedere agli affidamenti in esame, possano prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici.

Si introducono ulteriori misure di semplificazione procedurale in relazione al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici previsto dalla normativa vigente. A tal fine, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo.

La RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha precisato che l'articolo 207 del decreto-legge n. legge n. 34 del 2020 reca disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici prevedendo un incremento fino al 30 per cento della misura dell'anticipazione prevista all'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Pertanto, il Governo ha confermato che l'incremento dell'anticipazione non incide sulle dinamiche di spesa prefigurate per ogni singolo intervento ai fini dell'utilizzo delle medesime risorse e che dunque all'incremento della percentuale di anticipazione sul prezzo dell'appalto non sono ascrivibili effetti negativi per la finanza pubblica, come indicato anche in RT.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 49 ***(Modifiche alla disciplina del subappalto)***

La norma apporta alcune modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021.

In particolare, il comma 1 reca modifiche con immediata vigenza disponendo che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto, sopprimendo conseguentemente l'art. 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2018 (cd. decreto sblocca cantieri) il quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato al 40 per cento detto limite.

Inoltre si modifica l'art. 105 del Codice al fine di:

- prevedere che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto e la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

- sopprimere la previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti per cento;
- riferire direttamente al subappaltatore l'obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- stabilire l'obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, apporta una serie di novelle all'art. 105 del Codice destinate ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021, volte a:

- eliminare per il subappalto il limite del 30 per cento (anche per le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento);
- affidare alle stazioni appaltanti il compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori;
- riferire direttamente al subappaltatore (e non più all'affidatario principale, come nella formulazione vigente) l'obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata. Inoltre, spetta alla stazione appaltante la verifica della citata dichiarazione del subappaltatore;
- prevedere la responsabilità in solido tra contraente generale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il comma 3 detta disposizioni rivolte alle amministrazioni competenti al fine di assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e di disporre l'adozione da parte delle stesse amministrazioni del documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera e del regolamento che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa.

Il comma 4 autorizza infine la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Operatività e Implementazione banca dati contratti pubblici – maggiore spesa in c/capitale	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2
Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili – minore spesa corrente	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2

La RT afferma che l'articolo, ai commi 1, 2 e 3, detta disposizioni emendative dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici di carattere ordinamentale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, al contrario, sono volte a risolvere le contestazioni della Commissione europea in materia di subappalto contenute nella procedura di infrazione n. 2018/2273.

Relativamente al comma 4 la RT descrive la norma.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha confermato gli effetti ascritti alla disposizione e i conseguenti impatti sui saldi di finanza pubblica così come descritti nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica bollinata. Infatti, ai fini della stima degli effetti su fabbisogno e indebitamento il Governo ha rappresentato che si è tenuto conto della natura e della tipologia dell'intervento e del relativo profilo di spendibilità sulla base delle informazioni disponibili.

Al riguardo, si osserva che pur essendo state fornite rassicurazioni circa l'impatto sui saldi della spesa per la Banca dati nazionale per i contratti pubblici, non sono invece forniti elementi utili a verificarne la quantificazione.

Con riferimento all'utilizzo, quale modalità di copertura degli oneri, delle risorse previste sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, andrebbe assicurato la disponibilità delle predette sussistenze e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 50

(Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)

La norma prevede che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, in caso di inerzia nella stipulazione del contratto, nella consegna dei lavori, nella costituzione del collegio consultivo tecnico, negli atti e nelle attività relativi alla sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica di cui all'art. 5 del DL n. 76/2020, e nel rispetto degli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del responsabile o dell'unità organizzativa titolare del medesimo potere abbia luogo entro un termine ridotto alla metà di quello originariamente previsto.

Si prevede, inoltre, che il contratto diviene efficace con la stipulazione senza essere sottoposto alla condizione sospensiva (prevista dall'art. 32, comma 12, del Codice dei contratti pubblici) dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

Viene, infine, introdotto un "premio di accelerazione" per i casi di anticipata ultimazione dei lavori mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili ed è contestualmente innalzato l'importo delle penali per il ritardato adempimento.

La RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il comma 4 che consente alla stazione appaltante di prevedere, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, secondo la RT non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il premio verrà corrisposto mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Al riguardo, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite dalla RT, si osserva che il riconoscimento di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo potrebbe determinare maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che d'ora in poi le stazioni appaltanti configureranno i quadri economici degli interventi tenendo conto dell'obbligo di riconoscere tale premio, prima non previsto dalla legislazione vigente, e quindi dovranno accantonare maggiori risorse alla voce imprevisti.

Articolo 51

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto decreto-legge "semplificazioni". In particolare:

- all'articolo 1, comma 1, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. Tali procedure riguardano, in sintesi, modalità di affidamento semplificate per il sottosoglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando);
- all'articolo 1, comma 2, si eleva a 139.000 euro il limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione e fino a soglia UE, l'invito deve riguardare almeno dieci operatori;
- all'articolo 2, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 la data di adozione della determina a contrarre entro la quale si adottano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto semplificate contenute nel medesimo articolo 2;
- all'articolo 2-ter si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 il termine per l'autorizzazione alle società del gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società

del gruppo. È prorogato altresì dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 il termine che consente ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, anche non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali;

- all'articolo 3, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità ivi contenute;
- all'articolo 5, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le disposizioni ivi contenute in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica;
- all'articolo 6, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di collegio consultivo tecnico ivi contenute;
- all'articolo 6, comma 3, si prevede che, qualora il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente alla determinazione del collegio consultivo, il giudice escluda la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- all'articolo 6, comma 7, si sopprime il secondo periodo che prevede che, in mancanza di determinazioni o pareri, ai componenti il Collegio spetti un gettone unico onnicomprensivo;
- è inserito il comma 8-*bis* all'articolo 6, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente;
- all'articolo 8, comma 1, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l'applicazione delle disposizioni di semplificazione ivi contenute;
- all'articolo 10 si inserisce il comma 2-*bis* prevedendo con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, i requisiti minimi dei locali adibiti ad abitazione e il riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti, ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità;
- all'articolo 13, comma 1, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione in materia di procedimento in conferenza di servizi;
- all'articolo 21, comma 2, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia dolosa.

Il comma 2 dell'articolo in questione precisa che la proroga sino al 30 giugno 2023 relativa alle previsioni recate dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, non opera con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 del medesimo articolo 2 che, seppure limitatamente ad alcuni specifici settori, sino al 31 dicembre 2021 autorizza le stazioni appaltanti ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 3 specifica che le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di

indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data, continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

La RT afferma che le disposizioni in esame incidono su aspetti procedurali e rivestono carattere ordinamentale. Pertanto, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, per la RT l'istituzione dell'Osservatorio permanente istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene espressamente previsto che ai suoi componenti non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e che al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, con riferimento alla proroga delle disposizioni in materia di responsabilità erariale contenute all'articolo 21, comma 2 che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia dolosa, ha confermato che gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione rivestono carattere meramente eventuale, evidenziando che non risulta possibile quantificare l'impatto finanziario dell'eventuale venir meno di entrate relative a danni cagionati con colpa grave.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e di quanto riportato dalla RT e considerato che alle norme oggetto di proroga non erano stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 52

(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, proroga l'efficacia di diverse disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. decreto "sblocca cantieri") di sospensione di norme del Codice dei contratti pubblici. In particolare sono oggetto di proroga:

- fino al 30 giugno 2023 le procedure previste a favore dei comuni non capoluogo di provincia per acquisti di lavori, servizi e forniture (con esclusione degli acquisti per gli interventi contenuti nel PNRR e nel PNC);
- fino al 30 giugno 2023 la sospensione del divieto di "appalto integrato";
- fino al 30 giugno 2023 la sospensione dell'obbligo di scelta dei commissari aggiudicatori tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- fino al 30 giugno 2023 la procedura che dispone l'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti partecipanti alla gara aperta;
- fino al 30 giugno 2023 la restrizione dei casi in cui è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici;

- fino al 30 giugno 2023 l'introduzione della verifica preventiva dell'interesse archeologico tra le riserve in materia di accordo bonario;
- fino all'anno 2023 gli affidamenti di opere con il finanziamento della sola progettazione e di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con la sola redazione della progettazione definitiva;
- fino all'anno 2023 l'approvazione da parte del soggetto aggiudicatore delle varianti ai progetti definitivi per le infrastrutture strategiche;
- fino al 31 dicembre 2023 l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori;
- fino al 31 dicembre 2023 le verifiche in sede di gara sui motivi di esclusione dell'operatore, anche a carico del subappaltatore;
- fino al 31 dicembre 2021 il termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

Ancora, si abroga l'articolo 1, comma 2, relativa alla presentazione alle Camere di una Relazione sugli effetti delle sospensioni sperimentali di norme del Codice per gli anni 2019 e 2020.

Infine, si stabilisce che in caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La RT afferma che le disposizioni in esame incidono su aspetti procedurali e rivestono carattere ordinamentale. Pertanto, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che alle norme oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 53

(Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

La norma prevede alcune semplificazioni con riguardo agli acquisti dei beni e dei servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR al fine di assicurare che gli acquisti di tali beni e servizi possa avvenire in maniera rapida ed efficace.

In particolare, il comma 1 prevede il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti volti all'approvvigionamento di tali beni e servizi fino al raggiungimento della soglia comunitaria. Il ricorso a tale procedura è inoltre sempre ammesso anche qualora ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

Il comma 2, stabilisce che le amministrazioni che debbono procedere con la fornitura dei relativi beni e servizi informatici, possano stipulare immediatamente il relativo contratto, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti.

I commi 3 e 4, al fine di consentire al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di coordinare gli acquisti ICT strettamente finalizzati alla realizzazione del PNRR, garantendo il rispetto del cronoprogramma dei singoli progetti, nonché la coerenza tecnologica

e infrastrutturale dei progetti di trasformazione digitale, attribuisce al Dipartimento stesso la possibilità di rendere pareri obbligatori e vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di affidamento, potendo indirizzare le amministrazioni aggiudicatrici con prescrizioni riguardanti l'oggetto, le clausole principali, i tempi e le modalità di acquisto.

Il comma 5 reca alcune modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tra l'altro, le modifiche riguardano: l'articolo 29 che tratta degli obblighi di trasparenza delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori al fine di dettagliare più compiutamente le informazioni che devono essere rese disponibili e le modalità di alimentazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC; l'articolo 81, che tratta della documentazione di gara, dove è inserito il comma 4 che stabilisce che presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici sia istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati che lo riguardano e che siano rilevanti nell'ambito dello svolgimento dei procedimenti di acquisti di beni e servizi. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante; l'articolo 111 inerente il controllo tecnico, contabile e amministrativo e stabilendo tra l'altro che le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9.

Il comma 6, apporta alcune modifiche alla legge di bilancio n. 160 del 2019 al fine, tra l'altro, di stabilire che il limite di spesa stabilito dall'articolo 1, comma 591 – che riguarda la spesa complessiva per l'acquisto di beni e servizi che ciascuna amministrazione può effettuare – può essere superato per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR. Inoltre sono soppressi i commi da 610 a 613, i cui effetti finanziari sarebbero stati valutati solo a consuntivo e che stabilivano l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di assicurare, per il triennio 2020-2022, un risparmio della spesa annuale sostenuta per la gestione corrente del settore informatico pari ad una percentuale variabile tra il 5 e il 10 per cento, in funzione della tipologia di beni considerati, della spesa sostenuta per le medesime finalità nel biennio 2016-2017⁷².

Il comma 7 stabilisce che l'ANAC provveda all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che l'articolo reca disposizioni normative che hanno un carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, relativamente al comma 5, la RT sottolinea che si tratta di modifiche che incidono su aspetti procedurali e rivestono carattere ordinamentale e pertanto, l'ANAC, come specificato al comma 7, provvede all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 6, lettera a) che prevede il superamento del limite di spesa stabilito dall' articolo 1, comma 591, della legge di bilancio per il 2020 per

⁷² Analoga disapplicazione è stata prevista anche per l'anno 2021 dall'articolo 42, comma 9, del decreto-legge, n. 41 del 2021. La relazione tecnica riferita a detta disposizione non ha ascritto effetti finanziari in relazione a detta disapplicazione.

l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR, la RT evidenzia che la modifica introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi la stessa a specificare normativamente quanto evidenziato in via interpretativa dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze dirette a fornire indicazioni sull'applicazione delle anzidette misure di contenimento della spesa. Nelle circolari di che trattasi, infatti, è stato precisato che, coerentemente con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati della Corte dei conti, possano essere escluse dal computo del limite le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti o attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea.

Con riferimento al comma 6, lettera b) di abrogazione delle disposizioni di cui ai commi 610, 611, 612, 613 della legge 160/2019 tese ad assicurare, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), un risparmio di spesa annuale rispetto della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017, la cui applicazione è già stata esclusa, per il corrente anno, dall'articolo 42, comma 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, la RT afferma che in fase di predisposizione della legge di bilancio 2020 il risparmio complessivo è stato considerato quantificabile solo a conclusione del triennio 2020-2022 dipendendo dalle concrete modalità adottate dalle Amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa per ICT. Inoltre, si tratta in ogni caso di risparmi verificabili solo a consuntivo in un orizzonte di medio-lungo periodo. Pertanto, dato che prudenzialmente tali risparmi non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica, la RT garantisce in questa fase la neutralità finanziaria del provvedimento.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, con riferimento agli adempimenti previsti dal comma 5 relativi alla gestione e implementazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse, nonché a quelli relativi al fascicolo virtuale dell'operatore economico, istituito presso la medesima Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ha evidenziato che le disposizioni non introducono ulteriori oneri informativi in capo alle stazioni appaltanti ma apportano modifiche esclusivamente in relazione al soggetto cui tali dati sono trasmessi ai fini dell'implementazione Banca dati nazionale.

Al riguardo, si rileva che l'istituzione presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici del fascicolo virtuale dell'operatore economico e l'obbligo per le amministrazioni competenti per le certificazioni necessarie ai sensi dell'articolo 80 del codice degli appalti di realizzare sistemi informatici atti a garantire alla Banca dati nazionale la disponibilità in tempo reale delle certificazioni, con modalità automatizzate mediante interoperabilità, pur non introducendo ulteriori oneri

informativi, appaiono potenzialmente onerose per la necessità di aggiornare i relativi sistemi informatici.

In generale, si osserva che la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 7 si riferisce alla sola ANAC e non alle altre pubbliche amministrazioni che a vario titolo sono interessate dalla presente disposizione, anche alla luce delle modifiche inserite dalla Camera dei deputati. Sul punto, pur in presenza dei chiarimenti forniti dal Governo e al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe valutata l'opportunità di inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria estesa a tutte le pubbliche amministrazioni interessate dalla presente disposizione.

Articolo 54

(Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)

L'articolo dispone che si applichi agli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2009 in Abruzzo la disciplina sull'Anagrafe antimafia degli esecutori, prevista per gli interventi di ricostruzione relativi al sisma che ha interessato le regioni dell'Italia centrale nel 2016.

Il comma 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo operi l'Anagrafe antimafia degli esecutori. Gli operatori economici interessati a partecipare agli interventi di ricostruzione devono essere iscritti, a domanda, nella citata Anagrafe. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 all'articolo 16 del DL 39/2009, relativi alle disposizioni previgenti in materia di prevenzione antimafia nella ricostruzione post-terremoto in Abruzzo. Tali commi recavano specifiche disposizioni per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo.

Il comma 2 abroga l'art. 2-bis, comma 33, del decreto-legge n. 148 del 2017. Quest'ultimo recava l'istituzione di una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, tenuta dalla Struttura di missione istituita nell'ambito del Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. In tale sezione speciale confluiva l'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione.

Il comma 2-bis al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, modifica il comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. Con la modifica, si prevede che le amministrazioni assegnatarie delle risorse previste dai suddetti piani annuali, possono delegare l'attuazione delle opere all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, mediate la stipula di apposita convenzione. In tal caso, l'Ufficio assume il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in programmazione.

Il comma 2-ter prevede che al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati il ricorso a forme di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori o, in mancanza, ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le

disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

La RT certifica che la disposizione ha natura ordinamentale e, conseguentemente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la disposizione di cui al comma 1 stabilisce che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione connessi al sisma abruzzese del 2009 devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori gestita dalla Struttura di Missione Antimafia, appositamente istituita dall'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e già operante per le diverse emergenze succedutesi dall'istituzione della struttura di missione.

Giova precisare, in proposito, che la gestione della documentazione antimafia connessa alla ricostruzione privata per il suddetto sisma abruzzese è già attuata mediante una sezione speciale

della citata Anagrafe antimafia degli esecutori. Con l'intervento normativo odierno, lo stesso sistema sarà attuato anche per gli interventi di natura pubblica.

Con tale intervento saranno, peraltro, eliminate le duplicazioni di attività attualmente in essere in conseguenza del fatto che gli accertamenti svolti dalla Prefettura non possono avvalersi dell'Anagrafe degli esecutori.

Collateralmente, va poi sottolineato che la progressiva, pregressa estensione delle attribuzioni della Struttura di missione - che, come detto, è già competente, oltre che per il sisma 2016 (Italia centrale), per i sismi 2017 (Isola di Ischia) e 2018 (Catania e Campobasso), anche per la ricostruzione privata del sisma de L'Aquila - ha consentito la strutturazione di un consistente patrimonio informativo, in costante aggiornamento, che già include la maggior parte degli operatori economici operanti nei settori maggiormente interessati. Ciò implica che una parte più che significativa degli operatori coinvolti nella ricostruzione pubblica connessa al sisma L'Aquila possa risultare già censita nella citata Anagrafe.

Anche in relazione alle procedure relative agli operatori che non risultassero già censiti, la relativa gestione non comporterà effetti distorsivi per la Struttura.

Infatti, la procedura della documentazione antimafia è gestita dalla predetta Struttura, attraverso un apposito portale telematico già pienamente operante, collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 (Codice antimafia).

Nessun intervento organizzativo, informatico, di incremento delle risorse umane della Struttura o del portale telematico si rende necessario in conseguenza della confluenza delle procedure di ricostruzione pubblica connesse al sisma abruzzese del 2009.

Tale confluenza, senza determinare oneri aggiuntivi, snellerà il lavoro e renderà più celere la verifica di eventuali ostatività.

Il comma 2 prevede invece che gli operatori già iscritti nella sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila., nell'Anagrafe antimafia degli esecutori che sarà così unificata. Si tratta di attività che verrà svolta dalla Prefettura interessata, senza alcun onere aggiuntivo, peraltro in maniera totalmente informatizzata, ed anzi con un rilevante efficientamento dell'attività, con la possibilità di destinare parte del personale a ulteriori mansioni comunque afferenti all'attività antimafia.

Le integrazioni previste ai commi 2-*bis* e 2-*ter* sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in relazione all'obbligo di iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori per gli operatori economici interessati a partecipare agli interventi di ricostruzione del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009, di cui al comma 1, posto che la RT esclude per la sua attuazione la necessità di interventi organizzativi, informatici o di incremento delle risorse umane della Struttura o del portale telematico, non ci sono osservazioni.

Parimenti, per quanto concerne la soppressione, di cui al comma 2, della sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, con la conseguente confluenza degli operatori economici ivi iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto che la RT chiarisce che l'attività verrà svolta in maniera informatizzata e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Quanto all'integrazione prevista al comma 2-*bis*, dal momento che ivi si prevede che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali potranno d'ora innanzi delegare per l'attuazione delle opere l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi, andrebbero richiesti idonei elementi confermativi in ordine alla effettiva possibilità che il citato ufficio, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, possa dare attuazione alla norma, in considerazione del riconoscimento della detta facoltà a tutte le Amministrazioni pubbliche assegnatarie delle risorse previste nei piani di ricostruzione.

Sul comma 2-*ter*, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle disposizioni ivi previste, non ci sono osservazioni.

Articolo 55

(Misure di semplificazione in materia di istruzione)

Il comma 1, alla lettera a), n. 1), prevede che il Ministero dell'istruzione predisponga apposite linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati, esplicative delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia, e con le stesse definisca anche i termini improrogabili, rispettivamente, per la progettazione, per l'affidamento, per

l'esecuzione e per il collaudo dei lavori, in coerenza con i target e gli obiettivi definiti nell'ambito del PNRR. Al n. 2) prevede in caso di inerzia l'applicazione dell'articolo 12 del presente decreto. La stessa lettera a), al n. 3) prevede, altresì, la proroga al 31 dicembre 2026 dei poteri commissariali in capo ai Sindaci e ai Presidenti di provincia e delle città metropolitane in ambito di edilizia scolastica⁷³. La lettera a), n. 4), prevede che gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali - TUEL) e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Da ultimo, la lettera a), n. 5, prevede – sempre con riferimento agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR – la riduzione alla metà dei termini per il rilascio dell'autorizzazione delle Soprintendenze in caso di edifici vincolati e il ricorso all'istituto della conferenza di servizi per acquisire il relativo atto autorizzativo. La disposizione in questione, infine, riduce a trenta giorni il termine per il rilascio del parere del soprintendente in caso di autorizzazioni paesaggistiche.

La lettera b), al n. 1), prevede che per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR, le istituzioni scolastiche procedono mediante ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A. e qualora non possano far ricorso a tali strumenti, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. I numeri da 2) a 4) operano semplificazioni della normativa vigente, con riguardo: i) alle competenze in capo ai dirigenti scolastici in ordine alle procedure di affidamento dei relativi interventi; ii) al monitoraggio spettante ai revisori dei conti sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, da esercitare attraverso una piattaforma digitale ad hoc messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione; iii) alla disciplina per l'attuazione degli interventi per il cablaggio e la sistemazione degli spazi delle scuole, attraverso l'attribuzione alle istituzioni scolastiche della facoltà di procedere direttamente alla realizzazione dei suddetti interventi, che altrimenti sarebbero spettati agli enti locali. Con specifico riferimento al punto n. 2 della lettera b), si stabilisce che, per le predette misure da realizzare nell'ambito del PNRR, gli affidamenti per i relativi interventi siano demandati ai dirigenti scolastici che operano anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, che limita l'esercizio delle loro competenze nel caso di superamento della soglia di 10.000 euro. Il punto 3), i revisori dei conti effettuano il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, utilizzando una piattaforma digitale ad hoc messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione e alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni che saranno fornite a cura del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione precisa che la predetta attività di monitoraggio viene svolta fermi restando i compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile in capo ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dal citato Regolamento (di cui al DM n.129/2018). Al punto 4), si attribuisce alle istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole la facoltà di procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi, a condizione che non rivestano carattere strutturale e previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici. La norma deroga alla normativa vigente ai sensi della quale l'attività di manutenzione ordinaria degli edifici, fra cui rientra quella in oggetto, spetta agli enti locali, ferma restando la possibilità di affidarla alle istituzioni stesse, previa richiesta da parte di queste ultime e messa a disposizione delle necessarie risorse da parte dei medesimi enti locali. Alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici (così come invero

⁷³ A tale riguardo si ricorda che la norma in questione era stata già oggetto di proroga al 31 dicembre 2021, a seguito dell'approvazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, comma 812).

alla manutenzione straordinaria, nonché alla loro realizzazione e fornitura) provvedono, ai sensi dell'art.3 della legge 11 gennaio 1996, n.23, gli enti locali.

La RT evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a semplificare le procedure per l'attuazione e l'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica e di quelli che le istituzioni scolastiche sono chiamate a realizzare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 1, lettera b), n. 3) precisa che il sistema informativo/piattaforma digitale per il monitoraggio degli interventi esiste già, così come è già stata attivata la funzione di accesso del sistema ai revisori dei conti nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 137 del 2020.

La copertura normativa consentirebbe alle scuole e ai revisori dei conti di avere una semplificazione che possa valere per tutte le procedure di finanziamento legate al PNRR.

Considerato che esiste già la piattaforma informatica, gli unici costi connessi possono essere quelli relativi alla manutenzione del sistema informativo nel suo complesso che è una spesa già considerata nel contratto, attualmente in essere, dei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione tra tutte le spese per il funzionamento degli applicativi informatici.

Pertanto, conclude certificando che dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con particolare riferimento a quanto previsto al comma 1, lettera a), n. 3), relativo all'attribuzione dei poteri di commissari straordinari a sindaci e presidenti di enti locali, non si hanno osservazioni atteso che la norma non consente agli enti territoriali di derogare ai vincoli di bilancio, rivestendo carattere ordinamentale (come evidenziato dalla relazione tecnica della norma modificata) e prorogando la vigenza di una disposizione priva di effetti finanziari ed assistita da una generale clausola di invarianza (art. 8, comma 2, del DL n. 22/2020).

Non ci sono osservazioni nel presupposto, sul quale appare utile una conferma dal Governo, che la disposizione non sia suscettibile di determinare accelerazione sui tempi dei pagamenti previsti negli stati di avanzamento dei lavori (SAL), con ripercussioni nell'alterazione degli effetti che sono da ritenersi già scontati ai fini dei tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente.

Ciò detto, si sottolinea, in considerazione della circostanza che la norma si pone il dichiarato obiettivo di "accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR" (comma 1).

Articolo 55-bis
(Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale)

L'articolo proroga fino al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria che consente l'accesso alla professione di perito industriale ai diplomati.

In particolare, la norma aggiorna l'articolo 1-septies (*Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali*), comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, laddove è ora previsto che conservino efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali, fino al 31 dicembre 2024.

La norma inserita nel corso dell'esame in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 55-ter
(Semplificazione in materia di incasso degli assegni)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁷⁴, integra l'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, cui sono aggiunti, in fine, i commi che stabiliscono che il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati. E' previsto altresì che la banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo e che il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.

La norma inserita nel corso dell'esame in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 56
(Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, prevede che, per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute, il permesso di costruire possa essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica e alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di segnalazione certificata di inizio di attività, possono essere eseguiti in deroga al DPR 380/2001, alle

⁷⁴ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 19 luglio 2021, pag.

leggi regionali, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico.

Ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si applicano gli istituti della programmazione negoziata, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che introduce misure di semplificazione procedimentale.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha ribadito che l'attuazione della disposizione non è suscettibile di determinare oneri finanziari, in quanto tali oneri che potrebbero derivare, ad esempio, dalla necessità di aggiornare piani e progetti di natura urbanistica, o di modificare accordi di cui sia parte l'amministrazione territoriale, ovvero porre in essere ulteriori adempimenti che determinino eventuali effetti di onerosità per le amministrazioni interessate, devono considerarsi meramente eventuali, e, pertanto, allo stato non valutabili né quantificabili.

Al riguardo, in relazione ai chiarimenti forniti dal Governo, si osserva che pur se la disposizione potrebbe dare luogo a oneri meramente eventuali, appare prudentiale che si proceda, anche in presenza di oggettive difficoltà di valutazione degli oneri, ad una quantificazione di massima, in modo da appurare l'effettiva esiguità degli oneri stessi e la capacità di farvi fronte con le risorse previste allo scopo. Ciò anche perché la disposizione si applica solamente ai programmi di edilizia sanitaria previsti dal PNRR, per cui dovrebbe essere possibile effettuare una stima dei casi in cui si procederà in deroga ai piani urbanistici e con quali conseguenti oneri per le amministrazioni comunali.

Articolo 56-bis

(Iniziativa di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, in relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la possibilità di individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Tali iniziative sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere facoltativo e programmatico della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 56-ter
(Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca)

Il comma 1, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, dispone (lettera a)) che, relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica necessaria per usufruire del credito d'imposta per investimenti richiamato dall'articolo 1, comma 195, della legge n. 160 del 2019, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario. Inoltre (lettera b)) stabilisce che l'accertamento eseguito da una regione circa il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 56-quater
(Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

Il comma 1, introducendo nel decreto di cui alla rubrica il nuovo articolo 70-bis (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria), prevede che nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possano essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

La licenza obbligatoria per i medicinali e per i dispositivi medici è concessa con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato d'intesa con il Ministro della salute, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci e dei dispositivi rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione. Le ulteriori modifiche sono dettate da esigenze di coordinamento formale.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale sarebbe opportuna una conferma, che la remunerazione del titolare dei diritti di proprietà intellettuale gravi esclusivamente sui soggetti concessionari delle nuove licenze obbligatorie.

TITOLO V

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

Articolo 57 **(Zone Economiche Speciali)**

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, apporta alcune modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 in materia di zone economiche speciali (ZES).

In particolare, si prevede che:

- per la nomina del commissario straordinario sia incluso un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale e ottenuta l'intesa con il Presidente della Regione;
- nel caso in cui i porti inclusi nelle ZES rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato di indirizzo partecipano i presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale;
- la procedura di nomina del Commissario di governo, con compenso non superiore a 240 mila euro annui;
- l'Agenzia per la Coesione territoriale supporti l'attività dei Commissari e garantisca, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia, il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ossia incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti esterni), dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Agli oneri derivanti dalla predetta disposizione pari a 4,4 milioni per il 2021 e 8,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026 il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per l'esercizio di tali funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze;
- vengono dimezzati i termini e semplificate le procedure per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, pareri, ecc.;
- si interviene inoltre sulla concessione del credito d'imposta sugli investimenti, incrementando da 50 a 100 milioni il limite massimo per ciascun progetto di investimento, il credito è, inoltre, esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti. Agli oneri derivanti da tale

disposizione, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – periodo di programmazione 2021-2027;

- si prevede che i progetti all'interno delle ZES siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Commissario straordinario della ZES in esito ad apposita conferenza di servizi e che in essa confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Credito d'imposta – maggiore spesa in c/capitale	45,2	45,2			45,2	45,2			45,2	45,2		
Riduzione FSC- minore spesa c/capitale	45,2	45,2			45,2	45,2			45,2	45,2		
Supporto alle strutture commissariali delle ZES – maggiore spesa corrente			4,4	8,8			4,4	8,8			4,4	8,8
Riduzione Fondo esigenze indifferibili – minore spesa corrente			4,4	8,8			4,4	8,8			4,4	8,8

La RT oltre a descrivere la norma con riferimento al supporto dell'Agenzia per la coesione ipotizza il ricorso a 10 risorse a livello locale per ogni Zona Economica Speciale e a 8 risorse a livello centrale presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale i cui costi sono dettagliati nelle tabelle di seguito

	Profilo	Numero risorse per singola ZES	Numero risorse Totale	Numero giornate annue	Costo annuo	Costo annuo + 4%	Spese Generali	Imponibile + IVA	Costo annuale profilo + Spese generali	Costo Totali
	Project Manager	1	8	170	85.000	88.400	13.260	124.025,20	137.285,20	1.098.281,60
	Senior	3	24	175	70.000	72.800	10.920	102.138,40	113.058,40	2.713.401,60
Presidio	Middle	3	24	167	50.000	52.000	7.800	72.956,00	80.756,00	1.938.144,00
	Junior	3	24	200	30.000	31.200	4.680	43.773,60	48.453,60	1.162.886,40
	Beni e servizi								100.000,00	800.000,00
Totale		10	80							7.712.713,60

Stima costi presidio centrale ZES									
	Profilo	Numero risorse Totale	Numero giornate annue massime	Costo annuo	Costo annuo + 4%	Spese Generali	Imponibile + IVA	Costo annuale profilo + Spese Generali	Costo Totali
	Project Manager	1	170	85.000,00	88.400,00	13.260,00	124.025,20	137.285,20	137.285,20
	Senior	2	175	70.000,00	72.800,00	10.920,00	102.138,40	113.058,40	226.116,80
Presidio	Middle	2	167	50.000,00	52.000,00	7.800,00	72.956,00	80.756,00	161.512,00
	Junior	3	200	30.000,00	31.200,00	4.680,00	43.773,60	48.453,60	145.360,80
	Beni e servizi							50.000,00	400.000,00
Totale		8							1.070.274,80

QUADRO RIEPILOGATIVO ONERI ANNUALI	
ZES Presidio Locale costo annuale lordo per 80 risorse umane	7.712.713,60
ZES Presidio Centrale costo annuale lordo per 8 risorse umane	1.070.274,80
Totale annuo	8.782.988,40

A tali oneri si provvede nel limite complessivo di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 mentre ai sensi del comma 3 si provvede alla copertura finanziaria degli oneri per il periodo successivo, in corrispondenza della durata dei Commissari ZES, pari a 4,4 milioni di euro per il 2023 e 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Sulle restanti disposizioni, escluso l'incremento del credito d'imposta sugli investimenti, la RT afferma che le stesse sono a carattere ordinamentale e non generano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati in relazione alla copertura sul fondo esigenze indifferibili, ha confermato che le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti e che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Quanto alla seconda modalità di copertura individuata nell'ambito delle risorse del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse, e che il loro utilizzo è compatibile rispetto agli ambiti di intervento e agli obiettivi cui il Programma in questione risulta finalizzato.

Infine, circa il comma 4 il Governo ha confermato che l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione non è suscettibile di compromettere la realizzazione di

interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, e che dalla disposizione non discendono effetti negativi sul fabbisogno di cassa.

Al riguardo, si rileva che il nuovo comma 6-bis dell'articolo 4 prevede il limite di 240 mila euro annui per i Commissari di governo, mentre il vigente comma 6 prevede il limite di 100 mila euro annui. Posto che tuttavia il vigente limite non è abrogato, andrebbe fornito un chiarimento sull'interpretazione da dare alla nuova norma, che in quanto successiva nel tempo dovrebbe prevalere sulla precedente e determinare quindi maggiori oneri non coperti dalla norma in esame⁷⁵.

Inoltre, si osserva che la durata delle ZES, ai sensi dell'articolo 7, del DPCM 25 gennaio 2018 n. 12, non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, ma è prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio dell'Agenzia per la coesione territoriale. La presente disposizione in relazione agli oneri per il supporto dell'Agenzia per la coesione effettua una previsione degli oneri con relativa copertura finanziaria fino all'anno 2034, senza ipotizzare eventuali proroghe. Sul punto al fine di escludere oneri aggiuntivi successivi all'anno 2034, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'eventuale proroga della durata delle ZES successivamente al periodo massimo di 14 anni e le modalità con cui si provvederà a coprire gli oneri discendenti da tale proroga.

Articolo 57, comma 1, lett. b), n. 4 (Credito di imposta ZES)

Con la modifica operata al DL n. 91 del 2017, riscrivendo il comma 2 dell'art. 5, si interviene sulla disciplina del credito di imposta previsto in relazione agli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (ZES)⁷⁶ prevedendosi che l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun soggetto di investimento, di 100 mln di euro. Si prevede l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 98 e ss. della legge n. 208 del 2015. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti".

La RT rappresenta che in conseguenza della novella in commento si eleva il limite massimo del credito di imposta in esame da 50 mln di euro a 100 mln di euro. Inoltre l'agevolazione è estesa all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti. Ai fini della stima, considerando la contemporanea vigenza fino al 31 dicembre 2022 della

⁷⁵ La RT alla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 316, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160) aveva stimato per i compensi ai Commissari straordinari di Governo, tenuto conto che il numero di zone ZES attivabili è limitato a 8, oneri aggiuntivi nel limite di 1.061.600 euro annui compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione.

⁷⁶ Si tratta del credito di imposta di cui all'art. 1, comma 98 e ss. della legge n. 208 del 2015. Le ZES sono state istituite con l'articolo 4 del DL n. 91 del 2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno. In ordine ai benefici fiscali riconosciuti nelle ZES, il comma 2 dell'articolo 5, qui modificato, aveva modificato la normativa del credito di imposta per investimenti nelle aree del SUD (di cui all'articolo 1, comma 98, della ricordata L. n. 208 del 2015) potenziandone gli effetti mediante l'innalzamento dei limiti a 50 mln di euro per gli investimenti effettuati in dette aree.

normativa principale sulla quale si basa l'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti al SUD (di cui all'art. 1, comma 98 e seguenti del DL n. 91 del 2017) e della normativa inerente il credito di imposta ZES (di cui all'art. 5, comma 2 del DL n. 91 del 2017), sono stati analizzati i dati delle specifiche compensazioni F24 relative al codice tributo 6906 – CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI ZES -art. 5, c. 2, DL 20 giugno 2017, n. 91.

Si evince un importo compensato fino a maggio 2021, con anno di riferimento 2020, pari a circa 23,8 mln di euro stimato per l'intero anno in circa 45,2 mln di euro. Ipotizzando che la modifica produca prudenzialmente il raddoppio degli investimenti agevolabili, a seguito dell'aumento del limite a 100 mln. di euro e all'estensione all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, si stima un credito di imposta ulteriore rispetto a quanto vigente come riportato di seguito:

	2021	2022	2023
Credito di imposta	-45,2	-45,2	0

in milioni di euro

Al riguardo, considerato che la stima si basa sull'analisi dei dati delle specifiche compensazioni F24 con anno di riferimento 2020, andrebbe confermato che nella stima si sia tenuto conto dei riflessi dell'emergenza sanitaria sugli investimenti ammessi all'agevolazione e come la stessa, ancora in atto, potrà riflettersi sulle nuove operazioni suscettibili di poter beneficiare in futuro, nell'ambito nei nuovi parametri, del credito d'imposta in commento.

Si osserva che l'utilizzo dei valori risultanti dalle compensazioni effettuate con F24 da parte dei contribuenti, offre una visione puramente finanziaria del tiraggio del credito d'imposta, senza presentare anche una valutazione dell'impatto dell'agevolazione fiscale in termini di competenza. In considerazione di quanto precede, si osserva quanto segue:

- il credito d'imposta, pur essendo riconosciuto per gli investimenti effettuati entro il 2022, potrebbe di fatto essere fruito anche negli anni successivi, non essendovi un limite temporale all'utilizzo in compensazione (a riscontro di ciò si noti che la norma originaria - art. 1, comma 104 della legge n. 208 del 2015 - consente l'utilizzo del credito a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo)⁷⁷;
- la RT si limita ad ipotizzare il raddoppio dei valori di compensazione senza soffermarsi su possibili effetti incentivo derivanti dalle tre diverse tipologie di estensione del beneficio: ampliamento temporale, ridefinizione delle fattispecie agevolabili e raddoppio del limite massimo di credito d'imposta;
- la RT non formula ipotesi in ordine all'impatto associabile alle diverse tipologie di estensione previste; nel merito, si rappresenta che l'ampliamento oggettivo

⁷⁷ Infatti è la stessa RT stessa utilizza il dato di compensazione fino a maggio 2021 per riscontrare i dati di competenza del credito con riferimento all'anno 2020.

potrà dar luogo ad investimenti nuovi anche da parte di soggetti che hanno già beneficiato del credito d'imposta e che la RT non sembra aver considerato nella stima. Inoltre si potrebbe determinare un incremento dei valori medi dell'agevolazione spettante in conseguenza del costo degli immobili strumentali che potrebbe modificare il valore medio degli investimenti finora realizzati.

Articolo 58

(Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne)

La norma, nel sostituire il comma 15 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che l'attuazione degli interventi individuati sia perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma-quadro, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

La RT afferma che la norma, essendo volta a regolamentare le sole modalità attuative delle Strategie, non presenta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati circa l'avvalimento dell'Agenzia per la coesione territoriale da parte del Ministro per il sud e la coesione territoriale, e l'effettiva possibilità di dare attuazione alla medesima previsione ad invarianza di risorse, ha confermato la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dalla disposizione.

Al riguardo, attesa la conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria recata dalla norma da parte del Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 59

(Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale)

La norma, completamente riscritta nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, differisce dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione della procedura di perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009.

La RT originaria descrive la norma.

Al riguardo, attesa la proroga per la conclusione della procedura di perequazione infrastrutturale dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, andrebbe assicurato che il predetto rinvio non determini a decorrere dall'anno 2022 un ritardo nell'utilizzo delle

risorse a valere sul fondo perequativo infrastrutturale differente rispetto a quello scontato a legislazione vigente.

Articolo 60

(Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale)

L'articolo rafforza il ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi, da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione dei fondi strutturali, che determinino rischi di definanziamento. In particolare, l'articolo 60 interviene sulle modalità di esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio nell'utilizzo dei fondi strutturali o del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché sul potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi, attraverso un rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale. A tal fine viene modificato l'articolo 12 del decreto-legge n. 133 del 2014.

La RT certifica che la disposizione fa esplicito riferimento all'Agenzia per la coesione territoriale ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi che determinino rischi di definanziamento nell'utilizzo dei fondi strutturali, così valorizzando il ruolo dell'Agenzia nell'efficientamento del processo di spesa. In coerenza con la sua missione, che è anche quella di supportare i soggetti gestori dei programmi di intervento a valere sui fondi strutturali, la disposizione prevede che, ove si sostituisca al soggetto inadempiente, l'Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi.

Precisa che lo schema che si propone è del tutto in linea con il modello di *governance* previsto, assumendo, rispetto ad esso, un'efficace valenza complementare.

Certifica che la disposizione è tesa unicamente a disciplinare i profili ordinamentali del potere sostitutivo in relazione al procedimento di spesa dei fondi strutturali e non comporta oneri per l'erario.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti i dati e gli elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria della disposizione evidenziata dalla RT.

Inoltre, andrebbe confermato che l'Agenzia per la coesione territoriale, che viene configurata dalla norma (comma 1, lettera *b*)) come soggetto attuatore degli interventi sostitutivi relativi all'utilizzo dei Fondi europei, possa esercitare tale funzione nell'ambito delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 60-bis

(Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie)

L'articolo modifica la disciplina relativa alla destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità, al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni previsti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, all'articolo 48 (*Destinazione dei beni e delle somme*) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice leggi antimafia*), cui sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), al comma 3, lettera c), si prevede che i beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possano essere utilizzati dagli enti territoriali oltre che per finalità di lucro con reimpiego dei relativi proventi per finalità sociali - come previsto dal testo previgente del comma 3, settimo periodo del suddetto articolo - anche per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità;
- alla lettera b) al comma 13, si prevede che la notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti territoriali perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione;
- alla lettera c) è aggiunto il comma 15-*quinqies* in cui si stabilisce che in caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria e che qualora tale verifica dia esito negativo, il bene viene mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. E' inoltre previsto che la relativa gestione sia affidata all'Agenzia del demanio e che quest'ultima provveda alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi del successivo art. 51, comma 3-*ter*, nonché alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, in favore degli enti e dei soggetti indicati al precedente comma 3, lettera c).

L'integrazione è stata approvata in prima lettura ed è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulla lettera c), rammentando che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati è Amministrazione pubblica anche a fini di contabilità nazionale (SEC2010), andrebbe confermato che l'Agenzia potrà svolgere i compiti ivi richiamati per la gestione degli immobili, in particolare per quelli di rifunzionalizzazione e valorizzazione, avvalendosi delle sole risorse umane e organizzative che sono già previste dalla legislazione vigente.

TITOLO VI MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

Articolo 61 (Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)

L'articolo introduce modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990) in materia di poteri sostitutivi attivabili in caso di inerzia dell'amministrazione a provvedere. Con una prima modifica, si prevede che il potere sostitutivo può essere attribuito non solo ad una figura apicale, ma anche ad un'unità organizzativa. In secondo luogo, si introduce la possibilità che l'attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d'ufficio, oltre che su istanza del privato.

La RT certifica che la misura è di carattere procedimentale e semplifica, anche per l'amministrazione, i passaggi procedimentali per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Non

introduce nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica in quanto si tratta di attività già svolte a legislazione vigente, da ciascuna amministrazione.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

Articolo 62 *(Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)*

L'articolo introduce, nei casi di formazione del silenzio assenso, l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'attestazione dell'amministrazione può essere sostituita da una autodichiarazione del privato.

La RT certifica che la disposizione è di carattere ordinamentale e procedimentale, non introduce, per le amministrazioni, alcuna attività suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 63 *(Annullamento d'ufficio)*

L'articolo riduce da diciotto a dodici mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

La RT certifica che la disposizione si limita a introdurre una modifica alla disciplina dei termini e la sua natura procedimentale non è suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur trattandosi di norma procedimentale, si osserva che rendendo più difficile l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici potrebbero ridursi le entrate conseguenti a tali atti di annullamento e aumentare al contrario le spese dovute a causa del mancato annullamento.

Articolo 63-bis *(Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico)*

Il comma 1, integrando l'articolo 3 della legge n. 168 del 2017, che reca norme in materia di domini collettivi, autorizza le regioni e le province autonome a trasferire diritti di uso civico e a effettuare permuta aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione e al verificarsi di determinate condizioni. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico.

Il comma 2 impone che dall'articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme concedono una mera facoltà alle regioni e province autonome da esercitare, ai sensi del comma 2, nell'ambito dei vincoli di bilancio a cui queste sono soggette. Va rilevato, inoltre, che l'operazione in questione riguarda l'eventuale dismissioni di beni patrimoniali e che l'articolo reca una clausola volta ad escludere l'insorgenza di oneri. Circa tale ricostruzione appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

TITOLO VII ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 64

(Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)

L'articolo introduce varie novità in materia di attività e progetti di ricerca, con particolare riferimento all'assetto delle competenze.

In particolare, il comma 1 modifica le procedure di valutazione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'art. 1, co. 870, della L. 296/2006. In particolare, elimina la previsione in base alla quale la valutazione dei progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del FIRST è effettuata tramite appositi comitati, tenendo conto, in particolare, dei principi della tecnica di valutazione tra pari.

Il comma 2 sostituisce l'art. 21 della L. 240/2010, che aveva previsto l'istituzione del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR), composto da 7 studiosi, al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste di cui al già citato art. 20 della stessa L. 240/2010. In particolare, il nuovo articolo stabilisce che al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dal presidente dell'*European Research Council* e dal presidente dell'*European Science Foundation* e dall'Accademia nazionale dei lincei e, uno ciascuno, dalla *European Science Foundation* e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti (comma 1).

E' previsto che il CNVR, in particolare: indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali cui l'Italia è parte; nomina i componenti

dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20; provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi; definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca; predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR (comma 2).

Si stabilisce che il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (7 per cento delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca) (comma 3). E' previsto che nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'università e della ricerca (comma 4).

Il comma 3, primo e secondo periodo, dispone che, in sede di prima applicazione, il CNVR è composto dai componenti del CNGR in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge ed è integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere. Sono fatti salvi gli atti inerenti le procedure valutative del CNGR in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 4 novella l'art. 1, co. 551, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021), sostituendo il riferimento al CNGR con il CNVR.

Il comma 5 modifica le competenze dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), in particolare sopprimendo quelle relative alla valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca.

Il comma 6 incrementa di 5 milioni di euro per il 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 le risorse del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca. L'incremento è disposto in relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le risorse incrementalì, nonché le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni con Invitalia, sono finalizzate: a promuovere l'attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali – di cui, come già detto ante, lo stesso MUR si avvale, ai sensi dell'art. 1, co. 551, della stessa L. 178/2020, per lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, nonché di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi – anche in deroga al limite massimo del 7% delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca, di cui allo stesso art. 1, co. 551; alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR.

Nel corso dell'esame svoltosi prima lettura⁷⁸, sono stati inseriti i commi *6-bis-6-septies*.

Il comma *6-bis* prevede anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche sessantanove unità di personale da inquadrare nell'Area III,

⁷⁸ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 19 luglio 2021.

posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari 100.000 per l'anno 2021 e a 2.765.488,95 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 6-ter prevede che nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca è incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente citato, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, è incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 6-quater nel testo modificato su espressa richiesta del Dipartimento della R.G.S nel corso dell'esame in prima lettura⁷⁹, autorizza il Ministero dell'istruzione ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali un contingente di alta professionalità pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.

Il comma 6-quinquies, nel testo modificato su richiesta del Dipartimento della R.G.S⁸⁰, si prevede che ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

⁷⁹ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., doc. cit. 21 luglio 2021, pagine 5-6.

⁸⁰ doc. cit.

Il comma 6-*sexies*, nel testo riformulato su espressa richiesta del Dipartimento della R.G.S⁸¹, stabilisce che al fine di garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento si provvede all'adeguamento della struttura, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2021 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 547.400 per l'anno 2021 e di euro a 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, a cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 6-*septies* prevede che il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 7 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per il 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a titolo di cofinanziamento di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi, ovvero finalizzati alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni.

Il comma 7-*bis* prevede che alla copertura del relativo onere si provvede: quanto a 8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al già citato art. 1, co. 131, della L. 311/2004, "come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"; quanto a 4 milioni di euro per il 2021, mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'autorizzazione di spesa recata dallo stesso art. 1, co. 131, della L. 311/2004 "come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160". Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Il comma 8 innalza (dal 50) al 75% del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla L. 338/2000.

Il comma 9 prevede che l'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

⁸¹ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., doc. cit. 21 luglio 2021, pagine 5-6.

La RT certifica sulle disposizioni di cui al comma 1 hanno mera natura ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 2 assegnano nuovi compiti ed accrescono la composizione del CNGR, che assume la nuova denominazione di CNVR. Si stabilisce, inoltre, che per l'esercizio delle sue funzioni, il Comitato si avvalga degli uffici del Ministero già chiamati all'assolvimento della funzione di supporto al soppresso CNGR che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto agli oneri per il funzionamento del Comitato e per la corresponsione dei compensi dei componenti, si fa presente che essi sono già previsti entro il limite di spesa individuato dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come viene precisato al comma 4 del presente articolo.

Le disposizioni di cui al comma 3, incidendo sul regime degli atti nel periodo transitorio necessario alla piena costituzione del nuovo organismo, hanno mera natura ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 4 si precisa che le spese di funzionamento del CNVR, nonché i compensi dei relativi componenti, sono ricomprese nell'ambito della quota del 7 % del complesso dei progetti di ricerca valutati: poiché tale disposizione ricalca esattamente quanto attualmente previsto per il CNGR ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 5 viene disposta l'abrogazione della lettera b), all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che assegnava compiti di valutazione della ricerca all'istituenda Agenzia Nazionale della ricerca. La presente disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma anzi, in ragione del venir meno di compiti indicati alla cennata lettera b), rende disponibile una quota parte delle risorse attualmente previste per il funzionamento della predetta Agenzia, con le quali, infatti, si intende coprire i maggiori oneri indicati al comma 7.

Al comma 6 si stabilisce l'incremento del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Tale incremento, indicato quale limite di spesa, è coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa al funzionamento dell'Agenzia nazionale della ricerca, tuttora non ancora istituita.

La disposizione di cui al comma 7 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi

ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni.

Agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- -quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- -quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Al comma 8 la misura prevede la possibilità del cofinanziamento statale entro una percentuale maggiore (il 75 % in luogo del 50%) per i progetti di edilizia universitaria ai sensi della legge n.338 del 2000. Ovviamente tale misura agisce pur sempre entro i limiti del finanziamento complessivo della misura, che si prevede, peraltro, di accrescere sensibilmente, grazie ai finanziamenti indicati dal PNRR. Pertanto, l'efficacia della disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR.

I commi *6-bis-6-septies* inseriti in prima lettura sono al momento sprovvisti di **RT**.

Ad ogni modo, il Dipartimento della R.G.S, nella Nota del 21 luglio 2021, ha certificato la quantificazione relativa all'onere indicato annessa all'emendamento modificativo approvato in prima lettura, limitatamente al comma *6-bis*.

Poi, sui commi *6-quinquies-6-sexies*, evidenziando alcuni significativi elementi informativi rinvenibili nella relazione illustrativa annessa all'emendamento modificativo approvato pervenuta dal Ministero dell'istruzione⁸², il Dipartimento della R.G.S. ha rilevato che i destinatari dell'indennità di diretta collaborazione non sono tutte le 130 unità indicate all'art. 9, comma 1, del DPCM 167/2020 (come indicato nella r.i.) ma da queste unità dovranno essere detratte almeno le n.6 unità di livello dirigenziale non generale e n.1 dirigenziale di livello generale comprese in detto contingente come indicato al comma 2 dello stesso DPCM 167/2020 ed in linea con

⁸² In particolare, lo stesso dicastero avrebbe fatto presente che "tale misura si rende necessaria in considerazione del fatto che, a seguito della ripartizione del personale della diretta collaborazione tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, la disponibilità di risorse destinate alle indennità da riconoscere al personale è diminuita e attualmente il budget a disposizione è parametrato su 130 unità, ma il numero di personale impiegato è proporzionalmente aumentato e continuerà ad aumentare, in relazione alle accresciute competenze che ricadranno sugli Uffici di diretta collaborazione, anche a seguito delle riforme connesse al PNRR e delle nuove politiche pubbliche dell'istruzione. Di conseguenza la media procapite si è notevolmente ridotta. L'incremento permetterebbe di ridurre il gap esistente tra la quota procapite degli Uffici di diretta di collaborazione Ministero dell'istruzione e quella degli altri Ministeri. La relazione tecnica nel riportare degli esempi di media delle indennità di diretta collaborazione di altri Ministeri evidenzia la necessità del potenziamento richiesto.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., doc. cit. 21 luglio 2021, pagina 6.

quanto evidenziato dal Ministero dell'Università e della ricerca in relazione al comma 6-ter (dove vengono indicate n.123 unità destinatarie dell'indennità per il Ministero dell'istruzione), segnalando che la **RT** annessa all'emendamento approvato non ha evidenziato il nuovo importo "medio" dell'indennità di diretta collaborazione che verrebbe raggiunto con l'incremento della dotazione finanziaria proposta.

Pertanto, considerata la indeterminatezza della attribuzione delle posizioni dirigenziali, al fine di evitare un eccesso di copertura laddove i costi unitari dovessero in concreto risultare inferiori a quelli indicati, la R.G.S. ha proposto una riformulazione volta a prevedere che con decreto venga definita la tipologia dell'incarico di prima fascia e gli oneri connessi corretti e che la copertura sia configurata come limite massimo di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica riferito al testo iniziale espone i seguenti valori in conto maggiori e minori spese correnti / in conto capitale come segue:

(milioni di euro)

Norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 6	s	k	5	20	20	20	5	20	20	20	5	20	20	20
c. 6	s	k	-5	-20	-20	-20	-5	-20	-20	-20	-5	-20	-20	-20
c. 7	s	k	8				2	6			2	6		
c. 7	s	k	-8				-2	-6			-2	-6		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1 e 3 non si hanno osservazioni da formulare, mentre sul comma 6, recante autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, andrebbero richiesti gli elementi e dati indispensabili a consentire una valutazione in merito alla congruità della spesa ivi prevista in relazione ai fabbisogni considerati.

Quindi sui commi 6-bis-6-quinquies, ivi trovando collocazione alcune autorizzazioni di spesa configurate come tetto massimo, ma riferite a platee esattamente definite, con annessi dispositivi di copertura va evidenziato che l'onere assunzionale previsto non si presenta pertanto rimodulabile, ragion per cui andrebbero richiesti chiarimenti una RT recante l'illustrazione degli elementi e dati, retributivi da considerare per il relativo trattamento economico, tra componenti del trattamento fondamentale distintamente da quello accessorio, confermando, sui relativi di dispositivi di copertura, la presenza delle necessarie disponibilità libere da impegni, nonché fornendo rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa eventualmente già programmati.

In termini analoghi, sui commi 6-sexies e 6-septies, andrebbero parimenti richiesti i criteri adottati nella quantificazione delle autorizzazioni ivi previste come limite massimo di spesa, fornendo conferme in merito alle disponibilità a valere delle corrispondenti dotazioni previste in bilancio ivi indicate a copertura.

Parimenti, sul comma 7, si rileva che l'autorizzazione di spesa è anche ivi disposta nella misura di 12 milioni per il 2020, per cui andrebbero richieste ulteriori informazioni utili a consentire una prima attuazione in merito alla congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni di intervento previsti.

Quanto ai profili di copertura delle norme in esame, si segnala che per il comma 6, provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, derivanti dall'incremento del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge n. 178 del 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (capitolo 7288 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca), relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia nazionale della ricerca, per cui andrebbero acquisite conferme in merito alla effettiva praticabilità di una riduzione di tali stanziamenti.

Inoltre, sempre sul comma 6, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso della prima lettura in merito alle disponibilità esistenti a valere dell'autorizzazione di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (capitolo 7312 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca), mediante corrispondente riduzione 8 milioni di euro, e, quanto a 4 milioni di euro, mediante utilizzo delle somme conservate nel conto residui, della medesima norma⁸³, per cui si provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate con la costruzione di nuove sedi AFAM, nulla da osservare.

Sul piano contabile, per tale ultima componente della copertura, andrebbe confermata la disponibilità delle somme residue in questione, senza incidere su impegni o finalizzazioni di spesa già assunte, segnalandosi comunque che l'utilizzo di residui, ove non già scontato nei tendenziali, è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto che non sono indicati nel prospetto riepilogativo: in proposito appare utile un chiarimento.

Sulle altre disposizioni, non ci sono osservazioni.

⁸³ Sul punto, la Ragioneria ha confermato *"la disponibilità dell'intero ammontare di 12 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (4milioni 2020 e 8 milioni di euro per il 2021), non essendo stati ancora adottati i provvedimenti relativi al riparto di tali risorse. Tali provvedimenti saranno conseguentemente adottati sulla base della minore disponibilità ora prevista. Parimenti, rispetto alle ulteriori esigenze per interventi di edilizia e di grandi attrezzature delle Istituzioni AFAM si potrà altresì provvedere a valere sulle risorse stanziata per le Istituzioni AFAM dall'art. 1, comma 549, della L. 178/2020"*. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo, 29 giugno 2021, doc. cit., in Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti.

Articolo 64-bis

(Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁸⁴, introduce varie disposizioni finalizzate (in base al co. 1) ad accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Alcune di esse (co. 2 e 10) riguardano i titoli di studio rilasciati da tali istituzioni e vertono, essenzialmente, in materia di equipollenze degli stessi. Altre norme (co. 3, 4, 5, 6 e 9) riguardano la procedura per la definizione della dotazione organica e il reclutamento del personale. Infine, una (co. 8) riguarda l'istituzione di corsi di studio da parte di istituzioni AFAM statali in sedi decentrate, e un'altra (co. 7) riguarda gli organi, prevedendo, in particolare, la possibilità di loro rimozione, con conseguente commissariamento.

Il comma 2, lettere a) e b), recano disposizioni relative ai titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM. Il comma 10 differisce (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine entro cui è possibile conseguire i diplomi accademici rilasciati all'esito dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente alla L. 508/1999, ai fini dell'equipollenza – congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado – ai diplomi accademici di secondo livello.

Il comma 3 dispone che, sempre nelle more della piena attuazione del DPR 143/2019 le istituzioni AFAM possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001.

Il comma 4, dispone che, nelle more della piena attuazione del già citato DPR 143/2019, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni AFAM statali sono autorizzate (invece che con DPR), con DPCM, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 dispone che, nelle Accademie di belle arti accreditate quali scuole di restauro, il reclutamento di docenti per gli insegnamenti tecnici di restauro, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, è subordinato al possesso dei requisiti individuati per il corpo docente dal regolamento emanato in attuazione dello stesso art. 29, co. 9, del d.lgs. 42/2004 e dall'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento.

Il comma 6 rinvia di 1 anno, a decorrere dall'a.a. 2021/2022 (invece che dall'a.a. 2022/2023) l'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 8, co. 5, del regolamento emanato con DPR 143/2019, relative alla definizione della dotazione organica del personale docente e non docente delle istituzioni AFAM con decreto del Ministero (ora) dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con (ora) il Dipartimento della funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione.

Il comma 7 reca disposizioni riguardanti gli organi delle istituzioni AFAM. In particolare, il comma 7 disciplina i casi in cui gli organi necessari delle istituzioni AFAM possono essere rimossi, prevedendo anche la possibilità di un commissariamento.

Il comma 8 disciplina a livello legislativo la possibilità di autorizzare l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni AFAM statali in sedi diverse dalla loro sede legale.

Il comma 9 reca infine un'interpretazione autentica dell'art. 1, co. 655, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), specificando che le disposizioni ivi contenute sono finalizzate al superamento del precariato e che – come già disposto con decreto ministeriale – possono essere inseriti nelle graduatorie nazionali ad esaurimento ivi previste coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni AFAM statali italiane.

⁸⁴ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 19 luglio 2021, pag .

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 64-ter
(Proroga degli organi degli Enti parco nazionali)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, prevede che la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 64-quater
(Fruizione delle aree naturali protette)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede la facoltà per gli enti di gestione delle aree naturali protette di regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che il contributo in favore dell'ente di gestione risulta, in base alla norma, a carico dei visitatori, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 64-quinquies
(Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica)

Il comma 1, modificando gli articoli 16 e 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, aggiunge anche la ricerca clinica e la comunicazione al paziente tra le attività che determinano il completamento della formazione medica, nella quale rientrano anche la medicina preventiva, le guardie, l'attività di pronto soccorso, l'attività ambulatoriale e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche; inoltre inserisce anche la comunicazione tra il medico e il paziente tra le attività a cui dare rilevanza per il conseguimento di appositi crediti formativi ai fini dell'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la sua natura ordinamentale.

Articolo 65

(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

L'articolo reca alcune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 con l'obiettivo di definire meglio le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In particolare, alla lettera a), circa la modifica del comma 1, ivi si prevede che, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, sia direttamente sulla base dei programmi di cui alla lettera a) del comma 4 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, sia nelle forme e secondo le modalità indicate nei successivi commi da 3 a 5 del decreto stesso.

Alla lettera b), in sostituzione del comma 4, sono precisate e definite le funzioni già attribuite a legislazione vigente alla citata Agenzia, con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori.

Infine, alla lettera c), si prevede che l'Agenzia adotti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ed alla Commissione permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

La RT assicura che la disposizione reca modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di meglio individuare e definire le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) già previste a legislazione vigente.

Trattasi, conseguentemente, di disposizione a contenuto ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Durante l'esame in prima lettura, il Governo ha assicurato che "la disposizione, recando modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è finalizzata a meglio individuare e definire le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) già previste a legislazione vigente, eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal MIMS, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. I compiti e le funzioni dell'Agenzia, come ridefiniti dalla

disposizione in esame, possono, pertanto, essere svolti nel quadro delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente." ⁸⁵

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le funzioni elencate dal nuovo testo dell'articolo 12 del DL 109/2018, corrispondono sostanzialmente a quelle recate dal testo previgente del medesimo articolo e dal D. Lgs. n. 35/2011, non ci sono osservazioni.

Articolo 65-bis
(Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, proroga dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2031 la concessione alla Società subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero. All'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la proroga della concessione attualmente in vigore senza una nuova assegnazione potrebbe impedire il conseguimento di condizioni economiche contrattuali migliori rispetto a quelle attuali.

Inoltre, si rileva che la concessione in esame risulta in scadenza al 31 agosto 2021 e la norma rimanda genericamente alle risorse disponibili a legislazione vigente per la copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, senza fornire ulteriori elementi di dettaglio. A tal proposito si rammenta che l'AC 2663⁸⁶, il cui iter è in corso di svolgimento alla Camera dei deputati, proroga la concessione in esame fino al 31 agosto 2026 per effetto di un emendamento del relatore mentre nel testo iniziale il termine era fissato all'anno 2046. Tale ridimensionamento della proroga è stato giustificato per effetto di una istanza del Governo, in quanto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 stabilisce che, a decorrere dal 25 dicembre 2023, i contratti di servizio pubblico in ambito ferroviario dovranno essere posti obbligatoriamente a gara.

⁸⁵ A tale proposito, Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo, 29 giugno 2021, doc. cit., in Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 29 giugno 2021, Allegato I, pagina 47 e seguenti.

⁸⁶ Proposta di legge: Enrico Borghi e Gariglio: "Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno" ([2663](#))

Sui predetti punti, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, e circa l'idoneità della clausola di invarianza presente nella norma, appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Infine, appare necessario che il Governo confermi la compatibilità della proroga in esame con la normativa europea.

Articolo 66 ***(Disposizioni urgenti in materia politiche sociali)***

Il comma 01, modificando l'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, applica le norme del citato codice del Terzo settore agli enti religiosi non solo per le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 ma anche in relazione alle eventuali "attività diverse" come definite dall'articolo 6.

Con la lettera b) si stabilisce che i beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6.

Il comma 02, integrando l'articolo 32, comma 4, del citato codice del Terzo settore (in materia di organizzazioni di volontariato), stabilisce che per le organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di protezione civile non si computino nel limite 50% del numero delle organizzazioni di volontariato previsto come condizione per l'ammissione di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile.

Il comma 1, novellando l'articolo 101, comma 2, del codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, proroga dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2022 il termine entro il quale gli enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del terzo settore.

Il comma 1-*bis*, integrando l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017 (in materia di impresa sociale), stabilisce che i beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che il comma 1, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le altre disposizioni non sono corredate di RT.

Al riguardo, nulla da osservare sul comma 1, anche tenendo conto che a precedenti interventi di proroga della medesima disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

In relazione alle disposizioni afferenti agli enti religiosi (commi 01 e 1-*bis*), si evidenzia che la disposizione estende l'ambito applicativo della disciplina in materia

di Terzo settore, con riferimento alle attività svolte dagli enti religiosi civilmente riconosciuti. In proposito, tenuto conto che gli enti del Terzo settore e le attività da essi svolte godono di specifiche agevolazioni anche relative al regime fiscale, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'estensione in esame. Inoltre, andrebbe chiarito se la separazione del patrimonio degli stessi fra destinato e non rispetto alle procedure esecutive dei rispettivi creditori possa risolversi, in determinate circostanze, in una riduzione della solvibilità di tali enti anche rispetto alle obbligazioni di carattere tributario e contributivo.

Il comma 2, integrando l'articolo 1, comma 563, della legge n. 145 del 2018, dispone che, esclusivamente per agevolare l'accesso a benefici utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, l'INPS consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge, attraverso lo strumento della Carta europea della disabilità. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che la disposizione è di natura procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma dal Governo sulla capacità dell'INPS di adeguare i propri sistemi informativi in modo da consentire gli accessi previsti dalla norma avvalendosi soltanto delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 66-bis ***(Modifiche a disposizioni legislative)***

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo⁸⁷.

Al comma 1 viene eliminata la previsione concernente l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia volto ad individuare le strutture del Ministero, diverse dagli istituti penitenziari, cui poter adibire personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Al comma 2 si elimina la necessità di un decreto del Ministro della giustizia per l'individuazione delle modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato nella disciplina degli accertamenti medico-legali previsti per il personale di Polizia penitenziaria.

⁸⁷ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 19 luglio 2021, pagina 5.

Il comma 3 dispone l'abrogazione del comma 3-bis dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che reca la previsione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, con cui si stabilisce la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

Al comma 4 viene soppressa la previsione di un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, volto a definire le modalità di vigilanza da parte dell'ISPRA sul rispetto della normativa sui rifiuti.

Il comma 5 abroga il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prescrive l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, per la rideterminazione dei compensi dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca, al fine di realizzare una riduzione del Fondo ordinario degli enti di ricerca (FOE) pari a € 916.000 per l'anno 2015 e a € 1.000.000 dall'anno 2016.

Il comma 6 sopprime il quarto periodo del comma 38 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina dei termini e delle modalità di attuazione delle disposizioni del medesimo comma 38 limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti all'albo quando gli stessi operano in forma societaria. Il medesimo comma abroga altresì il comma 937 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2016 che prevede limitazioni nell'attuazione della pubblicità audiovisiva di giochi che consentano vincite in denaro, in coerenza con i principi previsti dalla raccomandazione (UE) 2014/478 della Commissione europea. La medesima disposizione stabilisce che i criteri per l'attuazione della predetta raccomandazione siano individuati con uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il comma 7 abroga il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154 relativa all'accesso da parte dei produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità inter alia del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Il comma 8 abroga il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che dispone l'adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto che stabilisca le informazioni da inserire nella "banca dati delle politiche attive e passive" di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2013.

Il comma 9 abroga la lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante revisione dei ruoli delle Forze di polizia. In particolare, la disposizione di cui si propone l'abrogazione prevede l'emanazione di un provvedimento di individuazione delle classi di laurea triennale cui sono preordinati i corsi per la nomina a vice ispettore di polizia e per la nomina a vice ispettore tecnico.

Il comma 10 abroga il comma 3 dell'articolo 78 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma in commento prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1 del medesimo art. 78 relativo al regime fiscale del c.d. social lending.

Il comma 11 abroga il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 che detta misure per l'implementazione di modalità di identificazione digitale e di archiviazione elettronica del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)..

Il comma 12 abroga il comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica.

Il comma 13 abroga il comma 13 dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, che rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione delle procedure di applicazione delle misure da adottare per le violazioni accertate dall'amministrazione in merito al possesso dei requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.

Il comma 14 sopprime il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la rimodulazione della dotazione organica dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito dell'autorizzazione ad assumere ulteriori unità di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 108.

Il comma 15 abroga il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 che prevede un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione delle classi di appartenenza dei corsi di laurea magistrale e specialistiche a contenuto giuridico necessarie per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia.

Il comma 16 sopprime il secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la rimodulazione della dotazione organica dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito dell'autorizzazione ad assumere 50 unità di personale, ai sensi dell'articolo 1, comma 372 della legge 145/2018.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**

Al riguardo, in relazione all'abrogazione del comma 343 della legge di stabilità 2015 (l. 190/2014) si osserva che la norma prevedeva il conseguimento di risparmi pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2016, attraverso la rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, che era conseguentemente ridotto in pari misura. Pertanto, dall'abrogazione della norma, disposta dal comma 5 dell'articolo in esame, sembrerebbero derivare effetti onerosi.

In relazione alle abrogazioni previste dai commi 14 e 15, si osserva che entrambe le norme soppresse prevedevano la rimodulazione della dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di garantire la neutralità finanziaria di assunzioni previste rispettivamente dall'articolo 15, comma 1 del DL 109/2018 (110 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale della III area, e 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area) e dal comma 372 della legge di bilancio 2019 (50 unità di personale, a tempo indeterminato dall'anno 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area). Pertanto sarebbe opportuno anche in questo caso un approfondimento.

Articolo 66-ter
(Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura con il parere favorevole del Governo⁸⁸, integra il comma 4⁸⁹ dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, aggiungendovi il comma 4-bis in cui si prevede che nelle more dell'adozione del decreto annuale⁹⁰ di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuino a erogare l'assegno di cui al comma 2⁹¹ sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale norma prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze sia tenuto a provvedere, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, al monitoraggio degli oneri, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento rispetto alle previsioni di spesa iscritte in bilancio

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero acquisiti chiarimenti circa i possibili effetti onerosi connessi all'automatismo introdotto dalla novella in esame, in base alla quale le amministrazioni competenti continuano ad erogare le somme sulla base del decreto dell'anno precedente, nelle more dell'emanazione del decreto annuale di attribuzione degli assegni per l'anno in corso. Tale automatismo potrebbe infatti incidere negativamente sul conseguimento delle finalità sottese all'adozione del decreto annuale che ha lo scopo di dimensionare il riconoscimento dell'assegno nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 66-quater
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁹², stabilisce che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere al MEF per via telematica, non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità, i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote sospette di falsità. La norma introduce altresì una soglia minima pecuniaria alla sanzione amministrativa prevista nel caso di inadempimento degli obblighi di trasmissione ovvero, in caso di violazione della disciplina, al gestore del contante responsabile è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 fino a 5.000 euro secondo la gravità della violazione.

⁸⁸ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 luglio 2021.

⁸⁹ La norma prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore militare o civile spettante ai grandi invalidi di guerra o per servizio affetti da particolari patologie e si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni che potranno essere liquidati agli altri aventi diritto.

⁹⁰ Per il 2021 la misura della indennità sostitutiva dell'accompagnamento per i grandi invalidi è stata fissata dal D.M.12 maggio 2021.

⁹¹ Il comma 2 prevede un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1.

⁹² Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 luglio 2021.

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che alla lettera a) si prevede la mera apposizione di un termine ordinatorio e che la lettera b) provvede alla definizione di una soglia minima alle sanzioni pecuniarie vivi previste, fermo restando il valore del limite massimo già previsto dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 66-quinquies

(Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalità di protezione civile)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁹³, modifica l'articolo 208 (*Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie*), comma 5-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in cui si prevede che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, è aggiunta la previsione per cui le risorse possono altresì essere destinate all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato.

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di disposizione che prevede una mera facoltà di destinazione di quota parte dei proventi da sanzioni pecuniarie riconducibili a violazione del codice della strada, non ci sono osservazioni.

Articolo 66-sexies

(Clausola di salvaguardia)

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

⁹³ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 luglio 2021.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2021 [Elementi di documentazione n. 9/4](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la difesa
- " [Elementi di documentazione n. 9/5](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche economico-finanziarie
- " [Elementi di documentazione n. 9/6](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i giovani e lo sport
- " [Elementi di documentazione n. 9/7](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, le politiche abitative
- " [Elementi di documentazione n. 9/8](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura
- " [Elementi di documentazione n. 9/9](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, le imprese, il commercio, il turismo
- " [Elementi di documentazione n. 9/10](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche sociali
- " [Elementi di documentazione n. 9/11](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità
- " [Elementi di documentazione n. 9/12](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'ambiente
- Lug 2021 [Nota di lettura n. 227](#)
A.S. 2255: "Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 228](#)
A.S. 2301: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport"
- " [Nota breve n. 23](#)
Le previsioni economiche estive 2021 della Commissione europea
- " [Elementi di documentazione n. 10](#)
Rendiconto 2020 (**A.S. 2308**) e Assestamento 2021 (**A.S. 2309**)
- " [Nota di lettura n. 229](#)
A.S. 2320: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 230](#)
A.S. 2329: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro"